

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

GIUNTE E COMMISSIONI parlamentari

—————

423° RESOCONTO

SEDUTE DI MARTEDÌ 2 MARZO 1999

—————

INDICE**Commissioni permanenti**

1 ^a - Affari costituzionali	<i>Pag.</i>	5
5 ^a - Bilancio	»	24
6 ^a - Finanze e tesoro	»	27
7 ^a - Istruzione	»	36
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni	»	66
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare	»	79
10 ^a - Industria	»	84
11 ^a - Lavoro	»	87
12 ^a - Igiene e sanità	»	117

Giunte

Elezioni e immunità parlamentari	<i>Pag.</i>	3
--	-------------	---

Organismi bicamerali

Questioni regionali	<i>Pag.</i>	134
RAI-TV	»	137
Riforma amministrativa	»	138
Schengen	»	155
Infanzia	»	157

Sottocommissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali - Pareri	<i>Pag.</i>	158
4 ^a - Difesa - Pareri	»	162
5 ^a - Bilancio - Pareri	»	163
RAI-TV - Accesso	»	168

CONVOCAZIONI	<i>Pag.</i>	179
--------------------	-------------	-----

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

MARTEDÌ 2 MARZO 1999

170ª Seduta

Presidenza del Presidente
PREIONI

La seduta inizia alle ore 14,20.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE (A008 000, C21ª, 0075º)

Il PRESIDENTE fa presente che da oggi sono entrate in vigore le modifiche recentemente apportate al Regolamento del Senato, concernenti tra l'altro la validità delle sedute delle Commissioni. Il comma 1 dell'articolo 30, novellato, ha introdotto la previsione che, per la validità delle sedute delle Commissioni in sede deliberante e redigente nonché delle sedute relative alla discussione e alla deliberazione di affari per i quali le Commissioni non debbano riferire all'Assemblea, è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti delle Commissioni stesse, accertata dal Presidente all'inizio della seduta, mentre in tutti gli altri casi tale accertamento non è richiesto. Il comma 2 dispone che si presume che la Commissione sia sempre in numero legale per deliberare. Tuttavia il Presidente, d'ufficio in occasione della prima votazione per alzata di mano successiva alla chiusura della discussione generale, o su richiesta di un senatore, formulata prima dell'indizione di ogni altra votazione per alzata di mano, dispone la verifica. La nuova norma regolamentare è quindi applicabile, sin dalla seduta di oggi, ai lavori della Giunta.

AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE AI SENSI DELL'ARTICOLO 313 DEL CODICE PENALE

Seguito dell'esame del Doc. IV, n. 3, nei confronti dei signori Leonardo Fonte e Manuel Negri per i reati di cui agli articoli 81, 110, 278 e 290 del codice penale (vilipendio delle Assemblee legislative)

(R135 000, C21ª, 0085º)

La Giunta riprende l'esame iniziato nella seduta del 18 febbraio e proseguito nella seduta del 23 febbraio 1999.

Il PRESIDENTE riassume brevemente i fatti.

Prosegue quindi la discussione nel corso della quale intervengono i senatori RUSSO, GASPERINI, CALLEGARO, BERTONI, PASTORE, MILIO, BRUNI ed il PRESIDENTE.

Essendosi esaurita la discussione e dovendosi procedere alla votazione sul caso in esame, il Presidente PREIONI osserva che, in base al nuovo testo dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento del Senato, è tenuto a procedere alla verifica del numero legale, essendo previsto che il Presidente della Commissione dispone tale accertamento d'ufficio, in occasione della prima votazione per alzata di mano successiva alla chiusura della discussione generale, o su richiesta di un senatore, formulata prima dell'indizione di ogni altra votazione per alzata di mano.

Dopo breve discussione concernente l'interpretazione dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento del Senato, il Presidente, constatata l'assenza del numero legale, rinvia il seguito dell'esame.

La seduta termina alle ore 14,55.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

MARTEDÌ 2 MARZO 1999

367^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
VILLONE

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Bressa.

La seduta inizia alle ore 10,10.

IN SEDE REFERENTE

(3812) Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, di approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati

(288) LA LOGGIA ed altri. – *Abolizione della quota proporzionale per l'elezione della Camera dei deputati e attribuzione di tutti i seggi con il sistema uninominale a un turno*

(1006) PIERONI ed altri. – *Modifiche ed integrazioni alle norme per l'elezione della Camera dei deputati*

(1323) MILIO. – *Abolizione della quota proporzionale per l'elezione della Camera dei deputati e attribuzione di tutti i seggi con il sistema uninominale maggioritario a un turno*

(1935) COSSIGA. – *Modifiche e integrazioni alle norme per la elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica*

(2023) BESOSTRI e MURINEDDU. – *Nuova disciplina dell'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica con la previsione del sistema elettorale a doppio turno*

(3190) FORCIERI ed altri. – *Riforma del sistema elettorale del Parlamento*

(3325) PASSIGLI. – *Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati*

(3476) DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE. – *Introduzione del doppio turno nei collegi uninominali*

(3621) MAZZUCA POGGIOLINI. – *Norme per la modifica dei sistemi elettorali mediante l'introduzione di collegi binominali*

(3628) LA LOGGIA ed altri. – *Modifiche al testo unico delle leggi recante norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361*

(3633) PIERONI ed altri. – *Modifiche ed integrazioni al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, per l'introduzione del doppio turno di coalizione*

(3634) **PIERONI e LUBRANO DI RICCO.** – *Modifiche ed integrazioni al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, per l'introduzione del doppio turno di coalizione*

(3689) **CÒ ed altri.** – *Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta notturna del 25 febbraio.

Il presidente VILLONE comunica che per la seduta in corso sono iscritti a parlare nell'ordine, in discussione generale, i senatori Zanoletti, Elia, Russo Spena, Pasquali, Gasperini, Bornacin, Asciutti, Bucciero, Gnutti, Scopelliti, Campus e Rizzi. Avverte, quindi, che darà la parola al senatore Bosi in luogo del senatore Zanoletti, al senatore Cò in luogo del senatore Russo Spena e al senatore Magnalbò in luogo del senatore Bucciero, in conformità alle rispettive richieste. In attesa del senatore Bosi, dà quindi la parola al senatore Elia.

Il senatore ELIA si sofferma su alcuni aspetti della riforma in discussione: il sistema risultante dal *referendum* abrogativo cambia la natura complessiva dell'attuale disciplina, anche se incide su una quota dei seggi, ma la possibile contraddizione fra il *referendum* e il ruolo dei partiti non è assoluta e va considerata in concreto: nella comparazione dei sistemi in esame, ad esempio, non si potrebbe assimilare il sistema vigente per l'elezione del Senato a quello prefigurato dal *referendum* per la Camera dei deputati; nondimeno, anche in quest'ultimo caso sarebbe ancora possibile il riferimento ad un contrassegno di partito.

Egli considera incomprensibile, dunque, l'ostruzionismo parlamentare nella discussione avviata in materia elettorale poiché è senz'altro preferibile esperire il tentativo di individuare una soluzione condivisa. In merito al risultato del *referendum*, esso dovrebbe essere comunque adattato e corretto, mentre il disegno di legge del Governo contiene alcune novità rilevanti. In particolare, si propone il sistema del doppio turno di collegio, riguardo al quale egli rievoca l'elaborazione condotta anche nel suo partito, in cui è prevalsa tradizionalmente una preferenza per il turno unico, fino ad un'ultima svolta, determinata sia da contingenze politiche, sia da ragioni specifiche, come il venir meno del timore per un assetto bipartitico. Nel contesto italiano, infatti, il primo turno non comporterebbe risultati immediati di assimilazione tra parti diverse ma sarebbe fondato su accordi tra distinti. Non comprende, dunque, la critica alla proposta quale asserita proposta parziale, che favorirebbe uno dei contendenti. Ciò che conta, infatti, è la possibilità di utilizzare, al secondo turno, forze necessariamente emarginate nel caso del turno unico o del primo turno.

In un paese ad accentuato pluralismo politico non si può escludere, d'altra parte, l'aggregazione successiva di nuove formazioni ai poli già esistenti. In secondo luogo, egli si dichiara favorevole ad un accesso più

esteso al secondo turno, non limitandolo al ballottaggio a due: ciò consentirebbe di assicurare al sistema maggiore trasparenza ed elasticità. Osserva, infine, che il cosiddetto diritto di tribuna, preso in considerazione in Francia ad un livello solo ipotetico, costituisce in effetti un modo di rappresentanza che va bilanciato con un numero di seggi almeno paragonabile.

Il suo Gruppo giudica positivamente, pertanto, l'impostazione del disegno di legge n. 3812. Circa le discussioni sull'eguaglianza del voto, essa non è revocata in dubbio, a suo avviso, dalla polivalenza del sistema, coinvolge semmai una distinzione, analoga a quella propria del diritto civile, tra la causa e i motivi dell'atto, laddove rileva la prima, comune a tutti gli elettori, mentre non rilevano i secondi.

Il senatore CÒ manifesta l'opposizione del Partito della Rifondazione Comunista alla proposta di riforma elettorale avanzata dal Governo.

La riflessione va condotta in primo luogo sugli effetti negativi del sistema maggioritario, a partire dalla proliferazione di partiti, gruppi politici e candidati, che affermano una propria forza differenziale rivendicando collegi e seggi. Ciò comporta anche una competizione esasperata, fondata sul confronto spettacolare tra persone piuttosto che sulla discussione dialettica sui programmi. Altro elemento negativo è quello della instabilità e dei ricatti reciproci, ciò che suscita rinnovati e virulenti attacchi ai partiti come organizzazioni volontarie di partecipazione democratica. Richiama l'attenzione, inoltre, sulla circostanza che il sistema maggioritario tende ad ingenerare trasformismo e corruzione nonchè ad allontanare dalla politica vasti e consistenti strati popolari. Non si vedono, infatti, differenze significative tra le alleanze avverse e in ogni caso il sistema proporzionale assicurava una dislocazione politica più semplice, riconoscibile ed aggregata.

Il disegno di legge del Governo contiene alcuni elementi aberranti: intanto poiché obbliga l'elettore ad un solo voto tra i due possibili di natura affatto diversa. Oltre alla violazione del principio di eguaglianza del voto, ciò determina effetti distorsivi nella rappresentanza assolutamente incongrui ed irrazionali. Non è possibile, inoltre, dare all'elettore una scelta obbligata in funzione di opzioni politiche così discriminanti e discriminate a causa del sistema.

Quanto al sistema del doppio turno, non è affatto irrilevante la differenza fra il ballottaggio a due ed un accesso aperto ai candidati che abbiano conseguito una percentuale minima al primo turno, senz'altro da preferire.

Il disegno di legge del Governo prospetta anche una sorta di premio di maggioranza, incomprensibile e irrazionale in un sistema elettorale maggioritario. Osserva, infine, che i seggi residui sono assegnati con un sistema distorsivo (ai «migliori perdenti»), che costituisce l'elemento più critico del risultato atteso dal *referendum* abrogativo.

Il progetto di riforma appare allora ispirato, politicamente, dal proposito di escludere il Partito della Rifondazione Comunista da una rappresentanza parlamentare sostanziale, che non può essere surrogata dal

cosiddetto diritto di tribuna, meglio definibile come «riserva indiana». Quest'ultima modalità di rappresentanza ha l'ulteriore difetto di determinare l'abbandono del consenso anche da parte degli elettori più vicini ai partiti che vi ricorrono, perché essi nel tempo non vedranno più l'utilità e l'efficacia del proprio voto. Ciò comporta anche una violazione del principio di libertà del voto.

La senatrice PASQUALI sostiene l'inopportunità di proseguire l'esame dei disegni di legge elettorali, tenuto conto della fissazione della data della consultazione referendaria al 18 aprile. L'iniziativa del Governo ha voluto forse determinare una ripresa del corso riformatore, interrotto dal fallimento della Commissione parlamentare per le riforme, ma è pericolosa ogni accelerazione in relazione ad una proposta che avvantaggia chiaramente la sinistra. Sono fondate le critiche mosse dal professor Sartori, in quanto il progetto ha un carattere arbitrario e discriminatorio e la prosecuzione dei lavori della Commissione in qualche modo incide sulla libertà di voto degli elettori. Il progetto del Governo lascia inoltre molto dubbiosi sotto il profilo dell'eguaglianza del voto in relazione allo squilibrio racchiuso nel congegno che presiede al cosiddetto diritto di tribuna. Si sofferma quindi sul possibile funzionamento del sistema elettorale proposto dal Governo che compromette, a suo avviso la governabilità.

Dichiarato decaduto il senatore Gasperini, interviene il senatore BORNACIN notando che i senatori della Lega Nord, pur iscritti a parlare, sono uno dopo l'altro dichiarati decaduti perché assenti, atteggiamento questo che consente di trarre precise conclusioni politiche. La maggioranza ha comunque fallito nel suo disegno di riforma istituzionale ed anche la normativa elettorale in esame vede la maggioranza divisa al proprio interno. Osservato che l'avvento del sistema maggioritario ha in realtà determinato una moltiplicazione delle formazioni politiche, valuta negativamente anche la circostanza per cui il Senato si trova ora ad esaminare la legge elettorale dell'altro ramo del Parlamento, a causa probabilmente di elementi contingenti, come il più ampio margine di cui fruisce la maggioranza a Palazzo Madama. È dal 1953, dal fallimento della cosiddetta legge truffa, che il Governo si è sempre astenuto dal presentare iniziative di legge elettorale, che in questo caso doveva in origine essere accompagnata da un disegno di legge costituzionale sulla riduzione del numero dei parlamentari, proposito poi fortunatamente abbandonato. Confidando che il Paese si avvii verso un vero bipartitismo, svolge alcune considerazioni sui motivi che determinano le critiche della sua parte politica alle due iniziative del Governo, forse occasionate da ragioni oscure, non esclusa quella di mettere in difficoltà lo stesso ministro Amato. Le proposte del Governo sono comunque in contrasto con la normativa derivante dall'accoglimento del quesito referendario. Si tende dunque ad espropriare i cittadini ed, in particolare, il mantenimento di una quota proporzionale appare in netta contraddizione con il *referendum*, per quanto i previsti 23 seggi non assicurino in modo adeguato la rappresentanza delle formazioni minori. Critica poi la complessità del si-

stema, che presenta gravi rischi di contenzioso e pericoli di una larga astensione dal voto, considerato che sono contemporaneamente in vigore metodi elettorali diversi. Conclude sostenendo che il progetto del Governo è funzionale agli interessi della maggioranza.

In assenza dei senatori Asciutti, Gnutti e Scopelliti, il PRESIDENTE dà la parola al senatore CAMPUS.

Il senatore CAMPUS manifesta un sentimento di protesta verso l'iniziativa del Governo in materia elettorale, che conferma a suo avviso l'insipienza della maggioranza che lo sostiene. In particolare, si conferma una totale carenza di chiarezza verso i cittadini e ciò induce a intensificare l'azione politica presso gli elettori per denunciare l'incoerenza dei partiti di Governo e l'uso strumentale della proposta di riforma elettorale, contro il *referendum* abrogativo.

Si è arrivati a sostenere l'opportunità di una approvazione del disegno di legge almeno in una Commissione parlamentare, prima del *referendum*, quale segnale privo di effetti pratici ma provvisto di significati politici. Il *referendum*, peraltro, è stato rinnegato da illustri esponenti politici, ora accorsi a sostenere l'iniziativa del Governo. In un simile contesto, il *referendum* è invece avvertito dai cittadini come una occasione importante di cambiamento mentre Governo e maggioranza tentano di depotenziarne contenuto ed effetti.

Il disegno di legge n. 1812 è assolutamente illegittimo in quanto priva gli elettori della propria capacità di orientare le scelte, appare formulato in modo approssimativo e superficiale e congegnato in funzione degli interessi dei partiti di maggioranza. Il sistema proposto è caratterizzato da quattro modi distinti di attribuzione dei seggi, in una confusione totale che non può certo avvicinare i cittadini alle istituzioni. È un testo insufficiente, che rivela una palese ipocrisia, poichè dissimula una sistema irrazionale sotto l'aspetto di congegni tecnici appropriati.

L'ostruzionismo parlamentare è dunque tempo guadagnato a vantaggio dei cittadini e a difesa del *referendum* abrogativo. La stessa scelta del Senato come sede di prima lettura appare strumentale, allo scopo di contenere e ridurre l'effetto di una opposizione radicale alla proposta di riforma elettorale.

Una volta esaurita la discussione generale, alla prova dei fatti emergeranno comunque le divergenze nell'ambito della maggioranza, che non possono essere ricomposte dal disegno di legge del Governo.

Osserva anche che il mantenimento nella scheda elettorale dei contrassegni di partito è funzionale a inaccettabili sistemi di finanziamento pubblico.

Si tratta, dunque, di un testo persino inemendabile, tanto appare inadeguato a ogni proposito di riforma.

Il senatore BOSI, premesso che la definizione di un nuovo sistema elettorale è compito delicato e complesso, sottolinea l'importanza di ottenere un consenso esteso sulle regole comuni e osserva che ciò appare difficile nella circostanza per la sovrapposizione a un *referendum* abro-

gativo di una iniziativa legislativa non condivisa. Il *referendum*, sostenuto dal Centro cristiano democratico, va dunque celebrato senza interferenze legislative, che suscitano sospetti di strumentalità e inducono un senso di inutilità nel voto dei cittadini.

A suo avviso, la stessa proposta, contenuta nel disegno di legge del Governo, di comprimere in limiti minimi il sistema di rappresentanza delle minoranze, conferma la frettolosità dell'iniziativa, che sembra accentuare l'effetto del *referendum*, ma in sostanza lo contraddice. Il *referendum*, infatti, elimina il voto di lista per l'attribuzione di seggi in ragione proporzionale, ma conserva una garanzia per le minoranze, con il recupero dei «migliori perdenti». Ritiene possibile e opportuno, dunque, mantenere quella quota del 25 per cento, perché nel nuovo sistema non vi sarebbe più la degenerazione derivante dalla moltiplicazione di liste concorrenti. Con il sistema proposto dal Governo, invece, in alcune circoscrizioni elettorali, data la dislocazione prevedibile del voto, minoranze anche consistenti avrebbero una rappresentanza parlamentare molto modesta e ciò sarebbe senz'altro irragionevole.

Lo scopo di una riforma elettorale positiva è quello di favorire la formazione di coalizioni e assicurare di conseguenza la stabilità delle maggioranze, senza tuttavia comprimere eccessivamente la rappresentanza delle minoranze: cosicché la riserva del 25 per cento di seggi costituisce un adeguato temperamento del sistema maggioritario.

Egli non condivide, e considera rischioso, il sistema del doppio turno di collegio, che potrebbe riproporre alcuni fenomeni degenerativi, come il trasformismo e la contrattazione delle candidature. Pur non considerando ragionevole attendersi una rigenerazione della politica da un nuovo sistema elettorale, occorre garantire, almeno, che quel sistema non determini distorsioni ulteriori nell'assetto politico. In particolare, giudica erroneo recidere il legame tra una quota dei seggi e territori circoscritti, in quanto l'elezione su base nazionale può privare alcuni cittadini di una propria rappresentanza.

Una soluzione appropriata potrebbe essere quella di allineare il sistema elettorale della Camera dei deputati a quello del Senato, che sarebbe senz'altro conforme all'esito atteso dal *referendum* abrogativo.

In tal modo, in particolare, si potrebbe prevenire un sistema tale da privilegiare solo i partiti di maggioranza relativa nell'ambito di ciascuna coalizione. Occorre preservare, infatti, la pluralità delle tradizioni politiche e culturali.

Il senatore MAGNALBÒ rileva che il dibattito in corso distrae in parte l'opinione pubblica dal traguardo referendario, ma l'operazione rischia di ritorcersi contro chi l'ha promossa perché il corpo elettorale è favorevole ad una riforma istituzionale complessiva. Il metodo adottato non è rispondente alla nuova sensibilità, che non accoglie più supinamente le direttive dei partiti. Si è compiuto dunque un errore psicologico e politico, forse dovuto ad una immaturità che risente di qualche susulto del passato. Fa poi notare che nella posizione del senatore Elia si possono cogliere contraddizioni tra le dichiarazioni rese nelle sedi parlamentari e quelle ai mezzi di comunicazione di massa, a proposito della

costituzionalità del cosiddetto diritto di tribuna. Richiama poi le opinioni dei professori Sartori e Pasquino, negative in merito al sistema prefigurato dal Governo, che non serve a contenere la frammentazione e mina anche la governabilità. Stigmatizza la prosecuzione dell'*iter* parlamentare sulla riforma elettorale, soltanto parziale, e che dovrebbe invece essere estesa all'insieme delle istituzioni sulla base di un'intesa generale con l'opposizione. Conclude appellandosi allo spirito di ragionevolezza e di misura.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 12,10.

368^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

VILLONE

Intervengono i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Minniti e per la sanità Bettoni Brandani.

La seduta inizia alle ore 15,10.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

(A007 000, C01^a, 0150^o)

Il senatore PASTORE sollecita la trattazione degli emendamenti riferiti ai disegni di legge costituzionale diretti ad abrogare la XIII disposizione transitoria della Costituzione.

Il PRESIDENTE assicura che l'esame degli emendamenti sarà svolto nella settimana successiva.

IN SEDE CONSULTIVA

(55-67-237-274-798-982-1288-1443-65-238-B) Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione, con modificazioni, del disegno di legge già approvato dal Senato in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori Provera; Napoli Roberto ed altri; Di Orio ed altri; Martelli; Salvato; Bernasconi ed altri; Centaro ed altri e di un disegno di legge d'iniziativa popolare; del disegno di legge già approvato dal Senato in un testo risultante

dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori Napoli Roberto ed altri; Di Orio ed altri; dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Caveri; Balocchi; Delfino Teresio; Mussolini; Polenta ed altri; Saia ed altri; Bono; Saia ed altri; del disegno di legge d'iniziativa del Consiglio regionale della Valle d'Aosta; del disegno di legge d'iniziativa del Consiglio regionale dell'Abruzzo; del disegno di legge d'iniziativa del Consiglio regionale delle Marche e di un disegno di legge d'iniziativa popolare.

(Parere alla 12^a Commissione: favorevole con osservazioni)

Il relatore PARDINI rileva anzitutto l'unificazione, da parte della Camera dei deputati, di due distinti provvedimenti, già approvati dal Senato, concernenti rispettivamente la manifestazione di volontà per l'espianto di organi a scopo di trapianto e l'organizzazione pubblica per le attività di trapianto di organi. Oltre l'unificazione dei testi, l'altro ramo del Parlamento ha apportato una notevole revisione alle disposizioni già approvate dal Senato: l'aspetto di maggior rilevanza per le valutazioni di competenza è senz'altro quello del cosiddetto silenzio-assenso per la donazione di organi, che viene circostanziato, nel testo della Camera dei deputati, con precisazioni e condizioni prescrittive, soprattutto quanto alla necessaria, effettiva informazione rivolta ai cittadini. Un altro aspetto innovativo consiste nella possibilità di produrre una dichiarazione di revoca da parte dei parenti, dopo il decesso, della volontà positiva tacitamente acquisita. Tale disposizione potrebbe vanificare in gran parte lo scopo della normativa, che risulta nel complesso alquanto farraginoso, anche sotto l'aspetto dell'organizzazione pubblica. Nel formulare un giudizio positivo sull'impostazione del provvedimento, il relatore esprime riserve, dunque, sulla opportunità di prescrivere la prova dell'effettiva informazione circa manifestazioni di volontà da parte degli uffici pubblici, rilevando la difficoltà concreta che può determinare tale norma, soprattutto in situazioni di emergenza.

Il senatore ROTELLI condivide le valutazioni del relatore e osserva che a una affermazione di principio indiscutibile non consegue, nel disegno di legge, un sistema organizzativo adeguato, con il rischio di vanificare lo stesso scopo della nuova legge.

Il relatore PARDINI osserva ancora che la disponibilità di informazioni in modo permanente e diffuso potrebbe essere di realizzazione assai difficile.

Interviene quindi il senatore PASTORE, sottolineando la natura complessa della materia in discussione, ed esprimendo preoccupazione per le garanzie da accordare a un'effettiva manifestazione di volontà, assicurando nel contempo condizioni di parità tra tutti i cittadini. Si sofferma, quindi, sulle disposizioni relative ai minori e sul rinvio a un decreto del Ministro della sanità per la determinazione dei termini e delle modalità di modifica della dichiarazione di volontà: in proposito, egli ritiene che la manifestazione di volontà opposta a quella già espressa dovrebbe essere consentita in ogni forma, senza condizionamenti di sorta.

Il relatore PARDINI richiama l'attenzione sull'articolo 4, comma 5, che sembra corrispondere al rilievo del senatore Pastore, essendo peraltro suscettibile di un uso inappropriato, ad esempio da parte dei familiari.

Il senatore PASTORE conclude il proprio intervento insistendo nelle proprie obiezioni, soprattutto quanto alla necessità di tutelare pienamente il diritto di revocare le precedenti manifestazioni di volontà.

Il sottosegretario BETTONI BRANDANI ricorda che la presunzione di una volontà positiva in assenza di una manifestazione espressa è stata una scelta discussa e condivisa tanto dal Senato quanto dalla Camera dei deputati: a maggiore garanzia, l'altro ramo del Parlamento ha previsto un effettivo obbligo di informazione preventiva, nonché la contestualità dell'applicazione del nuovo sistema all'introduzione della tessera sanitaria magnetica, che contiene anche l'informazione sulla volontà di ciascun cittadino in tema di donazione di organi. Poiché viene confermata la priorità della volontà di ciascuno, le garanzie in caso di volontà non espressa o non univoca sono a suo avviso sufficienti e i possibili abusi sono perseguiti con sanzioni appropriate e severe.

La senatrice D'ALESSANDRO PRISCO considera rilevanti le preoccupazioni espresse sia dal relatore, sia da altri senatori e tuttavia sottolinea l'esigenza di bilanciare l'interesse a sviluppare la pratica dei trapianti, al fine di salvare un numero crescente di vite umane e quello di tutelare il rispetto della volontà degli individui. In una tendenza largamente condivisa ad agevolare il ricorso alle tecniche di trapianto, il testo in esame contiene sufficienti garanzie per la tutela della volontà individuale, che potrebbero essere ulteriormente precisate e orientate nel decreto del Ministro della sanità previsto dal disegno di legge. In tal senso dovrebbe essere formulato, a suo avviso, il parere della Commissione.

Il senatore PASTORE rileva che l'articolo 4, comma 4, lettera a) contiene una disposizione non derogabile in forza del comma 5 dello stesso articolo, relativo a una diversa manifestazione di volontà.

Il presidente VILLONE replica che la possibilità di manifestare una volontà diversa, è prevista, in via generale, nell'articolo 5.

Il relatore PARDINI ribadisce la propria critica alla complessità estrema del sistema prefigurato dal testo in esame, anche per i molteplici rinvii ad altre fonti normative. Ad esempio, ritiene improprio ed eccessivo l'obbligo di dimostrare l'avvenuta notifica da parte di uffici pubblici a ciascun cittadino circa la possibilità di manifestare il proprio consenso all'espianto: si tratta, infatti, di adempimenti molto onerosi, che potrebbero vanificare l'applicazione della normativa nel senso perseguito.

La senatrice PASQUALI osserva che l'articolo 4, al comma 5, prevede una possibilità di revoca, nella forma più semplice, solo per la volontà presunta.

Il senatore PELLEGRINO esprime una perplessità di principio sulla razionalità del sistema ed evoca anche una questione di competenza, poiché nel disegno di legge sono coinvolte valutazioni sui diritti della personalità che afferiscono alla competenza primaria della Commissione affari costituzionali. Osserva, quindi, che la questione investe direttamente le manifestazioni di ultima volontà, che nella tradizione legislativa e giuridica hanno sempre una forma sufficientemente circostanziata; poiché si tratta in sostanza di atti di disposizione del proprio corpo per il momento successivo al decesso, il disegno di legge tende a rovesciare il principio del consenso, considerandolo presunto salva diversa volontà contraria, manifestamente espressa. L'operazione logica che viene così realizzata rivela dunque una certa ipocrisia normativa che suscita seri dubbi di razionalità e dunque di legittimità costituzionale.

Il presidente VILLONE ricorda che la questione di competenza fu sollevata in materia nel corso della precedente Legislatura e risolta a favore della Commissione sanità. Reputa inopportuno, inoltre, riproporre la questione in fase di terza lettura. Quanto ai problemi di legittimità costituzionale, ritiene preferibile accogliere le indicazioni formulate dal relatore, per un parere positivo integrato da osservazioni relative alla complessità eccessiva del testo, da temperare con la normativa di attuazione, in modo che essa favorisca, in particolare, una libertà piena nelle manifestazioni di volontà, da non condizionare in un senso o nell'altro. Quanto alle obiezioni del senatore Pellegrino, esse hanno un contenuto più radicale, ma sembrano ormai intempestive.

Il relatore PARDINI osserva a sua volta che il testo modificato dalla Camera dei deputati comprende anche la normativa sull'organizzazione pubblica per le attività di trapianto terapeutico, che sono senz'altro di competenza della Commissione sanità.

Secondo il senatore ROTELLI, occorre comunque sottolineare, nel parere, il carattere estremamente complesso del testo normativo.

Consente il presidente VILLONE.

Sulla proposta di parere avanzata dal relatore e precisata dal Presidente, la Commissione si pronuncia positivamente, con l'astensione del senatore Pellegrino.

(3599) Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale

(Parere su emendamenti alla 6^a Commissione: seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame degli emendamenti trasmessi dalla Commissione di merito, sospeso nella seduta pomeridiana del 18 febbraio.

Il relatore ANDREOLLI riassume i termini dell'esame svolto sino-
ra, proponendo in particolare un parere favorevole sull'emendamento
10.0.50 e sull'emendamento diretto a modificare la rubrica dell'articolo
10, escludendo il ricorso alla locuzione «federalismo fiscale». Propone
un parere favorevole anche sull'emendamento 10.100, mentre ritiene
preferibile non modificare tale emendamento con i subemendamenti che
vi sono riferiti. Quanto all'emendamento concernente l'istituzione di
nuove case da gioco, propone un parere di nulla osta, con la raccoman-
dazione di verificare puntualmente la compatibilità della normativa con
l'assetto sistematico dell'ordinamento penale.

Secondo il senatore PINGGERA tale ultima questione appare risol-
ta positivamente alla luce della nota sentenza della Corte costituzionale
che aveva a suo tempo postulato un processo di liberalizzazione.

La Commissione accoglie le proposte di parere avanzate dal relato-
re, comprese quelle formulate nelle sedute precedenti.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Proposta di nomina del commissario straordinario dell'Ente autonomo esposi- zione universale di Roma (Ente EUR) (n. 92)

(Parere al Presidente del Consiglio dei Ministri: favorevole)
(L014 078, C01^a, 0004^a)

La relatrice D'ALESSANDRO PRISCO riferisce brevemente sul
curriculum del candidato alla nomina, un imprenditore del settore alber-
ghiero che ha avuto numerosi incarichi manageriali e ha ricoperto im-
portanti cariche societarie. Propone quindi un parere favorevole.

Partecipano alla votazione a scrutinio segreto i senatori: AN-
DREOLLI, BUCCIARELLI, D'ALESSANDRO PRISCO, ELIA, FISI-
CHELLA, LUBRANO DI RICCO, MARCHETTI, MURINEDDU (in
sostituzione del senatore Besostri), PASQUALI, PASTORE, PELLE-
GRINO, PIATTI (in sostituzione del senatore Guerzoni), PINGGERA,
ROTELLI e VILLONE.

La proposta di parere risulta approvata.

Schema di regolamento recante organizzazione e funzionamento dell'Ufficio nazionale per il servizio civile e la collaborazione per le Regioni (n. 390)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 8, com-
ma 3, della legge 8 luglio 1998, n. 230: favorevole con osservazioni)
(R139 b00, C01^a, 0031^a)

Riferisce la senatrice D'ALESSANDRO PRISCO sullo schema di
regolamento il quale, in osservanza della legge n. 230 del 1988, trasferi-
sce alla Presidenza del Consiglio le competenze prima esercitate dal Mi-
nistero della difesa. Illustra quindi il contenuto dei singoli articoli osser-
vando che l'apparato amministrativo complessivamente considerato ap-
pare caratterizzato da una certa complessità. Ravvisa poi l'opportunità

che il Ministro per la solidarietà sociale possa intervenire già in fase di programmazione degli interventi e non solo in via successiva come previsto dagli articoli 3 e 10. Tale Ministro infatti conosce meglio di altri, in virtù delle proprie competenze, le esigenze del settore. A proposito dell'articolo 6, segnala la possibilità di ridurre il termine di 120 giorni previsto al comma 1, onde consentire un arco temporale più esteso per le operazioni successive. Al comma 2 dello stesso articolo potrebbe essere di conseguenza stabilita una data certa immediatamente successiva alla scadenza di cui al comma 1. Auspica altresì che nella fase di passaggio delle competenze non intervengano inerzie ingiustificate o sovrapposizioni di compiti tra il Ministero della difesa e la Presidenza del Consiglio. Riguardo agli organici previsti, ricorda che la legge aveva previsto un solo dirigente generale, mentre lo schema di regolamento comprende due dirigenti del massimo livello, sollevando così anche una questione di funzionalità. Suggestisce pertanto di tenere fermo un solo dirigente generale a capo dell'Ufficio, nell'ambito tuttavia di un numero invariato di personale direttivo. Informa infine che alcune delle osservazioni formulate dalla Commissione difesa vanno nel senso da lei esposto, rilevando tuttavia, a proposito dell'intitolazione del provvedimento, che non appare del tutto appropriato un richiamo esplicito all'obiezione di coscienza, tenuto conto che il servizio civile viene prestato anche da quanti non rivestono la qualità di obiettori.

Il presidente VILLONE osserva che la menzione del Ministro per la solidarietà sociale appare giustificata all'articolo 2, comma 3, lettera a), essendo opportuno espungere invece il riferimento alle intese che compare in più punti del provvedimento.

Il senatore PINGGERA chiede a sua volta che all'articolo 10, comma 1, siano espressamente indicate anche le province autonome di Trento e Bolzano.

Il sottosegretario MINNITI fa presente che tale richiamo compare nel comma successivo. I senatori PINGGERA e ANDREOLLI reputano tuttavia preferibile ripetere tale formulazione al comma 1, tenuto conto che gli uffici del Commissario di Governo sono situati nei capoluoghi delle predette province.

Il senatore ROTELLI critica la formulazione del titolo dello schema di regolamento e richiama l'attenzione sull'uso improprio che nell'articolato si compie della terminologia giuridica, generica ed imprecisa.

Il presidente VILLONE fa proprio l'invito del senatore Rotelli ad una maggior coerenza e precisione di linguaggio.

La Commissione quindi approva una proposta di parere favorevole con le osservazioni formulate dalla relatrice ed emerse nel corso del dibattito.

La seduta termina alle ore 16,30.

369^a Seduta (notturna)

Presidenza del Presidente
VILLONE

Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Vigneri.

La seduta inizia alle ore 21,10.

IN SEDE REFERENTE

(3812) *Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, di approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati*

(288) *LA LOGGIA ed altri – Abolizione della quota proporzionale per l'elezione della Camera dei deputati e attribuzione di tutti i seggi con il sistema uninominale a un turno*

(1006) *PIERONI ed altri – Modifiche ed integrazioni alle norme per l'elezione della Camera dei deputati*

(1323) *MILIO – Abolizione della quota proporzionale per l'elezione della Camera dei deputati e attribuzione di tutti i seggi con il sistema uninominale maggioritario a un turno*

(1935) *COSSIGA – Modifiche e integrazioni alle norme per la elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica*

(2023) *BESOSTRI e MURINEDDU – Nuova disciplina dell'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica con la previsione del sistema elettorale a doppio turno*

(3190) *FORCIERI ed altri – Riforma del sistema elettorale del Parlamento*

(3325) *PASSIGLI – Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati*

(3476) *DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE – Introduzione del doppio turno nei collegi uninominali*

(3621) *MAZZUCA POGGIOLINI – Norme per la modifica dei sistemi elettorali mediante l'introduzione di collegi binominali*

(3628) *LA LOGGIA ed altri – Modifiche al testo unico delle leggi recante norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361*

(3633) *PIERONI ed altri – Modifiche ed integrazioni al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, per l'introduzione del doppio turno di coalizione*

(3634) PIERONI e LUBRANO DI RICCO - Modifiche ed integrazioni al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, per l'introduzione del doppio turno di coalizione

(3689) CÒ ed altri - Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Il presidente VILLONE comunica che per la seduta in corso sono iscritti a parlare, nell'ordine, i senatori Zanoletti, Russo Spena, Antonino Caruso, Lago, Demasi, Azzollini, Cozzolino, Baldini, Manara, Bettamio, Mantica e Sella di Monteluca.

Il senatore ZANOLETTI ricorda che il sistema democratico può avere una configurazione assembleare o strutturarsi nella forma della rappresentanza. In quest'ultimo caso, la delega può soffrire dell'assenza di controlli efficaci, anche se il voto a scadenza periodica garantisce comunque una forma di controllo da parte degli elettori. In ogni caso, anche nel sistema assembleare possono verificarsi forme di prevaricazione, manipolazione o imposizione autoritaria. D'altra parte, si osserva da taluni che quella del voto è sovente una scelta non razionale ma determinata da fattori anche casuali o emotivi. Si rinviene comunemente nel rapporto di fiducia tra elettori ed eletti la ragione fondante del voto, un atto al quale peraltro gli aventi diritto spesso si sottraggono, come dimostra il recente fenomeno dell'astensionismo. I dati più recenti rivelano una diffusa disapprovazione verso i partiti e le istituzioni democratiche, in parte dovuta ai sistemi di voto, ma in parte più rilevante ai comportamenti politici, che spesso sono contrassegnati da trasformismo e incoerenza rispetto agli impegni elettorali. A partire dalle istituzioni più vicine al territorio fino alle assemblee elettive nazionali, l'importanza del sistema di rappresentanza è comunque rilevante, ciò che conferma l'importanza delle scelte di voto. Ma un altro rilevante motivo proprio delle scelte di voto è da riferire alla possibilità di orientare e influenzare le scelte di governo e di amministrazione, anche in ragione delle pressioni esercitate dai gruppi di appartenenza, di natura anche economica e sociale. Il voto, quale risultato di variabili molteplici, si modifica nel tempo anche nella sua relativa stabilità, influenzata dall'evoluzione nell'assetto dei partiti e nella relativa dislocazione, ma anche della variabilità di alcune componenti sociali, come il sesso, il grado di istruzione e le condizioni economiche di ciascuno. Questi ultimi fattori, in tempi lontani assunti anche come presupposto dell'elettorato attivo, sono stati poi rimossi, sul piano legislativo, con la conquista del suffragio universale. Nel secondo dopoguerra in Italia si è affermato un sistema elettorale proporzionale, che in astratto è senz'altro il migliore in termini di rappresentanza e ha corrisposto adeguatamente alla complessità sociale. Nel discutere sulla opportunità di estendere il sistema maggioritario, non si

possono dimenticare i pregi del sistema proporzionale, entrato in crisi per gli abusi compiuti dai partiti politici.

La necessità di una riforma non può comunque giustificare la proposta del Governo, che appare impropria e avulsa da un contesto coerente di riforme e anticipa l'esito di un *referendum*, che va invece approvato senza soluzioni pregiudicate.

Il senatore RUSSO SPENA rileva il carattere superfluo della discussione in corso, specie dopo il riconoscimento dei difetti gravi propri del disegno di legge del Governo da parte di autorevoli esponenti della maggioranza, come i senatori Elia e Salvi. Confermata l'opposizione della sua parte politica al quesito abrogativo in materia elettorale, la sua critica si rivolge con eguale energia all'iniziativa del Governo, che peraltro sembra già abbandonata dalla stessa maggioranza. Il dissenso dalla proposta del Governo è fondato anzitutto su una critica di legittimità, che coinvolge la partecipazione dei partiti in quanto tali alla competizione elettorale, i principi di libertà e uguaglianza del voto (contraddetti dall'obbligo di un voto alternativo, con effetti divergenti), la possibilità – ammessa dal sistema anche se remota in concreto – di un consenso esteso ma privo di rappresentanza.

D'altra parte, una volta che l'esperienza ha già dimostrato l'inadeguatezza del sistema elettorale maggioritario ad assicurare la governabilità e la semplificazione dell'assetto politico, occorre valutare con attenzione le qualità di un sistema elettorale sul modello di quello tedesco, che garantisce a un tempo rappresentatività e governabilità. Quel sistema, infatti, ha dato le prove migliori anche per la stabilità istituzionale e politica, mentre in Gran Bretagna si discute di riforme elettorali in un senso ben diverso dal segno demagogico impresso invece alla discussione italiana.

Anche nel caso di una prevalenza dei consensi al quesito abrogativo nel prossimo *referendum*, a suo avviso non sarebbe impedito al legislatore di orientarsi verso un sistema elettorale diverso. Quanto al progetto di legge del Governo, giustificato dal ministro Amato con il proposito di rafforzare il legame di coalizione mantenendo l'identità dei partiti, anche al fine di prevenire derive plebiscitarie, esso tuttavia contraddice il citato proposito, pienamente condivisibile. La previsione di un doppio turno eventuale con ballottaggio a due insieme a una quota molto limitata di elezione in ragione proporzionale, infatti, determinerà nel suo insieme la cancellazione di fatto di ogni funzione politica dei partiti, e successivamente la loro stessa scomparsa come associazioni organizzate.

È un sistema, inoltre, che non consente alcuna verifica sulla rappresentatività dei partiti e favorisce aggregazioni strumentali e artificiali. Si tratta, dunque, di una impostazione profondamente errata e non accettabile, che impone intanto un rifiuto di principio del cosiddetto diritto di tribuna, laddove allora sarebbe preferibile la competizione nei collegi, anche a costo di rimanere privi di rappresentanza.

Il senatore CARUSO Antonino premette che il proprio intervento non è puramente ostruzionistico, ma ambisce a testimoniare il dissenso

della sua parte politica rispetto ad una proposta sconveniente per le modalità e per la sua provenienza. Sostiene che una riforma elettorale difficilmente può scaturire da un *referendum*, ma meglio da un confronto tra maggioranza ed opposizione; in questo contesto il Governo non dovrebbe svolgere un ruolo propositivo, come invece nella specie è accaduto. Da tempo l'elettorato manifesta segni di disaffezione e questa vicenda fornisce in proposito un incentivo. Occorre innanzitutto procedere alla consultazione del 18 aprile e solo in un momento successivo bisogna mettere mano alla riforma, senza trascurare la possibilità di addivenire a nuove elezioni sulla base della normativa così eventualmente modificata dal *referendum*. Critica quindi il progetto del Governo, perché il riparto dei seggi tra sistema maggioritario e diritto di tribuna può non rispecchiare il numero effettivo dei suffragi raccolti, potendo accadere che una minoranza di elettori scelga la maggioranza dei rappresentanti. Non è quindi escluso il rischio di una censura di legittimità costituzionale, mossa sotto i profili della eguaglianza e della libertà del voto. Rileva infine che i progetti di legge del Governo, prevedendo un secondo turno di votazione, implicano un maggior onere finanziario che andava quantificato e coperto, non ritenendo appaganti le spiegazioni fornite in contrario.

Dichiarato decaduto il senatore Lago, interviene il senatore DEMASI in sostituzione del senatore Bucciero precisando subito che le proprie considerazioni hanno invece una finalità ostruzionistica, per quanto non diffuse. Il dibattito si svolge complessivamente alla luce di una scarsa concretezza. Gli risulta che il confronto tra maggioranza ed opposizione era in corso in modo pacato, quando sono state presentate le iniziative precipitose del Governo. Si poteva invece attendere tranquillamente l'esito del *referendum* ed il progetto in discussione non appare nemmeno idoneo a superare le difficoltà riscontrate sotto il profilo della carenza di governabilità, condizione che ha danneggiato in buona sostanza tutte le formazioni politiche. Insiste sulla necessità di sospendere l'esame in attesa della celebrazione del *referendum*, tanto più che i testi in esame sono lacunosi e per molti versi criticabili.

Il presidente VILLONE fa osservare che i progetti del Governo possono essere modificati senza necessariamente stravolgerne l'impostazione. Al loro miglioramento coopera, con contributi critici, la stessa opposizione.

Il senatore DEMASI aggiunge di volersi riservare un giudizio complessivo sulle eventuali, ulteriori proposte in merito.

Il senatore AZZOLLINI manifesta l'orientamento del Gruppo di Forza Italia, affermando anzitutto l'indefettibile prerogativa del Parlamento nel legiferare. D'altra parte, altrettanto indefettibile è la potestà abrogativa del corpo elettorale, quando è convocato un *referendum*. Considera assai inopportuna, dunque, l'iniziativa assunta dal Governo in materia elettorale, anche perché una riforma elettorale approvata da una

maggioranza non estesa non è mai foriera di buoni risultati elettorali proprio per quanti l'hanno voluta e deliberata.

In presenza di un atteggiamento disponibile, da parte della maggioranza, verso una revisione significativa della proposta avanzata del Governo, i termini della discussione potrebbero assumere una configurazione nuova, purché l'impostazione della riforma non sia fondata sull'interesse elettorale della maggioranza. In particolare, il testo in esame non risolve il problema della governabilità, perché postula la possibilità di aggregazioni marginali e determinanti. Tale questione sembra risolta, dalla maggioranza, in funzione esclusiva del proprio interesse a cooptare formazioni marginali e ciò suscita la legittima critica dell'opposizione.

Il contesto istituzionale, inoltre, è immutato, con un Presidente della Repubblica eletto in Parlamento e un Presidente del Consiglio che deve avere la fiducia delle Camere e può cambiare nel corso della legislatura.

È un sistema elettorale, quello proposto dal Governo, che tutela la capacità di condizionamento delle formazioni minori e non risolve i problemi più rilevanti. Tanto vale, dunque, affrontare serenamente il *referendum* e attendere successivamente alla elaborazione di una legge coerente al suo esito.

Il senatore COZZOLINO ritiene necessaria una partecipazione estesa dei senatori alla discussione, già in Commissione, sulla riforma elettorale, che coinvolge il ruolo primario di ciascun parlamentare. Nel proposito di contribuire positivamente alla discussione, osserva che il *referendum* già convocato impone una riflessione sui rapporti di interferenza tra strumenti di democrazia diretta e di democrazia rappresentativa.

La proposta di riforma sottoposta al Parlamento anticipa il responso popolare sul quesito abrogativo e ciò appare quanto mai inopportuno; il sistema proposto, inoltre, manifesta gravi difetti, anche di legittimità, soprattutto quanto alla scelta obbligata tra due forme di voto alternative, con effetti divaricati. Un ulteriore problema di legittimità riguarda la prescrizione costituzionale circa la suddivisione del territorio in circoscrizioni elettorali, mentre lo stesso sistema esige una successiva revisione dei collegi e non consente la convocazione immediata di nuove elezioni.

È opportuno, dunque, acquisire dal Ministro dell'interno eventuali valutazioni preventive sulla ridefinizione dei collegi elettorali, consultando in proposito i soggetti più qualificati in materia sotto i molteplici aspetti in cui essa può essere considerata.

Senza addentrarsi in dettagli tecnici, rileva comunque la necessità di assecondare il processo di cambiamento in corso da alcuni anni, in modo da corrispondere alle attese legittime dei cittadini. Queste consistono nella richiesta di maggiore governabilità e minore frammentazione politica, semplificando le scelte tra opzioni alternative, per influire efficacemente sull'indirizzo politico. D'altra parte, la stessa riforma delle istituzioni è possibile solo in base a un'intesa limpida tra tutte le maggiori componenti politiche.

La scelta finora perseguita dalla maggioranza, invece, è ispirata evidentemente alla tutela di interessi di parte. Il testo proposto dal Governo, inoltre, ha una configurazione estremamente complessa, tale da risultare incomprensibile e favorire ulteriormente l'astensionismo. Ribadisce, dunque, il dissenso di Alleanza nazionale del disegno di legge del Governo.

Il senatore BETTAMIO sostiene che nessun bipolarismo è in grado di assicurare la stabilità politica senza che si adottino regole di comportamento ispirate da un senso di responsabilità verso gli elettori. La caduta delle ideologie totalizzanti ha favorito un dibattito politico più aperto e concreto. Lo stesso principio nazionale ha perduto il suo originario carattere modernizzante. I temi economici hanno di conseguenza assunto una maggiore importanza con una determinazione del ruolo dello Stato. È modificato il modo di fare politica, è mutato il modello del partito di massa, lo scontro politico si è più personalizzato. Cambiamenti sono intervenuti anche nel campo dell'osservanza religiosa, con la fine del partito confessionale. In questo quadro, nel nostro paese non è mancata una borghesia, ma piuttosto una cultura borghese. Passando ad esaminare le iniziative del Governo in materia elettorale, rileva che esse racchiudono il rischio di alimentare il trasformismo. La sua parte politica propone invece un sistema imperniato su un turno unico di votazione, con il superamento della quota proporzionale. Ritiene che questa indicazione rappresenti una valida base di discussione, in grado di reagire in modo efficace alla prassi delle desistenze e dei ribaltoni.

In assenza del senatore Manara, il PRESIDENTE dà la parola al senatore Mantica.

Il senatore MANTICA dichiara di non apprezzare l'ingegneria istituzionale fine a se stessa, in quanto alla politica spetta comunque la priorità. Un eccesso di tecnicismo allontana poi l'opinione pubblica. La sua parte politica aveva da tempo ritenuto più adatta un'Assemblea costituente per perseguire un disegno organico di riforma, anche in campo elettorale. L'idea della Commissione bicamerale è stata alla fine accolta, pur con delle riserve, perché giudicata come l'unica realizzabile. In quella sede però non si è riusciti ad innalzare il tono del confronto. Soffermandosi quindi sul ruolo dei partiti, rileva che il loro ruolo è stato per più aspetti messo in crisi, ma essi non vanno demolizzati ed occorre introdurre regole precise per il loro finanziamento in modo da scoraggiare il trasformismo. Si dichiara poi favorevole ad una legge elettorale maggioritaria e dissente rispetto a quella visione che assegna ai partiti una mera funzione di comitati elettorali. Nella società italiana sono in atto mutamenti profondi ai quali non è possibile fornire risposte tradizionali. In ogni caso una riforma elettorale va completata con una modificazione della forma di Governo. Richiamato poi l'elezione diretta del Sindaco, che la sua parte politica ha salutato come un mutamento positivo, ritiene che il *referendum* indetto per il 18 aprile rappresenta una provocazione nei confronti delle Camere e l'opposizione del suo Gruppo

alla prosecuzione dell'esame mira ad impedire forzature da parte della maggioranza. Non si punta comunque ad uno scontro in quanto tale, ma il confronto realistico potrà riprendere in un momento successivo.

Il senatore Sella di Monteluca è dichiarato decaduto dalla facoltà di intervenire nella fase attuale della discussione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 23,45.

BILANCIO (5ª)

MARTEDÌ 2 MARZO 1999

183ª Seduta*Presidenza del Presidente*
COVIELLO

Interviene il Sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica Giarda.

La seduta inizia alle ore 15,40.

*IN SEDE CONSULTIVA***(3599) Emendamenti al disegno di legge: Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale**

(Parere alla 6ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio. Parere relativamente agli emendamenti ed ai subemendamenti all'articolo 10: in parte favorevole, in parte favorevole condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte contrario ai sensi della medesima norma costituzionale)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 24 febbraio 1999.

Il relatore PASQUINI, dopo aver ricordato l'opportunità di rideterminare le aliquote di compartecipazione dell'IRPEF, oltre che per la soppressione dei trasferimenti erariali anche in relazione agli oneri derivanti dalle funzioni trasferite, osserva che sono stati presentati numerosi subemendamenti all'emendamento 10.100 del Governo in materia di federalismo fiscale, in relazione al quale segnala che l'emendamento 12.0.300 esplicita la copertura finanziaria di alcune disposizioni in esso contenute. Per quanto di competenza, segnala gli emendamenti 10.100/4, 10.100/8, 10.100/10, 10.100/13, 10.100/23, 10.100/28, 10.100/42, 10.100/43, 10.6, 10.18, 10.0.2, 10.0.3, 10.0.4, 10.0.5, 10.0.6 e 10.0.8 che comportano maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato senza prevedere una idonea copertura.

Per ciò che concerne gli emendamenti 10.100/21, 10.100/22, 10.100/39 e 10.5 la clausola di salvaguardia finanziaria dovrebbe essere estesa a garanzia degli equilibri finanziari degli enti locali, osservando che occorrerebbe chiarire cosa si intende per incremento percentuale

medio della pressione fiscale in relazione ai redditi prodotti; in relazione agli emendamenti 10.100/41 e 10.100/44, al fine di valutare la congruità della copertura, occorrerebbe acquisire indicazioni in ordine alla quantificazione degli effetti finanziari. È opportuno, infine, acquisire la valutazione delle Finanze in ordine al comma 4 dell'emendamento 10.0.1.

È stato, inoltre, trasmesso un ulteriore emendamento all'articolo 3, in relazione al quale non vi sono rilievi da formulare.

Il senatore MORANDO fa presente, in relazione all'emendamento 10.100, che la previsione di soppressione dei trasferimenti erariali non riguarda, ai sensi del comma 1 lettera a), il finanziamento degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico; risulta, quindi che tali enti sono finanziati da trasferimenti erariali sia per l'attività di ricerca, che per quella assistenziale. Sollecita il Governo a fornire indicazioni in ordine alle motivazioni di tale previsione, tenuto conto che l'attività assistenziale degli IRCCS è di stretta competenza regionale.

Il sottosegretario GIARDA esprime avviso contrario sugli emendamenti 10.100/4, 10.100/8, 10.100/10, 10.100/13, 10.100/23, 10.100/28, 10.100/42, 10.100/43, 10.6, 10.18, 10.0.2, 10.0.3, 10.0.4, 10.0.5, 10.0.6, 10.0.8, 10.5 e 10.0.1, in quanto comportano maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In relazione ai subemendamenti 10.100/41 e 10.100/44, esprime avviso contrario, pur precisando che la quantificazione dell'onere risulta corretta. Per ciò che concerne gli emendamenti 10.100/21, 10.100/22 e 10.100/39, dichiara non opportuno consentire alle regioni la definizione delle basi imponibili e delle aliquote delle imposte erariali, in quanto ciò comporterebbe rilevanti difficoltà applicative e renderebbe non confrontabili i dati relativi a regioni e a esercizi diversi; condivide le osservazioni del relatore in ordine agli effetti negativi sugli enti locali. Propone, infine, di rinviare l'esame dell'emendamento 3.100, al fine di acquisire le valutazioni del Ministero delle finanze.

Il senatore AZZOLLINI fa presente che le osservazioni del relatore in merito ai subemendamenti 10.100/21, 10.100/22 e 10.100/39 appaiono condivisibili limitatamente alle considerazioni relative ai bilanci degli enti locali.

Il relatore PASQUINI propone, quindi, di esprimere parere di nulla osta sugli emendamenti trasmessi ad eccezione che sugli emendamenti 10.100/4, 10.100/8, 10.100/10, 10.100/13, 10.100/23, 10.100/28, 10.100/42, 10.100/43, 10.18, 10.0.2, 10.0.3, 10.0.4, 10.0.5, 10.0.6, 10.0.8, 10.5 e 10.0.1, per i quali il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Il parere di nulla osta sugli emendamenti 10.100/21, 10.100/22 e 10.100/39 è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento di una clausola di salvaguardia relativa agli equilibri finanziari degli enti locali, osservando peraltro che occorrerebbe chiarire più precisamente cosa si intende per incremento percentuale medio della

pressione fiscale in relazione ai redditi prodotti; il parere di nulla osta sull'emendamento 10.6 è altresì condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale, all'introduzione della previsione della soppressione compensativa dei trasferimenti erariali, al fine di escludere effetti finanziari negativi a carico del bilancio dello Stato. Propone inoltre di rinviare il parere sull'emendamento 3.100.

In relazione alle disposizioni relative al federalismo fiscale propone, inoltre, di inserire nel parere talune osservazioni emerse dal dibattito; sottolineando positivamente l'autonomia tributaria, seppure non impositiva, raggiunta dalle Regioni, nonché l'obiettivo di liberalizzazione graduale dei trasferimenti vincolati e il superamento del criterio della spesa storica ai fini perequativi, rileva che sarebbe opportuno prevedere in materia di perequazione aliquote differenziate di compartecipazione ai tributi per Regione, che tengano conto dei fabbisogni effettivi, del gettito del territorio e della solidarietà di sistema.

Poiché permangono incertezze sull'entità delle basi imponibili e delle compartecipazioni e ciò alimenta incertezze e rischi di riduzione delle risorse finanziarie previste, in un sistema a scarsa o nulla autonomia impositiva sarebbe, altresì, opportuno introdurre meccanismi di «equalizzazione» delle capacità fiscali per abitante, corretti da variabili non controllabili dai governi regionali in materia di capacità fiscale o di fabbisogni di spesa. Sarebbe necessario, inoltre, definire l'aliquota di compartecipazione all'IRPEF da parte dei comuni in modo tale da comprendere il costo delle funzioni ad essi trasferite e la soppressione dei trasferimenti erariali.

Valutando positivamente il meccanismo introdotto di monitoraggio e controllo delle prestazioni sanitarie ai cittadini di ogni Regione, sarebbe auspicabile che i controlli non venissero effettuati in modo unilaterale, ma in accordo con le Regioni e consentendo a quelle più efficienti di decidere in autonomia i servizi da offrire.

La Sottocommissione accoglie la proposta di parere formulata dal relatore e delibera di rinviare l'esame dell'emendamento 3.100.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,20.

FINANZE E TESORO (6^a)

MARTEDÌ 2 MARZO 1999

232^a Seduta*Presidenza del Presidente*

ANGIUS

*Interviene il sottosegretario di Stato per le finanze Vigevani.**La seduta inizia alle ore 15,25.**IN SEDE REFERENTE***(3599) Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana di giovedì 25 febbraio.

Il Presidente ANGIUS ricorda che sono stati approvati gli emendamenti riferiti agli articoli 1 e 2 e illustrati tutti gli emendamenti agli articoli 3 e 4. Poichè occorre attendere il parere della 5^a Commissione permanente sull'emendamento 3.100, presentato dal relatore, egli propone l'accantonamento degli emendamenti riferiti all'articolo 3.

In conseguenza del parere contrario espresso, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, dalla 5^a Commissione permanente sugli emendamenti riferiti agli articoli da 5 a 9, il Presidente ANGIUS dichiara inammissibili, perchè sprovvisti della prevista copertura finanziaria, gli emendamenti 5.6, 5.9 (lettera b), 5.12, 5.18 (comma 1-bis), 5.26, 5.27, 5.31, 5.33, 5.34, 5.35, 5.36, 5.37, 7.0.8 e 8.0.1.

Il parere di nulla osta sull'emendamento 5.100 è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'approvazione dell'emendamento 10.100.

Sugli emendamenti 5.7, 5.8 e 5.10 il parere di nulla osta è condizionato, sempre ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento delle parole «di carattere ausiliario», dopo le parole «società strumentali».

Poichè, come detto, la 5^a Commissione ha condizionato il parere favorevole all'emendamento 5.100, sostitutivo dell'articolo 5, all'approvazione dell'emendamento 10.100, il Presidente propone di accantonare anche gli emendamenti riferiti all'articolo 5.

Non facendosi osservazioni, vengono quindi accantonati gli emendamenti riferiti agli articoli 3 e 5.

Non essendo stati presentati emendamenti all'articolo 4, si passa quindi all'esame degli emendamenti volti ad aggiungere un ulteriore articolo dopo l'articolo 4, il cui testo è stato pubblicato nel resoconto del 24 febbraio scorso.

Il relatore BONAVITA chiede ai presentatori di ritirare l'emendamento 4.0.2, facendo presente che la materia è affrontata in un regolamento ministeriale di prossima emanazione.

Anche il sottosegretario VIGEVANI conferma che la questione è in via di definitiva soluzione con l'emanazione di un apposito regolamento ministeriale.

La senatrice THALER AUSSERHOFER, pur prendendo atto della dichiarazione del rappresentante del Governo, sollecita l'emanazione del provvedimento richiamato, che avrebbe dovuto già essere emanato, sottolineando come l'incertezza sulle modalità di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, relativamente ai servizi di nettezza urbana o alla raccolta di rifiuti solidi urbani, crei grossi disagi agli enti locali. Ritira quindi l'emendamento 4.0.2.

Viene poi dichiarato decaduto, per assenza del proponente, l'emendamento 4.0.4.

Si passa quindi all'unico emendamento soppressivo dell'articolo 6.

Il Presidente dichiara decaduto per assenza del proponente l'emendamento 6.1.

Accogliendo l'invito del Relatore e del rappresentante del Governo, la senatrice THALER AUSSERHOFER ritira l'emendamento 6.0.1.

Non essendo stati presentati emendamenti riferiti all'articolo 7, si passa all'esame di emendamenti volti ad aggiungere un ulteriore articolo dopo l'articolo 7.

Si dà per illustrato l'emendamento 7.0.1.

Il senatore ROSSI illustra congiuntamente gli emendamenti 7.0.2 e 7.0.3, finalizzato, il primo, a prevedere una diversa qualificazione del reato tributario, nel caso di errata indicazione della deduzione in materia

di imposta locale sui redditi e il secondo a prevedere l'estinzione del reato, tramite il pagamento della somma oggetto di rettifica, ai sensi dell'articolo 4 della legge 10 luglio 1982, n. 429, nel caso i fatti siano stati causati da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle disposizioni normative.

Sugli emendamenti 7.0.4 e 7.0.5 la senatrice THALER AUSSE-RHOFER fa preliminarmente presente che essi furono presentati prima dell'emanazione del decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, recante disposizioni integrative del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, concernenti la revisione della disciplina dei centri di assistenza fiscale.

L'articolo 4 di tale decreto legislativo abroga, tra l'altro, i commi 21 e 13-bis dell'articolo 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413 oggetto degli emendamenti in discussione: ragion per cui ella ritira gli emendamenti 7.0.4 e 7.0.5 preannunziandone peraltro una riformulazione per l'Assemblea, riferita alle nuove norme: a suo giudizio, la materia della competenza dei CAF e, correlativamente, dei professionisti in materia tributaria sulle dichiarazioni dei redditi, deve essere necessariamente approfondita e rivista. L'oratrice, infatti, critica la scelta di espropriare i professionisti della competenza a verificare formalmente i cosiddetti modelli «730», affidati esclusivamente ai centri di assistenza fiscale, sottolineando il rischio di perdere l'apporto, sicuramente necessario, di esperienza e professionalità garantito dai professionisti. Chiede quindi al Relatore e al Sottosegretario di esprimersi su tale problematica.

Rinuncia, invece, ad illustrare gli emendamenti 7.0.6 e 7.0.7.

Sull'emendamento 7.0.1, di contenuto identico all'emendamento 7.0.2, il RELATORE e il sottosegretario VIGEVANI invitano i presentatori al ritiro, non condividendo un intervento in materia di reati tributari.

In sede di dichiarazione di voto, il senatore BOSELLO fa presente che gli emendamenti prevedono una diversa qualificazione, dal punto di vista penale, di comportamenti rilevanti in campo tributario: in particolare, è piuttosto controversa l'affermazione che, per l'errata indicazione delle deduzioni in materia di imposta locale sui redditi si incorra nel reato di frode fiscale. Preannuncia quindi il proprio voto favorevole sugli emendamenti 7.0.1 e 7.0.2.

Il Presidente dichiara decaduto per assenza dei proponenti l'emendamento 7.0.1.

Posto ai voti, viene quindi respinto l'emendamento 7.0.2.

Il relatore BONAVITA e il sottosegretario VIGEVANI esprimono parere contrario sull'emendamento 7.0.3, anch'esso riferito a reati di carattere tributario.

In sede di dichiarazione di voto, interviene il senatore BOSELLO, il quale fa presente che il carattere esimente delle obiettive condizioni di

incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle disposizioni normative è già presente nell'ordinamento tributario. D'altro canto, tale materia viene affrontata con maggiore respiro nel provvedimento sulla depenalizzazione dei reati minori.

Il relatore BONAVITA concorda con quest'ultima considerazione del senatore Bosello, condividendo la sollecitazione ad affrontare organicamente la materia dei reati tributari nel contesto di un complessivo intervento di depenalizzazione. Invita quindi il senatore Rossi a ritirare l'emendamento 7.0.3.

Il senatore ROSSI ritira l'emendamento 7.0.3.

Sugli emendamenti 7.0.4 e 7.0.5 il relatore BONAVITA, prendendo atto del ritiro degli emendamenti, ritiene comunque opportuno affrontare la questione allorquando saranno predisposti gli schemi di decreti legislativi correttivi in materia di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.

Il sottosegretario VIGEVANI dichiara che la problematica della competenza degli iscritti agli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei consulenti del lavoro in tema di dichiarazione dei redditi è all'attenzione del Governo, che sta valutando le richieste avanzate da tali categorie. La predisposizione degli schemi di decreti legislativi correttivi in tema di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti potrà costituire l'occasione per riaffrontare tali questioni.

La senatrice THALER AUSSERHOFER prende atto delle dichiarazioni del rappresentante del Governo.

Accogliendo l'invito del Relatore e del sottosegretario VIGEVANI, la senatrice THALER AUSSERHOFER ritira poi gli emendamenti 7.0.6 e 7.0.7, così come gli emendamenti 12.0.47 e 12.0.48, di identico contenuto, ripresentati al disegno di legge in esame, ma originariamente già discussi in sede di esame del disegno di legge n. 3662, collegato alla legge finanziaria per il 1999.

Per quanto riguarda l'articolo 8 del disegno di legge, al quale non sono stati presentati emendamenti, il Presidente ANGIUS preannunzia che tale articolo dovrà essere eventualmente soppresso, in coordinamento con le votazioni relative all'emendamento 10.100, il cui comma 12 abroga le disposizioni della legge n. 662 del 23 dicembre 1996 che, invece, l'articolo 8 intendeva modificare.

Si passa quindi agli emendamenti riferiti all'articolo 9.

Viene dichiarato decaduto per assenza del proponente l'emendamento 9.1, soppressivo dell'articolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3599**Art. 6.**

Sopprimere l'articolo.

6.1

CO', CRIPPA, RUSSO SPENA

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

*(Modifica al decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600)*

1. All'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

“Le notizie ed i dati non adottati e gli atti, i documenti, i libri ed i registri non trasmessi in risposta agli inviti dell'ufficio possono essere presi in considerazione a favore del contribuente, ai fini dell'accertamento in sede amministrativa e contenziosa solamente nei casi in cui il contribuente possa far valere delle ragioni fondate per non aver adempiuto alle richieste degli uffici. Di ciò l'ufficio deve informare il contribuente contestualmente alla richiesta».

6.0.1

THALER AUSSERHOFER, PINGGERA, DONDEYNAZ

Art. 7.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

*(Disposizioni in materia di deduzioni
per l'imposta locale sui redditi)*

1. Nei confronti dei contribuenti che hanno ricevuto avvisi di accertamento relativi a rettifiche delle deduzioni di cui all'articolo 120 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di imposta locale sui redditi, e che abbiano effettuato l'accertamento con adesione, o che abbiano comunque pagato la maggiore imposta locale sui redditi rettificata, non si applica l'articolo 4 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429. I procedimenti penali in corso sono estinti».

7.0.1

COLLINO, PEDRIZZI

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

*(Disposizioni in materia di deduzioni
per l'imposta locale sui redditi)*

1. Nei confronti dei contribuenti che hanno ricevuto avvisi di accertamento relativi a rettifiche delle deduzioni di cui all'articolo 120 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di imposta locale sui redditi, e che abbiano effettuato l'accertamento con adesione, o che abbiano comunque pagato la maggiore imposta locale sui redditi rettificata, non si applica l'articolo 4 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429. I procedimenti penali in corso sono estinti».

7.0.2

ROSSI

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

*(Modifica al decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429,
recante disposizioni in materia di reati tributari)*

1. Al decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, il comma 2 dell'articolo 4 è sostituito dal seguente:

“2. Se i fatti previsti nelle lettere *a)*, *c)*, *d)*, *e)* ed *f)* del comma 1 sono di lieve entità si applica la pena di reclusione fino a sei mesi o della multa fino a lire cinque milioni. Se gli stessi fatti sono stati causati da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle disposizioni normative, e, in seguito ad avviso di accertamento dell'amministrazione finanziaria, il contribuente versa la somma rettificata, il pagamento estingue il reato».

7.0.3

ROSSI

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

1. Al comma 21 dell'articolo 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, anteporre le seguenti parole: “Gli iscritti agli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei consulenti del lavoro e”».

7.0.4

THALER AUSSERHOFER, PINGGERA, DONDEYNAZ

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

1. Al comma 13-*bis* dell'articolo 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, dopo le parole: “abbiano stipulato convenzioni”, inserire le seguenti: “con un iscritto agli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri o dei consulenti del lavoro o con una associazione o società tra i suddetti professionisti di cui all'articolo 5, comma 3, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 ovvero”.

Conseguentemente, al secondo periodo del comma 13-*bis*, sostituire le parole: “In entrambi i casi”, con le seguenti: “In ogni caso”.

Conseguentemente, al terzo periodo del comma 13-*bis*, dopo le parole: “Centri di assistenza”, inserire le seguenti: “o ai liberi professionisti per l'assistenza fiscale”».

7.0.5 THALER AUSSERHOFER, PINGGERA, DONDEYNAZ

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Riduzioni di sanzioni amministrative)

1. Le sanzioni amministrative previste dal comma 6 dell'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, sono ridotto ad 1/6».

7.0.6 THALER AUSSERHOFER, PINGGERA, DONDEYNAZ

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Inapplicabilità delle sanzioni in materia fiscale per violazioni formali)

1. Le violazioni formali, anche in concorso con violazioni sostanziali, che non determinano alcun danno erariale non danno luogo ad applicazione di alcuna sanzione.

2. Si ha un danno erariale quando la violazione formale comporta un minore ammontare di imposta o di imponibile».

7.0.7 THALER AUSSERHOFER, PINGGERA, DONDEYNAZ

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

1. È data facoltà ai comuni di applicare le disposizioni previste dal comma 9 dell'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, in legge 26 febbraio 1994, n. 133, in materia d'imposta comunale sugli immobili dal termine previsto per l'iscrizione al catasto dei fabbricati già rurali che non presentano più i requisiti di ruralità.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1999, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

7.0.8

THALER AUSSERHOFER, PINGGERA, DONDEYNAZ

Art. 8.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

1. A partire dal trentesimo anno dalla data di costruzione, gli autoveicoli e i motoveicoli destinati al trasporto di persone ed i ciclomotori, anche se successivamente reimmatricolati, non sono più soggetti al pagamento delle tasse automobilistiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, e successive modificazioni. I predetti veicoli sono soggetti, in caso di utilizzo sulla pubblica viabilità, ad una tassa di concessione governativa annuale di lire 40.000 per gli autoveicoli e di lire 20.000 per i motoveicoli. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 60 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di veicoli di interesse storico e collezionistico».

8.0.1

POLIDORO

Art. 9.

Sopprimere l'articolo.

9.1

CO', CRIPPA, RUSSO SPENA

Art. 12.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

(Riduzioni di sanzioni amministrative)

1. Le sanzioni amministrative previste al comma 6, dell'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 sono ridotte ad 1/6.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1999, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle finanze».

12.0.47

THALER AUSSERHOFER, PINGGERA, DONDEYNAZ

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

(Inapplicabilità delle sanzioni in materia fiscale per violazioni formali)

1. Le violazioni formali, anche in concorso con violazioni sostanziali, che non determinano alcun danno erariale non danno luogo ad applicazione di alcuna sanzione.

2. Si ha danno erariale quando la violazione formale comporta un minore ammontare di imposta o di imponibile.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1999, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle finanze».

12.0.48

THALER AUSSERHOFER, PINGGERA, DONDEYNAZ

ISTRUZIONE (7^a)

MARTEDÌ 2 MARZO 1999

278^a Seduta*Presidenza del Presidente*

OSSICINI

indi del Vice Presidente

ASCIUTTI

Interviene il sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione Delfino.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE DELIBERANTE

(932-B) Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

- e della petizione n. 534 ad esso attinente

(Seguito della discussione e rinvio)

Riprende la discussione, sospesa nella seduta del 18 febbraio scorso.

Il presidente OSSICINI, prima che si passi all'esame degli articoli, ricorda che oggetto dell'esame, ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento, sono solo le modifiche apportate dalla Camera dei deputati al testo approvato in prima lettura dal Senato. Nuovi emendamenti – precisa la stessa disposizione – possono essere presi in considerazione solo se si trovino in diretta correlazione con gli emendamenti introdotti dalla Camera dei deputati. Ne consegue che sono improponibili per estraneità all'oggetto dell'esame tutti gli emendamenti recanti nuove disposizioni, a meno che non siano direttamente collegati alle modifiche della Camera, nonchè gli emendamenti volti a modificare o integrare disposizioni già approvate nel medesimo testo dal Senato e dalla Camera.

Conseguentemente, sono improponibili gli emendamenti 1.5, 1.6, 1.1, 1.3, 1.7, 2.16, 2.15, 2.17, 2.22, 2.18, 2.1, 2.12, 2.2, 2.20, 2.24, 2.23, 2.25, 2.5, 2.27, 2.6, 2.11, 2.30, 2.0.1, 2.0.3, 2.0.2, 3.21, 3.17, 4.1, 4.2,

4.3, 5.2, 5.1, 6.1, 6.6, 6.2, 7.1, 7.2, 7.0.1, 8.2, 8.6, 8.1, 8.4, 10.3, 10.1, 10.4, 10.2, 11.2, 11.4, 11.25, 11.8, 11.5, 11.3, 11.6, 11.26, 11.7, 11.9, 11.15, 11.17, 11.10, 11.21, 11.12, 11.11, 11.13, 11.22 (che vengono comunque pubblicati in allegato al presente resoconto).

L'emendamento 3.3 ha natura di mero coordinamento.

L'emendamento 8.5, benchè relativo ad un comma non modificato dalla Camera, è ammissibile perchè in diretta correlazione ad una modifica apportata dalla Camera al comma precedente. Analogamente l'emendamento 11.23 è ammissibile perchè in diretta correlazione con il comma 15 dell'articolo 11, introdotto dalla Camera.

Avverte quindi che la 1^a Commissione ha espresso parere di nulla osta su tutti gli emendamenti; la 5^a Commissione, a sua volta, ha espresso parere di nulla osta su tutti gli emendamenti, tranne su quelli presentati dopo la riapertura del termine.

Si passa quindi all'esame dei seguenti due ordini del giorno riferiti al disegno di legge nel suo complesso:

«La 7^a Commissione del Senato,

in sede di discussione del disegno di legge n. 932-B, recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico,

considerato che:

l'attuazione dell'autonomia scolastica determina, per la sua complessità, un accrescimento delle esigenze di funzionamento;

per tale motivo ai presidi è stata riconosciuta la qualifica di dirigenti;

impegna il Governo:

a riconoscere al responsabile amministrativo una nuova e più appropriata qualifica correlata alle maggiori responsabilità e a disciplinare il rapporto di lavoro del responsabile amministrativo delle scuole in sede di contrattazione collettiva del comparto scuola».

0/932-B/19/7

BRIGNONE

«La 7^a Commissione del Senato,

in sede di discussione del disegno di legge n. 932-B, recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico;

considerata la necessità di regolare la situazione di precarietà dei docenti;

tenuto presente che la situazione professionale dei docenti di tirocinio delle scuole e degli istituti magistrali si è, in questi ultimi anni, aggravata determinando dispersione di competenze e professionalità,

impegna il Governo:

a sanare la situazione di questi docenti ammettendoli alla frequenza di corsi di riconversione profili abilitanti, in virtù dell'articolo

473 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, prevedendo un requisito minimo circa il servizio prestato come docenti di tirocinio, di almeno due anni di docenza;

a riconoscere che la riconversione più indicata risulta essere la microarea AD7 (36A-37A);

a far sì che l'abilitazione così conseguita consenta una opportuna mobilità profili, come ex articolo 473 già ricordato».

0/932-B/41/7

RESCAGLIO, MONTICONE

Il senatore BRIGNONE illustra l'ordine del giorno n. 19, sottolineando che il processo autonomistico non dovrebbe comportare solo l'attribuzione della dirigenza ai capi d'istituto, bensì anche il riconoscimento di una più appropriata qualifica ai responsabili amministrativi.

Il relatore BISCARDI rileva che l'argomento oggetto dell'ordine del giorno n. 19 non è molto pertinente rispetto al disegno di legge in esame. Riconosce tuttavia che il problema della responsabilizzazione dei ruoli amministrativi è reale; si rimette pertanto al Governo, invitandolo ad accogliere l'ordine del giorno quanto meno come raccomandazione.

Il sottosegretario DELFINO accoglie l'ordine del giorno.

Il senatore ASCIUTTI aggiunge all'ordine del giorno la firma propria e quella di tutti i commissari del Gruppo Forza Italia.

Il senatore BEVILACQUA aggiunge all'ordine del giorno la firma propria e quella di tutti i commissari del Gruppo Alleanza Nazionale.

Il senatore RESCAGLIO aggiunge all'ordine del giorno la firma propria e quella di tutti i commissari del Gruppo Partito Popolare Italiano.

Il senatore MELE aggiunge all'ordine del giorno la firma propria e quella di tutti i commissari del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo.

All'ordine del giorno aggiunge infine la propria firma anche il senatore OCCHIPINTI.

Avendo il Governo accolto l'ordine del giorno n. 19, il senatore BRIGNONE non insiste per la sua votazione.

Il senatore RESCAGLIO dà per illustrato l'ordine del giorno n. 41, su cui il relatore BISCARDI esprime parere favorevole ricordando che esso riguarda peraltro un numero ristretto di docenti.

Il sottosegretario DELFINO accoglie l'ordine del giorno n. 41, rammentando che analogo ordine del giorno è stato accolto anche durante l'esame presso la Camera dei deputati.

Il senatore ASCIUTTI aggiunge all'ordine del giorno la firma propria e quella di tutti i commissari del Gruppo Forza Italia.

Il senatore BEVILACQUA aggiunge all'ordine del giorno la firma propria e quella di tutti i commissari del Gruppo Alleanza Nazionale.

Anche il senatore BRIGNONE aggiunge la propria firma all'ordine del giorno, rimarcando che la professionalità dei docenti di tirocinio è stata ingiustamente mortificata nel passaggio da quattro a cinque anni dell'ordinamento delle scuole e degli istituti magistrali. Ciò, nonostante che tali docenti siano spesso assai qualificati e rappresentino un essenziale elemento di sintesi fra teoria e pratica.

Avendo il Governo accolto l'ordine del giorno n. 41, il senatore RESCAGLIO non insiste per la sua votazione.

Si passa all'esame dell'articolo 1 e degli emendamenti ad esso riferiti, pubblicati in allegato al resoconto.

In assenza del proponente, il presidente OSSICINI dichiara decaduto l'emendamento 1.4.

Il senatore BRIGNONE illustra quindi l'emendamento 1.2, volto a quantificare il punteggio della prova facoltativa sulle tecnologie informatiche; ciò, non in termini assoluti ma in misura proporzionale rispetto al punteggio raggiunto nelle altre prove.

Il senatore BEVILACQUA dichiara di condividere l'emendamento, giudicando troppo generico il comma 3 dell'articolo 1.

Anche il senatore ASCIUTTI concorda con l'emendamento, ritenendo indispensabile fissare la percentuale di punteggio attribuibile con la prova sulle tecnologie informatiche, tanto più che si tratta di una prova aggiuntiva e facoltativa. Dichiara quindi di apporre la propria firma a tale emendamento.

Il relatore BISCARDI esprime parere contrario sull'emendamento 1.2, invitando a mantenere distinte le attribuzioni del Parlamento da quelle proprie del Governo: l'applicazione pratica delle disposizioni legislative deve infatti essere prudentemente rimessa all'Esecutivo, tanto più in situazioni come quella in esame, che rappresenta una fase transitoria in attesa della piena applicazione del nuovo percorso di reclutamento previsto dalla legge n. 341 del 1990. Inoltre, egli ricorda che l'attribuzione del punteggio non è sempre omogenea e che pertanto l'appli-

cazione dell'emendamento 1.2 potrebbe recare conseguenze difformi da caso a caso.

Il sottosegretario DELFINO si associa al parere del relatore, ritenendo a sua volta che la quantificazione del punteggio per via legislativa trascenderebbe dalle finalità di una norma di carattere generale come quella recata dal comma 3 dell'articolo 1.

Per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 1.2, interviene il senatore BEVILACQUA, che manifesta stupore per le dichiarazioni del relatore sulla variabilità dell'attribuzione dei punteggi.

Anche il senatore BRIGNONE dichiara il proprio voto favorevole, sottolineando che l'emendamento 1.2 da lui presentato è coerente con altre proposte emendative analogamente tese a quantificare gli elementi di valutazione; ciò, non per sfiducia nei confronti dei regolamenti applicativi, ma per ragioni di coerenza con quanto deliberato in altre circostanze analoghe, come ad esempio la riforma degli esami di Stato.

Il relatore BISCARDI sottolinea nuovamente che la prova sulle tecnologie informatiche è una prova aggiuntiva e che pertanto il punteggio in essa conseguito non può modificare il risultato finale delle altre prove d'esame, incentrate su contenuti culturali e disciplinari.

Il senatore ASCIUTTI coglie la preoccupazione del relatore per l'attribuzione di punteggi aggiuntivi, testimoniata fra l'altro dalla presentazione dell'emendamento 2.13. Invita pertanto il senatore Brignone a trasformare l'emendamento 1.2 in ordine del giorno.

Il senatore BRIGNONE, accogliendo tale invito, trasforma l'emendamento 1.2 nel seguente ordine del giorno, sottolineando peraltro che esso quantifica la percentuale massima di punteggio attribuibile per il superamento della prova sulle tecnologie informatiche in rapporto al punteggio precedentemente raggiunto:

«La 7^a Commissione del Senato,

in sede di discussione del disegno di legge n. 932-B, recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico,

visto l'articolo 1, comma 3, capoverso 15-*bis*,

impegna il Governo:

a far sì che il punteggio aggiuntivo derivante dal superamento della prova facoltativa sulle tecnologie informatiche non superi il 15 per cento del punteggio precedentemente raggiunto».

0/932-B/60/7

BRIGNONE

Il senatore LORENZI si rammarica per la fiera ostilità dimostrata dal relatore nei confronti dei contenuti innovativi dell'emendamento 1.2.

Sull'ordine del giorno n. 60, il relatore BISCARDI si rimette al Governo, sottolineando la difficoltà di trovare un equilibrio sulla valutazione di una prova precedentemente non prevista e che impone ai docenti di adeguarsi entro tempi strettissimi.

Il sottosegretario DELFINO, nel ribadire l'importanza della prova sulle tecnologie informatiche, accoglie l'ordine del giorno n. 60 come raccomandazione.

Il senatore BEVILACQUA ricorda che dal prossimo anno la conoscenza delle tecnologie informatiche e della lingua inglese sarà indispensabile per l'accesso alla Pubblica amministrazione e che pertanto non vi è motivo di sminuirne il rilievo con riferimento al ruolo docente. Critica quindi la decisione del Governo di accogliere l'ordine del giorno n. 60 solo come raccomandazione.

Il senatore BRIGNONE insiste per la votazione dell'ordine del giorno n. 60 che, posto quindi ai voti, risulta respinto.

Previa dichiarazione di astensione del senatore BEVILACQUA a nome del Gruppo Alleanza Nazionale, è invece posto ai voti ed accolto l'articolo 1, nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

Si passa all'esame dell'articolo 2, nonché degli emendamenti ad esso riferiti, pubblicati in allegato al resoconto, e dei seguenti ordini del giorno, analogamente riferiti all'articolo 2:

«La 7^a Commissione del Senato,

in sede di discussione del disegno di legge n. 932-B, recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico,

visto l'articolo 2, recante norme transitorie relative al personale docente e in particolare il comma 3,

impegna il Governo

ad assumere gli opportuni provvedimenti affinché, fino a quando non si provveda alla prima integrazione delle graduatorie permanenti, restino valide le vigenti graduatorie per il conferimento delle supplenze».

0/932-B/51/7

IL RELATORE

«La 7^a Commissione del Senato,

in sede di discussione del disegno di legge n. 932-B, recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico,

visti gli articoli 1 e 2, che prevedono l'istituzione di graduatorie permanenti la cui procedura di aggiornamento e integrazione sarà disciplinata con regolamento,

visto in particolare il comma 3 dell'articolo 2, che rinvia al regolamento la disciplina delle modalità per la prima integrazione delle graduatorie permanenti,

impegna il Governo

affinché il primo aggiornamento della graduatoria permanente avvenga entro 60 giorni dall'espletamento delle procedure concorsuali della sessione riservata d'esami di cui all'articolo 2, comma 4».

0/932-B/1/7

BORTOLOTTO

«La 7^a Commissione del Senato,

in sede di discussione del disegno di legge n. 932-B, recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico,

visti gli articoli 1 e 2 che prevedono l'istituzione di graduatorie permanenti, la cui procedura di aggiornamento e integrazione va disciplinata con regolamento, al fine di permettere l'effettivo utilizzo delle suddette graduatorie per l'assunzione in ruolo e per il conferimento di supplenze annuali e temporanee fino al termine delle attività didattiche,

visto in particolare il comma 3 dell'articolo 2, che rinvia al regolamento la disciplina delle modalità per la prima integrazione delle graduatorie permanenti,

impegna il Governo

a prevedere che il primo aggiornamento ed integrazione della graduatoria permanente avvenga entro 60 giorni dall'espletamento delle procedure concorsuali per titoli ed esami della sessione riservata di cui all'articolo 2, comma 4».

0/932-B/25/7

ASCIUTTI

«La 7^a Commissione del Senato,

in sede di discussione del disegno di legge n. 932-B, recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico,

visti gli articoli 1 e 2, che prevedono l'istituzione di graduatorie permanenti, la cui procedura di aggiornamento e integrazione va disciplinata con regolamento, al fine di permettere l'effettivo utilizzo delle suddette graduatorie per l'assunzione in ruolo e per il conferimento di supplenze annuali e temporanee fino al termine delle attività didattiche,

visto in particolare il comma 3 dell'articolo 2, che rinvia al regolamento la disciplina delle modalità per la prima integrazione delle graduatorie permanenti,

impegna il Governo

a prevedere che il primo aggiornamento ed integrazione della graduatoria permanente avvenga entro 60 giorni dall'espletamento delle procedure concorsuali per titoli ed esami della sessione riservata di cui all'articolo 2, comma 4».

0/932-B/33/7

LAURO

«La 7^a Commissione del Senato,

in sede di discussione del disegno di legge n. 932-B, recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico,

considerato che:

l'esame di cui all'articolo 2, comma 4, ha per fine l'accertamento del possesso delle capacità didattiche relativamente agli insegnamenti da svolgere;

molti docenti aventi diritto ad accedere a tale esame hanno acquisito una esperienza professionale derivante da incarichi svolti nella scuola,

impegna il Governo:

1) ad attribuire un punteggio aggiuntivo, pari ad una quota massima del 10 per cento proporzionale agli anni di servizio, raddoppiabile se nell'anno scolastico è stato svolto l'incarico di collaboratore del preside, vicario, responsabile di corso di aggiornamento, componente del consiglio di istituto, coordinatore di istituto di progetto sperimentale;

2) a stabilire criteri generali a livello nazionale per la formulazione delle prove d'esame;

3) a tenere i corsi su base provinciale o distrettuale a seconda del numero dei partecipanti e delle distanze da percorrere;

4) a non computare le assenze per documentate ragioni di servizio ai fini del conteggio delle presenze utili per la partecipazione alle prove conclusive».

0/932-B/15/7

BRIGNONE

«La 7^a Commissione del Senato,

in sede di discussione del disegno di legge n. 932-B, recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico,

considerato che:

gli articoli 1 e 2 del disegno di legge in oggetto prevedono l'istituzione di graduatorie permanenti la cui procedura di aggiornamento e di integrazione va disciplinata con regolamento, al fine di permettere l'effettivo utilizzo delle suddette graduatorie per l'assunzione in ruolo e per il conferimento di supplenze annuali e temporanee fino al termine delle attività didattiche;

l'articolo 4 prevede contestualmente all'approvazione della legge l'abrogazione delle attuali graduatorie provinciali,

impegna il Governo:

1) in attesa della messa a regime delle graduatorie permanenti, a prorogare le attuali graduatorie provinciali in modo da consentire agli organi competenti di utilizzarle per il conferimento di supplenze annuali e di supplenze temporanee fino al termine delle attività scolastiche;

2) ad aggiornare ed integrare la graduatoria permanente entro sessanta giorni dall'espletamento delle procedure concorsuali per titoli ed esami della sessione riservata di cui all'articolo 2, comma 4;

3) a prevedere che le procedure relative alla sessione riservata di cui al comma 4 dell'articolo 2 vengano avviate entro sessanta giorni dall'approvazione della suddetta legge».

0/932-B/17/7

BRIGNONE

«La 7^a Commissione del Senato,

in sede di discussione del disegno di legge n. 932-B, recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico,

visto che l'articolo 2, comma 4, prevede di una sessione riservata d'esami per il conseguimento dell'abilitazione o dell'idoneità richiesta per l'insegnamento il cui fine è l'accertamento del possesso delle capacità didattiche relativamente agli insegnamenti da svolgere,

impegna il Governo

a prevedere che le procedure relative alla sessione riservata di cui al comma 4 dell'articolo 2 vengano avviate entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge».

0/932-B/32/7

LAURO

«La 7^a Commissione del Senato,

in sede di discussione del disegno di legge n. 932-B, recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico,

visto che l'articolo 2, comma 4, prevede una sessione riservata d'esami per il conseguimento dell'abilitazione o dell'idoneità richiesta per l'insegnamento il cui fine è l'accertamento del possesso delle capacità didattiche relativamente agli insegnamenti da svolgere,

impegna il Governo

a prevedere che le procedure relative alla sessione riservata di cui al comma 4 dell'articolo 2 vengano avviate entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge».

0/932-B/44/7

BERGONZI

«La 7^a Commissione del Senato,

in sede di discussione del disegno di legge n. 932-B, recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico,

visto che l'articolo 2, comma 4, prevede che l'esame per l'abilitazione e l'idoneità all'insegnamento sia preceduto da un corso finalizzato all'approfondimento della metodologia e della didattica,

impegna il Governo

a prevedere che il corso in questione venga svolto secondo le regole di una didattica moderna ed efficace in particolare richiedendo che i commissari:

presentino preventivamente il programma e l'organizzazione del corso (orario, date e argomenti);

prevedano, nell'ambito del corso, prove simulate dello scritto finale;

esplicitino i criteri e le griglie di valutazione delle prove stesse;

preparino dispense sulle lezioni e indichino con precisione l'eventuale bibliografia;

preparino un documento pubblico finale, da consegnare al presidente di nomina ministeriale, in cui vengano indicate le conoscenze, competenze, capacità richieste ai candidati, i criteri e le griglie di valutazione da adottare in sede di correzione, le indicazioni per la formulazione della prova conclusiva da strutturare sulla stessa base delle prove formative e gli obiettivi minimi per il raggiungimento della sufficienza».

0/932-B/10/7

BORTOLOTTO

«La 7^a Commissione del Senato,

in sede di discussione del disegno di legge n. 932-B, recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico,

visto che l'articolo 2, comma 4, prevede che l'esame per l'abilitazione e l'idoneità all'insegnamento sia preceduto da un corso finalizzato all'approfondimento della metodologia e della didattica e che la maggior parte dei candidati presta regolarmente servizio,

impegna il Governo

affinché i corsi siano tenuti su base provinciale ovvero distrettuale secondo il numero dei partecipanti».

0/932-B/11/7

BORTOLOTTO

«La 7^a Commissione del Senato,

in sede di discussione del disegno di legge n. 932-B, recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico,

visto che l'articolo 2, comma 4, prevede che l'esame per l'abilitazione e l'idoneità all'insegnamento sia preceduto da un corso finalizzato all'approfondimento della metodologia e della didattica e che la maggior parte dei candidati presta regolarmente servizio,

impegna il Governo

affinché i corsi siano tenuti su base provinciale ovvero distrettuale a seconda del numero dei partecipanti».

0/932-B/36/7

LAURO

«La 7^a Commissione del Senato,

in sede di discussione del disegno di legge n. 932-B, recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico,

visto che l'articolo 2, comma 4, prevede che l'esame per l'abilitazione e l'idoneità all'insegnamento sia preceduto da un corso finalizzato all'approfondimento della metodologia e della didattica e che la maggior parte dei candidati presta regolarmente servizio,

impegna il Governo

affinché i corsi siano tenuti su base provinciale ovvero distrettuale a seconda del numero dei partecipanti».

0/932-B/39/7

MONTICONE, RESCAGLIO

«La 7^a Commissione del Senato,

in sede di discussione del disegno di legge n. 932-B, recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico,

visto che l'articolo 2, comma 4, prevede che l'esame per l'abilitazione e l'idoneità all'insegnamento sia preceduto da un corso finalizzato all'approfondimento della metodologia e della didattica e che la maggior parte dei candidati presta regolarmente servizio,

impegna il Governo

affinché i corsi siano tenuti su base provinciale ovvero distrettuale a seconda del numero dei partecipanti, per i residenti o titolari di cattedra sulle isole minori».

0/932-B/21/7

ASCIUTTI

«La 7^a Commissione del Senato,

in sede di discussione del disegno di legge n. 932-B, recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico,

visto che l'articolo 2, comma 4, prevede che l'esame per l'abilitazione e l'idoneità all'insegnamento sia preceduto da un corso finalizzato all'approfondimento della metodologia e della didattica e che la maggior parte dei candidati presta regolarmente servizio,

impegna il Governo

affinché nel conteggio delle presenze utili per la partecipazione alle prove conclusive, non vengano computate le assenze per ragioni di servizio».

0/932-B/12/7

BORTOLOTTO

«La 7^a Commissione del Senato,

in sede di discussione del disegno di legge n. 932-B, recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico,

visto che l'articolo 2, comma 4, prevede che l'esame per l'abilitazione e l'idoneità all'insegnamento sia preceduto da un corso finalizzato all'approfondimento della metodologia e della didattica e che la maggior parte dei candidati presta regolarmente servizio,

impegna il Governo

affinché nel conteggio delle presenze utili per la partecipazione alle prove conclusive, non vengano computate le assenze per ragioni di servizio».

0/932-B/20/7

ASCIUTTI

«La 7^a Commissione del Senato,

in sede di discussione del disegno di legge n. 932-B, recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico,

visto che l'articolo 2, comma 4, prevede che l'esame per l'abilitazione e l'idoneità all'insegnamento sia preceduto da un corso finalizzato all'approfondimento della metodologia e della didattica e che la maggior parte dei candidati presta regolarmente servizio,

impegna il Governo

affinché nel conteggio delle presenze utili per la partecipazione alle prove conclusive, non vengano computate le assenze per ragioni di servizio».

0/932-B/31/7

LAURO

«La 7^a Commissione del Senato,

in sede di discussione del disegno di legge n. 932-B, recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico,

visto che l'articolo 2, comma 4, prevede che l'esame per l'abilitazione e l'idoneità all'insegnamento sia preceduto da un corso finalizzato all'approfondimento della metodologia e della didattica e che la maggior parte dei candidati presta regolarmente servizio,

impegna il Governo

affinché nel conteggio delle presenze utili per la partecipazione alle prove conclusive, non vengano computate le assenze per ragioni di servizio».

0/932-B/43/7

BERGONZI

«La 7^a Commissione del Senato,

in sede di discussione del disegno di legge n. 932-B, recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico,

visto che l'articolo 2, comma 4, prevede una sessione riservata per titoli ed esami per il conseguimento dell'abilitazione o dell'idoneità richiesta per l'insegnamento, il cui fine è l'accertamento del possesso delle capacità didattiche relativamente agli insegnamenti da svolgere, al fine di garantire che l'esame si svolga prevalentemente su argomenti del corso,

impegna il Governo

a stabilire che le prove d'esame previste vengano preparate, nell'ambito di criteri generali stabiliti a livello nazionale, dalle singole commissioni».

0/932-B/22/7

ASCIUTTI

«La 7^a Commissione del Senato,

in sede di discussione del disegno di legge n. 932-B, recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico,

visto che l'articolo 2, comma 4, prevede di una sessione riservata per titoli ed esami per il conseguimento dell'abilitazione o dell'idoneità richiesta per l'insegnamento, il cui fine è l'accertamento del possesso delle capacità didattiche relativamente agli insegnamenti da svolgere, al fine di garantire che l'esame insista prevalentemente su argomenti del corso,

impegna il Governo:

a stabilire che le prove d'esame previste vengano preparate, nell'ambito di criteri generali stabiliti a livello nazionale, dalle singole commissioni».

0/932-B/29/7

LAURO

«La 7^a Commissione del Senato,

in sede di discussione del disegno di legge n. 932-B, recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico,

visto che l'articolo 2, comma 4, prevede una sessione riservata d'esami per il conseguimento dell'abilitazione o dell'idoneità richiesta

per l'insegnamento il cui fine è l'accertamento del possesso delle capacità didattiche di natura logico-espositiva relativamente agli insegnamenti da svolgere,

impegna il Governo

a prevedere che nelle prove del concorso riservato di cui al comma 4 dell'articolo 2, regolate da ordinanza del Ministro della pubblica istruzione, la valutazione finale delle prove d'esame avvenga tenendo conto sia della prova scritta che della prova orale».

0/932-B/3/7

BORTOLOTTO

«La 7^a Commissione del Senato,

in sede di discussione del disegno di legge n. 932-B, recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico,

visto che l'articolo 2, comma 4, prevede una sessione riservata per titoli ed esami per il conseguimento dell'abilitazione o dell'idoneità richiesta per l'insegnamento; visto che l'esame, il cui fine è l'accertamento del possesso delle capacità didattiche relativamente agli insegnamenti da svolgere, consiste in una prova scritta ed in una prova orale,

impegna il Governo

a prevedere che nelle prove del concorso riservato di cui al comma 4 dell'articolo 2, regolate da ordinanza del Ministro della pubblica istruzione, la valutazione finale delle prove d'esame avvenga sommando il punteggio ottenuto nella prova scritta con il punteggio ottenuto nella prova orale».

0/932-B/23/7

ASCIUTTI

«La 7^a Commissione del Senato,

in sede di discussione del disegno di legge n. 932-B, recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico,

visto che l'articolo 2, comma 4, prevede una sessione riservata per titoli ed esami per il conseguimento dell'abilitazione o dell'idoneità richiesta per l'insegnamento;

visto che l'esame, il cui fine è l'accertamento del possesso delle capacità didattiche relativamente agli insegnamenti da svolgere, consiste in una prova scritta ed in una prova orale,

impegna il Governo

a prevedere che nelle prove della sessione riservata di cui al comma 4 dell'articolo 2, regolate da ordinanza del Ministro della pubblica istruzione, la valutazione finale delle prove d'esame avvenga sommando il punteggio ottenuto nella prova scritta con il punteggio ottenuto nella prova orale».

0/932-B/34/7

LAURO

«La 7^a Commissione del Senato,

in sede di discussione del disegno di legge n. 932-B, recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico,

visto che l'articolo 2, comma 4, prevede una sessione riservata d'esami per il conseguimento dell'abilitazione o dell'idoneità richiesta per l'insegnamento;

considerato il contributo dei docenti precari al funzionamento dell'istituzione scolastica;

affinché si valorizzi l'esperienza didattica e professionale dei candidati,

impegna il Governo

a considerare per l'attribuzione del punteggio finale, oltre ad un punteggio supplementare relativo agli anni di servizio, anche un punteggio relativo ai titoli professionali, come ad esempio gli incarichi di coordinatori di area o di classe, di vicari o collaboratori di preside, di relatori o responsabili di corsi di aggiornamento, la partecipazione alle commissioni degli esami di Stato».

0/932-B/4/7

BORTOLOTTO

«La 7^a Commissione del Senato,

in sede di discussione del disegno di legge n. 932-B, recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico,

visto che l'articolo 2, comma 4, prevede di una sessione riservata d'esami per il conseguimento dell'abilitazione o dell'idoneità richiesta per l'insegnamento:

considerato il contributo dei docenti precari al funzionamento dell'istituzione scolastica:

affinché si valorizzino l'esperienza didattica e professionale dei candidati,

impegna il Governo

a stabilire che, per attribuzione del punteggio finale, il candidato possa usufruire, oltre ad un punteggio supplementare proporzionale agli anni di servizio, anche di un punteggio relativo ai titoli professionali, come ad esempio gli incarichi di coordinatori di area o di classe, di vicari o collaboratori del preside, di relatori o responsabili di corsi di aggiornamento, la partecipazione alle commissioni degli esami di Stato».

0/932-B/27/7

LAURO

«La 7^a Commissione del Senato,

in sede di discussione del disegno di legge n. 932-B, recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico,

visto che all'articolo 2, comma 4, è prevista l'indizione di una sessione riservata d'esami per il conseguimento dell'abilitazione o

dell'idoneità richieste per l'insegnamento nella scuola materna, nella scuola elementare e negli istituti e scuole di istruzione secondaria e artistica;

considerato che i docenti ammessi a tale sessione in questi anni hanno acquisito una notevole esperienza didattica e professionale, anche di lunga durata, e che gli esami previsti dal disegno di legge sono preceduti da un corso finalizzato all'approfondimento delle metodiche e della didattica relative alle discipline comprese negli insegnamenti praticati dai docenti interessati,

impegna il Governo

a far sì che l'ordinanza di indizione degli esami in oggetto da parte del Ministero della pubblica istruzione prescriva che le valutazioni "volte all'accertamento del possesso delle capacità didattiche relativamente agli insegnamenti da svolgere" avvengano nel quadro complessivo della prova scritta, della prova orale e della quota proporzionale agli anni di insegnamento, affinché possa effettivamente valorizzarsi l'esperienza didattica e professionale dei candidati».

0/932-B/5/7

BORTOLOTTO

«La 7^a Commissione del Senato,

in sede di discussione del disegno di legge n. 932-B, recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico,

visto che l'articolo 2, comma 4, prevede l'indizione una sessione riservata di esami per il conseguimento dell'abilitazione o dell'idoneità richiesta per l'insegnamento nella scuola materna, nella scuola elementare e negli istituti e scuole di istruzione secondaria e artistica;

considerato che i docenti interessati alla suddetta sessione in questi anni hanno acquisito una notevole esperienza didattica e professionale, anche di lunga durata, e che l'esame previsto dalla presente legge è preceduto da un corso finalizzato all'approfondimento delle metodiche e della didattica relative alle discipline comprese negli insegnamenti praticati dai docenti interessati,

affinché possa effettivamente valorizzarsi l'esperienza didattica e professionale dei candidati,

impegna il Governo

a far sì che l'ordinanza di indizione degli esami in oggetto da parte del Ministero della pubblica istruzione prescriva che le valutazioni "volte all'accertamento del possesso delle capacità didattiche relativamente agli insegnamenti da svolgere", avvengano sommando il punteggio della prova scritta, della prova orale e della quota proporzionale agli anni di insegnamento».

0/932-B/37/7

LAURO

«La 7^a Commissione del Senato,

in sede di discussione del disegno di legge n. 932-B, recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico,

visto che l'articolo 2, comma 4, prevede una sessione riservata per titoli ed esami per il conseguimento dell'abilitazione o dell'idoneità richiesta per l'insegnamento, il cui fine è l'accertamento del possesso delle capacità didattiche relativamente agli insegnamenti da svolgere,

impegna il Governo:

1) a far sì che le prove d'esame vengano predisposte dalle singole commissioni nell'ambito di criteri generali stabiliti a livello nazionale;

2) a far sì che la valutazione avvenga sommando il punteggio della prova scritta, di quella orale e della quota di punteggio proporzionale agli anni di insegnamento riconosciuti».

0/932-B/46/7

BERGONZI

«La 7^a Commissione del Senato,

in sede di discussione del disegno di legge n. 932-B, recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico,

premesso che:

l'articolo 2, comma 4, prevede, contemporaneamente all'indizione del primo concorso per titoli ed esami dopo l'entrata in vigore della legge, una sessione riservata di esami per il conseguimento dell'abilitazione o dell'idoneità richiesta per l'insegnamento nella scuola materna, elementare e di istruzione secondaria ed artistica, che dia titolo all'inserimento nelle graduatorie permanenti;

agli esami sono ammessi i docenti non abilitati, nonché gli insegnanti della scuola elementare, gli insegnanti tecnico-pratici, d'arte applicata e il personale educativo non in possesso di idoneità, che abbiano prestato servizio di effettivo insegnamento nelle scuole statali, ivi comprese le istituzioni scolastiche italiane all'estero, ovvero negli istituti e scuole di istruzione secondaria legalmente riconosciuti o pareggiati o nelle scuole materne autorizzate o nelle scuole elementari parificate per almeno 360 giorni nel periodo compreso tra l'anno scolastico 1989-1990 e la data di entrata in vigore della legge, di cui almeno 180 giorni a decorrere dall'anno scolastico 1994-1995;

il suddetto comma 4 dell'articolo 2 prevede che nel punteggio finale intervenga, a titolo di riconoscimento della professionalità acquisita in servizio, una quota proporzionale agli anni di insegnamento prestato nella medesima classe di concorso o posto di ruolo;

impegna il Governo

a prevedere che il servizio prestato venga valutato preventivamente alle prove d'esame attraverso il meccanismo del credito formativo e che nel punteggio finale intervenga, a titolo di riconoscimento della professionalità acquisita in servizio e dei crediti formativi maturati, una quota proporzionale agli anni di insegnamento prestato nella medesima classe di concorso o posto di ruolo. Tale quota dovrà essere calcolata attribuendo ad ogni anno di servizio il 10 per cento del punteggio massimo stabilito fino ad un massimo del 50 per cento. Tali anni di servizio non verranno valutati nella attribuzione del punteggio per la graduatoria unica permanente di cui al comma 1».

0/932-B/26/7

TONIOLLI

«La 7^a Commissione del Senato,

in sede di discussione del disegno di legge n. 932-B, recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico,

visto che l'articolo 2, comma 4, prevede che «nel punteggio finale interverrà, a titolo di riconoscimento della professionalità acquisita in servizio, una quota proporzionale agli anni di insegnamento prestato nella medesima classe di concorso o posto di ruolo»,

impegna il Governo

a prevedere una quota pari al 10 per cento per ogni anno di servizio prestato fino ad un massimo del 50 per cento».

0/932-B/6/7

BORTOLOTTO

«La 7^a Commissione del Senato,

in sede di discussione del disegno di legge n. 932-B, recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico,

visto che l'articolo 2, comma 4, prevede che «nel punteggio finale interverrà, a titolo di riconoscimento della professionalità acquisita in servizio, una quota proporzionale agli anni di insegnamento prestato nella medesima classe di concorso o posto di ruolo»;

considerata la necessità di una quantificazione della quota in oggetto per dare concretezza e significato al riconoscimento della professionalità docente,

impegna il Governo

a prevedere che l'ordinanza ministeriale stabilisca che 'a titolo di riconoscimento della professionalità acquisita venga attribuita una quota pari al 10 per cento per ogni anno di servizio prestato fino ad un massimo del 50 per cento del punteggio finale».

0/932-B/28/7

LAURO

«La 7^a Commissione del Senato,

in sede di discussione del disegno di legge n. 932-B, recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico,

visto che l'articolo 2, comma 4, prevede che «nel punteggio finale interverrà, a titolo di riconoscimento della professionalità acquisita in servizio, una quota proporzionale agli anni di insegnamento prestato nella medesima classe di concorso o posto di ruolo»,

impegna il Governo:

a prevedere che per il punteggio finale possa essere attribuito a titolo di riconoscimento della professionalità acquisita in servizio fino al 50 per cento del punteggio massimo».

0/932-B/7/7

BORTOLOTTO

«La 7^a Commissione del Senato,

in sede di discussione del disegno di legge n. 932-B, recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico,

visto che l'articolo 2, comma 4, prevede che «nel punteggio finale interverrà, a titolo di riconoscimento della professionalità acquisita in servizio, una quota proporzionale agli anni di insegnamento prestato nella medesima classe di concorso o posto di ruolo»,

impegna il Governo

affinché consenta al candidato di utilizzare la sua «quota» preventivamente alle prove concorsuali».

0/932-B/8/7

BORTOLOTTO

«La 7^a Commissione del Senato,

in sede di discussione del disegno di legge n. 932-B, recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico,

visto che l'articolo 2, comma 4, prevede che «nel punteggio finale interverrà, a titolo di riconoscimento della professionalità acquisita in servizio, una quota proporzionale agli anni di insegnamento prestato nella medesima classe di concorso o posto di ruolo»,

impegna il Governo

affinché consenta al candidato di utilizzare discrezionalmente la «quota» relativa alla sua anzianità di servizio, nel corso delle prove d'esame».

0/932-B/9/7

BORTOLOTTO

«La 7^a Commissione del Senato,

in sede di discussione del disegno di legge n. 932-B, recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico,

visto che l'articolo 2, comma 4, prevede di una sessione riservata d'esami per il conseguimento dell'abilitazione o dell'idoneità richiesta per l'insegnamento, il cui fine è l'accertamento del possesso delle capacità didattiche relativamente agli insegnamenti da svolgere,

impegna il Governo

a disporre che lo scritto previsto dalla sessione riservata consista nella stesura di un elaborato su di un argomento concordato precedentemente con i commissari del corso».

0/932-B/35/7

LAURO

«La 7^a Commissione del Senato,

in sede di discussione del disegno di legge n. 932-B, recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico,

visti gli articoli 1 e 2, che prevedono l'istituzione di graduatorie permanenti la cui procedura di aggiornamento e integrazione sarà disciplinata con regolamento;

visto l'articolo 4, che prevede l'abrogazione delle attuali graduatorie provinciali per le supplenze,

impegna il Governo:

1) a garantire che, per le graduatorie permanenti, la valutazione del servizio sia prevista solo per quello prestato in scuole ed istituti statali;

2) a prevedere che il primo aggiornamento e integrazione della graduatoria permanente avvenga entro 60 giorni dall'espletamento delle procedure concorsuali per titoli ed esami della sessione riservata;

3) a prevedere una proroga delle attuali graduatorie provinciali in attesa della messa in regime delle graduatorie permanenti».

0/932-B/45/7

BERGONZI

Il presidente ASCIUTTI ricorda che la Commissione bilancio non ha ancora espresso il proprio parere sugli emendamenti trasmessi dopo la riapertura dei termini, tra cui rientra un emendamento all'articolo 2 (2.28). Avverte pertanto che si può procedere alla illustrazione degli emendamenti e degli ordini del giorno presentati all'articolo 2, nonché all'espressione dei pareri del relatore e del rappresentante del Governo, ma che occorrerà attendere il parere della Commissione bilancio prima della votazione dell'emendamento 2.28, nonché dell'articolo 2 nel suo complesso.

Il RELATORE invita peraltro il senatore Bevilacqua a ritirare l'emendamento 2.28, la cui approvazione comporterebbe il rinvio della sessione riservata: se infatti si stabilisce che i requisiti di servizio possano essere raggiunti nell'anno scolastico 1998-1999, occorrerà attendere che questo sia concluso, con un evidente ritardo nei tempi di indizione

della sessione riservata. D'altronde l'effetto voluto si raggiungerebbe comunque a causa dell'inevitabile lasso di tempo che deve ancora intercorrere prima dell'approvazione definitiva del provvedimento, che – ove modificato dal Senato – dovrà tornare alla Camera dei deputati.

Il presidente ASCIUTTI invita i presentatori degli emendamenti e degli ordini del giorno ad illustrare le rispettive proposte.

Il senatore BEVILACQUA illustra l'emendamento 2.28, nato non certo per intento dilatorio, bensì per il timore che la dizione attuale, secondo cui il termine per il raggiungimento dei requisiti di servizio scadrebbe nel corso dell'anno scolastico, sia viziata da incostituzionalità e determini un numero infinito di ricorsi.

Il relatore BISCARDI, in una breve interruzione, confuta tali timori, osservando che il requisito dei 360 giorni di servizio si raggiunge con le supplenze, le quali sono notoriamente cumulabili nel corso dell'anno scolastico e non ne coprono l'intera durata.

Il presidente ASCIUTTI invita il relatore ad esprimersi alla conclusione della fase di illustrazione degli emendamenti e degli ordini del giorno.

Il senatore BEVILACQUA riprende la propria illustrazione, dando conto dell'emendamento 2.29, peraltro identico al 2.13 del relatore.

Il relatore BISCARDI illustra quindi l'emendamento 2.13, volto a sopprimere il quarto periodo del comma 4 dell'articolo 2, a suo giudizio del tutto inopportuno introdotto dalla Camera dei deputati. A parte ogni considerazione sugli effetti di diversa valutazione dello stesso servizio, egli rileva che una valutazione del titolo di servizio così concepita è chiaramente intesa a cumularsi con il risultato delle prove scritte ed orali, divenendo così atta a ribaltare il risultato finale qualora l'esito delle prove scritte e orali fosse negativo. Nello stigmatizzare il parere favorevole espresso dal Governo nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, egli prende atto con favore dell'atteggiamento responsabile dell'opposizione, che ha presentato emendamenti analoghi al suo, e dichiara che qualora la formulazione della Camera rimanesse nell'articolato egli giudicherebbe assai preferibile procedere direttamente ad un inquadramento *ope legis* dei docenti precari, senza ulteriori infingimenti.

Egli illustra poi l'emendamento 2.14, necessario per ottemperare al parere della Commissione bilancio, nonché l'ordine del giorno n. 51, conseguente alla dichiarazione di improponibilità dell'emendamento 2.15: al fine di evitare la sfasatura temporale dovuta al protrarsi dell'*iter* del provvedimento, occorre infatti mantenere valide le vigenti graduatorie per il conferimento delle supplenze fino alla prima integrazione delle graduatorie permanenti.

Il presidente ASCIUTTI dà conto dell'emendamento 2.7 da lui presentato. Ritenendo peraltro preferibile l'emendamento 2.3 del senatore

Lorenzi, lo ritira e aggiunge la propria firma al 2.3. Rinuncia altresì ad illustrare l'emendamento 2.8 e gli ordini del giorno nn. 25, 21, 20, 22 e 23. In assenza dei proponenti, fa infine propri gli ordini del giorno nn. 33, 32, 31, 29, 34, 27, 37, 26, 28 e 35, che dà per illustrati.

Il senatore LORENZI manifesta anzitutto profondo rammarico per l'improponibilità dichiarata su numerose proposte emendative, che non ha consentito di rendere giustizia al processo di maturazione conosciuto dal provvedimento negli ultimi mesi. Illustra quindi l'emendamento 2.3, convenendo con il relatore che il quarto periodo del comma 4, introdotto dalla Camera dei deputati, determinerebbe un doppio ordine di valutazioni in parte incompatibili. In realtà, egli aveva proposto di sostituire la sessione riservata di esami con l'espletamento di un colloquio, tanto più che la finalità dell'esame non è l'inserimento in ruolo, ma la mera abilitazione all'insegnamento. In questa logica, riteneva corretto che il servizio prestato fosse considerato ai fini della graduatoria. Stante la dichiarazione di improponibilità dei suoi emendamenti volti a commutare gli esami in colloqui, anche l'emendamento 2.3 assume una diversa connotazione, peraltro non per questo meno pregnante. Egli critica infatti che, in un sistema del tutto privo di qualunque forma di valutazione del servizio prestato, si imponga a docenti che svolgono funzioni didattiche da un numero considerevole di anni la mortificante partecipazione ad una prova concorsuale.

Egli illustra altresì l'emendamento 2.4, volto a ridurre la durata dei corsi preparatori degli esami, in coerenza con il decreto ministeriale n. 20 dello scorso 26 gennaio, che ha previsto appena 40 ore di didattica per i corsi di riconversione dei docenti; le restanti 40 ore di tali corsi, ricorda, sono infatti dedicate ad approfondimenti e ad aggiornamenti.

Il senatore BRIGNONE illustra l'emendamento 2.9, osservando che, se da un lato alcune delle osservazioni del relatore sono senz'altro condivisibili, occorre però distinguere fra coloro che hanno maturato il requisito minimo dei 360 giorni di servizio, pari a due anni di insegnamento, e coloro che svolgono funzioni didattiche da oltre un decennio. Illustra poi l'emendamento 2.10 e rinuncia ad illustrare gli ordini del giorno nn. 15 e 17, nei confronti dei quali manifesta la propria disponibilità ad una trattazione per parti separate.

In assenza del presentatore, l'emendamento 2.26 è dichiarato decaduto.

Il senatore RESCAGLIO, in assenza del proponente, fa propri gli ordini del giorno nn. 1, 11 e 3, che dà per illustrati.

In assenza del proponente vengono invece dichiarati decaduti gli ordini del giorno nn. 10, 12, 4, 5, 6, 7, 8 e 9.

Il senatore MONTICONE dà per illustrato l'ordine del giorno n. 39.

Il senatore BERGONZI illustra gli ordini del giorno nn. 44, 43 e 46. In particolare, modifica il n. 46 sopprimendo le parole «e della quota di punteggio proporzionale agli anni di insegnamento riconosciuti», atteso che tale disposizione è contenuta nel quarto periodo del comma 4 dell'articolo 2, del quale egli auspica il mantenimento, concordando con le osservazioni del senatore Brignone. Modifica quindi l'ordine del giorno n. 45, sopprimendo il riferimento all'articolo 4, e lo illustra sottolineando l'importanza del primo dispositivo, volto ad impegnare il Governo a garantire che la valutazione del servizio per le graduatorie permanenti sia limitata al servizio prestato nelle scuole statali. I differenti meccanismi di reclutamento delle scuole private rendono infatti non paragonabile il servizio reso in questi istituti. In tal senso, ricorda, è già stato peraltro accolto un ordine del giorno nel corso dell'esame del provvedimento in prima lettura da parte dell'Assemblea del Senato.

Il senatore MARRI dichiara di aggiungere la propria firma agli ordini del giorno nn. 25 e 21 del senatore Ascutti.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 932-B**Art. 1.**

Al comma 1, sopprimere il capoverso 3.

1.4

CORTIANA

Al comma 3, capoverso 15-bis, dopo le parole: «punteggio aggiuntivo» inserire le seguenti: «, non superiore al 15 per cento del punteggio precedentemente raggiunto,».

1.2

BRIGNONE

Al comma 6, capoverso 1, dopo le parole: «da utilizzare» inserire le seguenti: «ad esaurimento».

1.5

CORTIANA

Al comma 6, capoverso 2, dopo le parole: «integrate con l'inserimento dei docenti», inserire le altre: «e degli assistenti tecnici in possesso di maturità tecnica o professionale o equipollente, con contratto a tempo indeterminato in servizio da almeno tre anni».

1.6

IULIANO

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. Nell'ambito dei concorsi per titoli ed esami di cui all'articolo 399 del testo unico, nonché ai fini dell'aggiornamento delle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del testo unico, così come modificati rispettivamente dai commi 1 e 4 del presente articolo, ad ogni anno trascorso nella frequenza di corsi di dottorato di ricerca, di borse post-dottorato, ovvero di altre borse di studio post-laurea ad essi equivalenti, viene attribuito un congruo punteggio, il quale, nei casi in cui sia valutato il servizio, sia non minore di quello attribuito ad un anno di effettivo servizio per ciascuna delle materie per le quali il candidato è ammesso all'iscrizione nelle graduatorie».

1.1

LORENZI

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. Nell'ambito dei concorsi per titoli ed esami di cui all'articolo 399 del testo unico, nonché ai fini dell'aggiornamento delle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del testo unico, così come modificati rispettivamente dai commi 1 e 4 del presente articolo, ad ogni anno trascorso nella frequenza di corsi di dottorato di ricerca, di borse post-dottorato, ovvero di altre borse di studio post-laurea ad essi equivalenti, viene attribuito un congruo punteggio, il quale, nei casi in cui sia valutato il servizio, sia non minore di quello attribuito ad un anno di effettivo servizio per ciascuna delle materie per le quali il candidato è ammesso all'iscrizione nelle graduatorie».

1.3

RONCONI

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. Nell'ambito dei concorsi per titoli ed esami di cui all'articolo 399 del testo unico, nonché ai fini dell'aggiornamento delle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del testo unico, così come modificati rispettivamente dai commi 1 e 4 del presente articolo, ad ogni anno trascorso nella frequenza di corsi di dottorato di ricerca, di borse post-dottorato, ovvero di altre borse di studio post-laurea ad essi equivalenti, viene attribuito un congruo punteggio, il quale, nei casi in cui sia valutato il servizio, sia non minore di quello attribuito ad un anno di effettivo servizio per ciascuna delle materie per le quali il candidato è ammesso all'iscrizione nelle graduatorie».

1.7

MARRI, PACE, BEVILACQUA

Art. 2.

Al comma 1, lettera a), aggiungere in fine le seguenti parole: «e i docenti di cui all'articolo 7.»

2.16

CORTIANA

Al comma 1, lettera b), aggiungere in fine il seguente periodo: «Fino a quando non si provvede alla prima integrazione delle graduatorie permanenti restano valide le vigenti graduatorie per il conferimento delle supplenze.»

2.15

BISCARDI, *relatore*

Al comma 1, aggiungere in fine la seguente lettera:

«b-bis) i docenti che abbiano superato l'ultimo concorso per titoli ed esami e siano stati successivamente depennati dalla graduatoria di merito per superati limiti di età».

2.17

CORTIANA

Al comma 1, aggiungere in fine la seguente lettera:

«b-bis) gli assistenti tecnici che abbiano superato le prove di un precedente concorso per titoli ed esami in uno degli ambiti disciplinari previsti dalla legge n. 354 del 1998.».

2.22

IULIANO

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «l'entrata in vigore della presente legge» con le seguenti: «la conclusione dell'anno scolastico 1998-1999».

2.18

D'ALÌ, ASCIUTTI

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «di esami per il» con le seguenti: «di colloqui atti ad accertare il».

2.1

LORENZI

Al comma 4, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «Il primo inserimento in graduatoria permanente conseguente all'espletamento della sessione riservata di esami deve avvenire contemporaneamente a quello conseguente al concorso per titoli ed esami di cui all'inizio del presente comma».

2.12

RONCONI

Conseguentemente all'emendamento 2.1, al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «Ai predetti esami » con le seguenti: «Al predetto colloquio».

2.2

LORENZI

Al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: «Ai predetti esami sono ammessi i docenti non abilitati» inserire le altre: «per la classe di concorso per la quale intendono partecipare alla sessione riservata,».

2.20

MONTICONE, RESCAGLIO

Al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: «gli insegnanti tecnico-pratici», inserire le altre: «gli assistenti tecnici in possesso di diploma di maturità tecnica o professionale o equipollente, con contratto a tempo indeterminato.».

2.24

IULIANO

Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «la data di entrata in vigore della presente legge» con le seguenti: «l'anno scolastico 1998-1999.».

2.28

BEVILACQUA, MARRI, PACE

Conseguentemente all'emendamento 2.24, al comma 4, secondo periodo, aggiungere in fine le parole: «e limitatamente al personale assistente tecnico in possesso di diploma di maturità tecnica o professionale o equipollente, con almeno 5 anni di servizio, a partire dall'anno scolastico 1989-90 fino alla data di entrata in vigore della presente legge.».

2.23

IULIANO

Conseguentemente all'emendamento 2.24, al comma 4, terzo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: «e limitatamente al personale assistente tecnico nel ruolo di collaboratore o assistente tecnico nella scuola secondaria superiore statale.».

2.25

IULIANO

Al comma 4 sopprimere il quarto periodo: «Nel punteggio finale interverrà, a titolo di riconoscimento della professionalità acquisita in servizio, una quota proporzionale agli anni di insegnamento prestato nella medesima classe di concorso o posto di ruolo.».

2.13BISCARDI, *relatore*

Al comma 4 sopprimere il quarto periodo: «Nel punteggio finale interverrà, a titolo di riconoscimento della professionalità acquisita in servizio, una quota proporzionale agli anni di insegnamento prestato nella medesima classe di concorso o posto di ruolo.».

2.7

ASCIUTTI

Al comma 4 sopprimere il quarto periodo: «Nel punteggio finale interverrà, a titolo di riconoscimento della professionalità acquisita in servizio, una quota proporzionale agli anni di insegnamento prestato nella medesima classe di concorso o posto di ruolo».

2.29

BEVILACQUA, MARRI, PACE

Al comma 4, quarto periodo, dopo le parole: «Nel punteggio finale» inserire le seguenti: «in graduatoria».

2.3

LORENZI

Al comma 4, quarto periodo, sostituire le parole: «proporzionale agli anni» con le seguenti: «aggiuntiva del 5 per cento per ogni anno».

2.9

BRIGNONE

Al comma 4, quarto periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: «, ivi compreso il servizio di assistente o collaboratore tecnico».

2.26

IULIANO

Al comma 4, dopo il quarto periodo aggiungere il seguente: «La quota aggiuntiva per ogni anno di servizio viene raddoppiata se è stato ricoperto l'incarico di collaboratore del preside o vicario, responsabile di corso di aggiornamento, coordinatore di progetto sperimentale di istituto».

2.10

BRIGNONE

Al comma 4, quinto periodo, sostituire le parole: «120 ore» con le seguenti: «50 ore».

2.4

LORENZI

Conseguentemente all'emendamento 2.1, al comma 4, settimo periodo, sostituire le parole: «Gli esami consistono in una prova scritta e in una prova orale volte» con le seguenti: «Il colloquio è volto».

2.5

LORENZI

Al comma 4, ottavo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole:
«*, in quanto si terrà sempre oltre l'orario obbligatorio di servizio.*».

2.27

IULIANO

*Al comma 4, undicesimo periodo, sostituire le parole: «valutato in»
con le seguenti: «nel limite massimo di».*

2.14BISCARDI, *relatore*

*Al comma 4, undicesimo periodo, aggiungere: «e mediante il ver-
samento di una tassa di frequenza da parte dei partecipanti, pari a lire
500.000.».*

2.8

CENTARO, ASCIUTTI

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Ai fini dell'ammissione alla sessione riservata di cui al comma 4, per i docenti non abilitati iscritti nelle graduatorie provinciali per il conferimento delle supplenze negli istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica, ogni anno trascorso nella frequenza di corsi di dottorato di ricerca o di post-dottorato viene valutato come effettivo servizio (90 giorni) per una delle materie tra quelle per le quali i docenti stessi sono ammessi, in base al diploma di laurea posseduto, all'iscrizione in graduatoria, salvo l'impossibilità di cumulare eventuali ulteriori giorni di servizio relativamente allo stesso anno».

2.6

LORENZI

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Ai fini dell'ammissione alla sessione riservata di cui al comma 4, per i docenti non abilitati iscritti nelle graduatorie provinciali per il conferimento delle supplenze negli istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica, ogni anno trascorso nella frequenza di corsi di dottorato di ricerca o di post-dottorato viene valutato come effettivo servizio (90 giorni) per una delle materie tra quelle per le quali i docenti stessi sono ammessi, in base al diploma di laurea posseduto, all'iscrizione in graduatoria, salvo l'impossibilità di cumulare eventuali ulteriori giorni di servizio relativamente allo stesso anno».

2.11

RONCONI

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Ai fini dell'ammissione alla sessione riservata di cui al comma 4, per i docenti non abilitati iscritti nelle graduatorie provinciali per il conferimento delle supplenze negli istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica, ogni anno trascorso nella frequenza di corsi di dottorati di ricerca o di post-dottorato viene valutato come effettivo servizio (90 giorni) per una delle materie tra quelle per le quali i docenti stessi sono ammessi, in base al diploma di laurea posseduto, all'iscrizione in graduatoria, salvo l'impossibilità di cumulare eventuali ulteriori giorni di servizio relativamente allo stesso anno.».

2.30

MARRI, PACE, BEVILACQUA

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

MARTEDÌ 2 MARZO 1999

267ª Seduta*Presidenza del Presidente*
PETRUCCIOLI*Interviene il sottosegretario di Stato per le comunicazioni Lauria.**La seduta inizia alle ore 15,05.**IN SEDE REFERENTE*

(3782) Conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 1999, n. 15, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo equilibrato dell'emittenza televisiva e per evitare la costituzione o il mantenimento di posizioni dominanti nel settore radiotelevisivo

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 25 febbraio.

Il relatore FALOMI riformula l'emendamento 1.6, in precedenza accantonato, spostando la data del 31 marzo 2000, ivi indicata, al 30 novembre 2000. Per quanto concerne l'emendamento 1.8, poi, ne suggerisce al senatore Rognoni il ritiro, ritenendo che possa essere superato dalla predisposizione di un ordine del giorno *ad hoc*. Il senatore Rognoni accoglie l'invito del relatore e ritira l'emendamento 1.8.

L'emendamento 1.6, come riformulato, viene quindi approvato.

Si passa all'esame degli emendamenti aggiuntivi di articoli dopo l'articolo 3.

Per assenza dei presentatori vengono dichiarati decaduti gli emendamenti 3.0.2, 3.0.3, 3.0.5, 3.0.6, 3.0.8, 3.0.9, 3.0.11, 3.0.12, 3.0.15, 3.0.16, 3.0.19, 3.0.20, 3.0.23, 3.0.26, 3.0.27, 3.0.31 e 3.0.33. Sono considerati assorbiti da precedenti votazioni gli emendamenti 3.0.13 e 3.0.21.

Posti separatamente ai voti sono respinti gli emendamenti 3.0.17, 3.0.24, 3.0.28, 3.0.30 e 3.0.35.

Il relatore FALOMI suggerisce il ritiro dell'emendamento 3.0.36, avendo predisposto un ordine del giorno sull'argomento. Il senatore MORO, accogliendo l'invito del relatore, dopo averlo fatto proprio, ritira l'emendamento in questione.

Il relatore FALOMI illustra quindi il seguente ordine del giorno:

«Il Senato,

impegna il Governo

a compiere uno studio approfondito sulla realtà radiofonica operante oggi in Italia in tutte le sue espressioni commerciali e comunitarie, evidenziando anche l'importanza del servizio svolto nell'interesse dei cittadini e in ossequio al principio costituzionale del pluralismo, e ciò al fine di fornire al Parlamento e all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni le opportune indicazioni che permettano, in un quadro di sviluppo, gli atti di pianificazione e di regolamentazione del settore stesso».

0/3782/1/8

IL RELATORE

L'ordine del giorno in questione, con il parere favorevole del sottosegretario LAURIA, viene accolto dalla Commissione ai fini della sua presentazione in Assemblea.

Il relatore FALOMI illustra quindi il seguente ordine del giorno.

«Il Senato,

impegna il Governo

ad agevolare tutte le iniziative legislative utili al completamento della riforma del sistema radiotelevisivo, con particolare riguardo ai settori dell'emittenza radiotelevisiva locale prima che scada il termine stabilito del rilascio delle nuove concessioni televisive locali».

0/3782/2/8

IL RELATORE

L'ordine del giorno in questione, con il parere favorevole del sottosegretario LAURIA, viene accolto dalla Commissione ai fini della sua presentazione in Assemblea.

Dopo dichiarazione di voto contrario del senatore BOSI e una dichiarazione di astensione del senatore BALDINI, la Commissione conferisce mandato al relatore di riferire in Assemblea in termini favorevoli alla conversione in legge del decreto in esame, con le modifiche da essa accolte, autorizzandolo nel contempo a chiedere di poter svolgere oralmente la relazione.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che la Commissione è convocata mercoledì 3 e giovedì 4 marzo 1999 alle ore 15 per la discussione in sede deliberante del disegno di legge n. 3409 recante modifiche alla legge n. 84 del 1994 in materia portuale.

La seduta termina alle ore 15,45.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3782**al testo del decreto-legge****Art. 1.**

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. È consentita ai soggetti legittimamente operanti ai sensi della legge 30 aprile 1998, n. 122, la prosecuzione dell'esercizio della radiodiffusione sonora in ambito nazionale e locale fino al rilascio della concessione ovvero fino alla reiezione della domanda e, comunque, non oltre sette mesi dall'approvazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze di radiodiffusione sonora che dovrà avvenire entro il 31 marzo 2000».

1.6

IL RELATORE

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. È consentita ai soggetti legittimamente operanti ai sensi della legge 30 aprile 1998, n. 122, la prosecuzione dell'esercizio della radiodiffusione sonora in ambito nazionale e locale fino al rilascio della concessione ovvero fino alla reiezione della domanda e comunque non oltre sette mesi dall'approvazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze di radiodiffusione sonora che dovrà avvenire entro il 30 giugno 2000. Al fine di assicurare il razionale sviluppo del mercato in relazione all'attuale assetto, la riserva fissata dall'articolo 3, comma 5, della legge 31 luglio 1997, n. 249, per i programmi irradiabili dall'emittenza radiofonica in ambito locale può essere modificata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni».

1.8

ROGNONI

Art. 3.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

1. Il canone di concessione annualmente dovuto dalle imprese radiofoniche e televisive locali per l'attività di radiodiffusione, a decorrere dal 1° gennaio 2000 viene determinato nella misura dell'uno per cento del fatturato conseguito nell'anno precedente con un limite massimo di lire 15 milioni per le imprese radiofoniche locali e di lire 20 milioni per le imprese televisive locali. Tale canone deve essere corrisposto entro il 31 ottobre di ogni anno».

3.0.2

FUMAGALLI CARULLI, MANIS

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

1. Il canone di concessione annualmente dovuto dalle imprese radiofoniche e televisive locali per l'attività di radiodiffusione, a decorrere dal 1° gennaio 2000 viene determinato nella misura dell'1 per cento del fatturato conseguito nell'anno precedente con un limite massimo di lire 15 milioni per le imprese radiofoniche locali e di lire 20 milioni per le imprese televisive locali. Tale canone deve essere corrisposto entro il 31 ottobre di ogni anno».

3.0.3

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

1. Il Ministero delle comunicazioni completa entro il 31 maggio 1999 il procedimento di assegnazione delle frequenze televisive disponibili assegnando tali frequenze alle imprese televisive locali ai sensi dell'articolo 3, commi 8 e 11 della legge 31 luglio 1997, n. 249».

3.0.5

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

1. Il Ministero delle comunicazioni completa entro il 31 maggio 1999 il procedimento di assegnazione delle frequenze televisive disponibili, assegnando tali frequenze alle imprese televisive locali ai sensi dell'articolo 3, commi 8 e 11 della legge 31 luglio 1997, n. 249».

3.0.6

FUMAGALLI CARULLI, MANIS

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

1. L'emittenza radiotelevisiva locale è esclusa dall'ambito di applicazione della legge 25 marzo 1993, n. 81, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, e della legge 23 febbraio 1995, n. 43».

3.0.8

FUMAGALLI CARULLI, MANIS

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

«1. L'emittenza radiotelevisiva locale è esclusa dall'ambito di applicazione della legge 25 marzo 1993, n. 81, della legge 10 dicembre 1993, n. 515 della legge 23 febbraio 1995, n. 43».

3.0.9

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

1. Le emittenti locali non possono assumere, né diffondere un marchio o una denominazione o una testata che richiama in tutto o in parte marchi, denominazioni o testate di emittenti nazionali».

3.0.11

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

1. Le emittenti locali non possono assumere né diffondere un marchio o una denominazione o una testata che richiama in tutto o in parte marchi, denominazioni o testate di emittenti nazionali».

3.0.12

FUMAGALLI CARULLI, MANIS

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

1. Le emittenti locali non possono assumere né diffondere un marchio o una denominazione o una testata che richiama in tutto o in parte marchi, denominazioni o testate di emittenti nazionali».

3.0.13

BOSI

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

1. I rapporti accertati e da accertare relativi all'omesso o incompleto pagamento dei canoni di concessione da parte delle imprese radiofoniche televisive locali relativi agli anni 1994, 1995, 1997, 1998 possono essere definiti su istanza irrevocabile degli interessati, con il pagamento di una somma pari al cinquanta per cento di quella dovuta, comprensiva degli interessi maturati fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2. A seguito dell'istanza che può riguardare tutto o parte degli anni sopracitati e deve essere presentata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero delle comunicazioni provvede all'accertamento delle somme dovute, le quali devono essere corrisposte entro 60 giorni dalla notificazione del relativo avviso.

3. Le imprese radiofoniche e televisive locali possono inoltre portare in detrazione degli importi dovuti per canoni di concessione a decorrere dall'anno 1999 il 50 per cento delle somme già corrisposte per canoni di concessione relativamente agli anni 1994, 1995, 1996, 1997, 1998.

4. Il limite massimo di detrazione per ogni anno è di lire 15 milioni».

3.0.15

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

1. I rapporti accertati e da accertare relativi all'omesso o incompleto pagamento dei canoni di concessione da parte delle imprese radiofoniche e televisive locali relativi agli anni 1994, 1995, 1996, 1997 e 1998 possono essere definiti su istanza irrevocabile degli interessati, con il pagamento di una somma pari al cinquanta per cento di quella dovuta, comprensiva degli interessi maturati fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2. A seguito dell'istanza che può riguardare tutto o parte degli anni sopracitati e deve essere presentata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero delle comunicazioni provvede all'accertamento delle somme dovute, le quali devono essere corrisposte entro sessanta giorni dalla notificazione del relativo avviso.

3. Le imprese radiofoniche e televisive locali possono inoltre portare in detrazione dagli importi dovuti per canoni di concessione a decorrere dall'anno 1999 il cinquanta per cento delle somme già corrisposte per canoni di concessione relativamente agli anni 1994, 1995, 1996, 1997 e 1998.

4. Il limite massimo di detrazione per ogni anno è di lire 15 milioni».

3.0.16

FUMAGALLI CARULLI, MANIS

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

1. I rapporti accertati e da accertare relativi all'omesso o incompleto pagamento dei canoni di concessione da parte delle imprese radiofoniche e televisive locali relativi agli anni 1994, 1996, 1996, 1997 e 1998 possono essere definiti su istanza irrevocabile degli interessati, con il pagamento di una somma pari al cinquanta per cento di quella dovuta, comprensiva degli interessi maturati fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2. A seguito dell'istanza che può riguardare tutto o parte degli anni sopracitati e deve essere presentata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero delle comunicazioni provvede all'accertamento delle somme dovute, le quali devono essere corrisposte entro sessanta giorni dalla notificazione del relativo avviso.

3. Le imprese radiofoniche e televisive locali possono inoltre portare in detrazione dagli importi dovuti per canoni di concessione a decorrere dall'anno 1999 il cinquanta per cento delle somme già corrisposte

per canoni di concessione relativamente agli anni 1994, 1995, 1996, 1997 e 1998.

Il limite massimo di detrazione per ogni anno è di lire 15 milioni».

3.0.17

BOSI

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

1. All'articolo 43-*bis* della legge 4 aprile 1975, n. 103 come introdotto all'articolo 3, comma 16 della legge 31 luglio 1997, n. 249 dopo le parole: "delle concessionarie televisive" sono aggiunte le seguenti: "e radiofoniche"».

3.0.19

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

1. All'articolo 43-*bis* della legge 14 aprile 1975, n. 103 come introdotto dall'articolo 3, comma 16 della legge 31 luglio 1997, n. 249 dopo le parole "delle concessionarie televisive" sono aggiunte le seguenti "e radiofoniche"».

3.0.20

FUMAGALLI CARULLI, MANIS

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

1. All'articolo 43-*bis* della legge 14 aprile 1975, n. 103 come introdotto dall'articolo 3, comma 16 della legge 31 luglio 1997, n. 249, dopo le parole: "delle concessionarie televisive" sono aggiunte le seguenti: "e radiofoniche"».

3.0.21

BOSI

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

1. In sede di primo rilascio delle nuove concessioni per la radiodiffusione televisiva in ambito locale, le stesse possono essere rilasciate esclusivamente ai soggetti legittimamente operanti alla data del 31 gennaio 1999».

3.0.23

FUMAGALLI CARULLI, MANIS

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

1. In sede di primo rilascio delle nuove concessioni per la radiodiffusione televisiva in ambito locale, le stesse possono essere rilasciate esclusivamente ai soggetti legittimamente operanti alla data del 31 gennaio 1999».

3.0.24

BOSI

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

1. Per emittenti con obblighi di informazione di cui all'articolo 2, comma 6, della legge 31 luglio 1997, n. 249 si intendono i soggetti che si impegnano all'atto della presentazione della domanda di concessione a trasmettere, nelle ore comprese tra le 7 e le 23 se emittente televisiva e tra le 7 e le 20 se emittente radiofonica, per almeno cinque giorni alla settimana o in alternativa per 120 giorni a semestre, programmi di informazione per non meno di sessanta minuti al giorno se emittente televisiva e centoventi minuti al giorno se emittente radiofonica.

2. Tali programmi devono essere autoprodotti, comprendere telegiornali e radiogiornali, riguardare temi e argomenti di interesse locale per almeno la metà dei tempi di trasmissione suindicati».

3.0.26

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

1. Per emittenti con obblighi di informazione di cui all'articolo 2, comma 6 della legge 31 luglio 1997, n. 249 si intendono i soggetti che

si impegnino all'atto della presentazione della domanda di concessione a trasmettere, nelle ore comprese tra le 7 e le 23 se emittente televisiva e tra le 7 e le 20 se emittente radiofonica, per almeno cinque giorni alla settimana o in alternativa per 120 giorni a semestre, programmi di informazione per non meno di sessanta minuti al giorno se emittente televisiva e centoventi minuti al giorno se emittente radiofonica.

2. Tali programmi devono essere autoprodotti, comprendere telegiornali e radiogiornali, riguardare temi e argomenti di interesse locale per almeno la metà dei tempi di trasmissione suindicati».

3.0.27

FUMAGALLI CARULLI, MANIS

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

1. Per emittenti con obblighi di informazione di cui all'articolo 2, comma 6 della legge 31 luglio 1997, n. 249 si intendono i soggetti che si impegnino all'atto della presentazione della domanda di concessione a trasmettere, nelle ore comprese tra le 7.00 e le 23.00 se emittente televisiva e tra le 7.00 e le 20.00 se emittente radiofonica, per almeno cinque giorni alla settimana o in alternativa per 120 giorni a semestre, programmi di informazione per non meno di sessanta minuti al giorno se emittente televisiva e centoventi minuti al giorno se emittente radiofonica.

2. Tali programmi devono essere autoprodotti, comprendere telegiornali e radiogiornali, riguardare temi e argomenti di interesse locale per almeno la metà dei tempi di trasmissione suindicati».

3.0.28

BOSI

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

1. Le nuove concessioni televisive a carattere esclusivamente commerciale ovvero con obblighi di informazione possono essere rilasciate a società di persone, di capitali o cooperative.

2. In ogni caso le società devono essere costituite in Italia o in altri Stati appartenenti all'Unione Europea o allo Spazio economico europeo e comprovare l'esistenza di un rapporto continuativo di lavoro in regola con le vigenti disposizioni di legge in materia previdenziale per almeno tre lavoratori.

3. Per lavoratori si intendono gli amministratori, i dipendenti o i soci delle cooperative, delle società in nome collettivo e in accomandita semplice che prestano attività lavorativa nell'impresa».

3.0.30

BOSI

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

1. Le nuove concessioni televisive a carattere esclusivamente commerciale ovvero con obblighi di informazione possono essere rilasciate a società di persone, di capitali o cooperative.

2. In ogni caso le società devono essere costituite in Italia o in altri Stati appartenenti all'Unione europea o allo spazio economico europeo e comprovare l'esistenza di un rapporto continuativo di lavoro in regola con le vigenti disposizioni di legge in materia previdenziale per almeno tre lavoratori.

3. Per lavoratori si intendono gli amministratori, i dipendenti o i soci delle cooperative, delle società in nome collettivo e in accomandita semplice che prestano attività lavorativa nell'impresa».

3.0.31

FUMAGALLI CARULLI, MANIS

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 1, le imprese televisive legittimamente operanti alla data del 31 gennaio 1999, ai sensi della legge 30 aprile 1998, n. 122 che non ottengono la nuova concessione possono proseguire nell'esercizio dell'attività con gli impianti di diffusione e i connessi collegamenti di telecomunicazioni legittimamente eserciti alla data di presentazione della domanda di concessione, fino al 31 dicembre 2001.

2. Entro il predetto termine gli impianti o rami di azienda di dette imprese potranno essere ceduti ai titolari di concessione.

3. Il piano di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva verrà applicato a decorrere dal 1° gennaio 2002».

3.0.33

FUMAGALLI CARULLI, MANIS

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 1, le imprese televisive legittimamente operanti alla data del 31 gennaio 1999, ai sensi della legge 30 aprile 1998, n. 122 che non ottengono la nuova concessione possono proseguire nell'esercizio dell'attività con gli impianti di diffusione e i connessi collegamenti di telecomunicazioni legittimamente eserciti

alla data di presentazione della domanda di concessione, fino al 31 dicembre 2001.

2. Entro il predetto termine gli impianti o rami di azienda di dette imprese potranno essere ceduto ai titolari di concessione.

3. Il piano di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva verrà applicato a decorrere dal 1° gennaio 2002».

3.0.35

BOSI

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Emittenza radiotelevisiva locale)

1. La concessione televisiva in ambito locale consente di irradiare il segnale fino ad un massimo di quattro regioni al nord e cinque regioni al centro e al sud, purchè le regioni siano limitrofe e la popolazione complessivamente servita non superi i 15 milioni di abitanti.

2. Ciascun soggetto non può essere destinatario di più di tre concessioni radiotelevisive per le quali è consentita la programmazione anche unificata. Nel medesimo ambito territoriale, ciascun soggetto può essere destinatario di due concessioni radiofoniche o televisive, ovvero di una concessione radiofonica e di una concessione televisiva.

3. I limiti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano ai soggetti di cui all'articolo 35 della legge 6 agosto 1990, n. 223».

3.0.36

CASTELLI, PERUZZOTTI

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

MARTEDÌ 2 MARZO 1999

239ª Seduta*Presidenza del Presidente*
SCIVOLETTO

Interviene, ai sensi dell'articolo 46 del Regolamento, il Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile, Russo Jervolino.

La seduta inizia alle ore 15,15.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI
(R033 004, C09ª, 0011°)

Il presidente SCIVOLETTO propone di procedere all'attivazione dell'impianto audiovisivo per assicurare, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, la speciale forma di pubblicità dei lavori ivi prevista, per la presente seduta.

Il PRESIDENTE avverte altresì che la Presidenza del Senato, in previsione di tale richiesta, aveva preventivamente fatto conoscere il suo assenso.

Poichè conviene la Commissione, tale forma di pubblicità è dunque adottata per lo svolgimento dell'audizione.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione, ai sensi dell'articolo 46 del Regolamento, del Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile in merito alla recrudescenza di fenomeni di criminalità nelle campagne
(R046 001, C09ª, 0008°)

Il presidente SCIVOLETTO ringrazia il Ministro dell'interno per aver prontamente accolto l'invito a riferire sulla delicata tematica della recrudescenza dei fenomeni criminosi nelle campagne; si tratta di un problema assai acuto e preoccupante, che affligge essenzialmente le regioni meridionali, ma anche alcune aree del Nord del paese. Anche sulla

base delle interrogazioni presentate tanto alla Camera dei deputati quanto al Senato della Repubblica, si può rilevare come il fenomeno dell'abigeato - diffuso soprattutto al Sud - abbia recentemente colpito anche alcune zone del Nord, come il Mantovano. Tale tipo di reato provoca danni materiali alle aziende e crea nella popolazione un clima di disagio e di paura, con pesanti ricadute in settori come la macellazione ed il commercio degli animali. Altri fenomeni preoccupanti sono quelli del furto dei macchinari e dei prodotti chimici e gli incendi di magazzini, legati questi ultimi alle estorsioni e all'usura. Allarme desta anche il furto di prodotti di colture di pregio e la sofisticazione del vino. La diffusione della criminalità nelle campagne ha sicuramente una sua specificità, non soltanto perché arreca alle aziende agricole danni devastanti, ma anche per il senso di insicurezza e la paura che si diffondono fra gli abitanti delle aree rurali. Il fenomeno è ancor più preoccupante per via delle difficoltà oggettive che si registrano nel controllo del territorio, con la diffusione di una sensazione di impunità dovuta anche alla frequente mancata denuncia da parte di chi ha subito illeciti. Occorre allora cogliere appieno la specificità del fenomeno, predisponendo eventualmente un piano nazionale basato sul rafforzamento dell'attività di *intelligence* e sull'adozione di precise direttive alle forze dell'ordine, utilizzando anche lo strumento dei comitati provinciali per la sicurezza e l'ordine pubblico, senza trascurare l'impiego dei militari sul territorio ed eventuali modalità di vigilanza satellitare. Il Ministro dell'interno, infine, potrà sfruttare l'occasione costituita dalla relazione annuale al Parlamento per porre in evidenza il fenomeno in questione.

Il ministro RUSSO JERVOLINO, nel ringraziare la Commissione per averle offerto l'occasione di affrontare un argomento di così grande rilevanza, osserva come da un'analisi dei dati relativi alla diffusione dei fenomeni criminosi nelle aree agricole emerga l'esigenza di adottare una nuova direttiva, che segua quelle emanate nel 1997 e nel 1998, sul tema della sicurezza nelle campagne, utilizzando altresì lo strumento dei comitati provinciali per l'ordine e la sicurezza pubblica, che potrebbero essere coordinati da una commissione nazionale. La tematica in questione desta particolare allarme, anche perché ne è direttamente influenzata la qualità della vita nelle aree rurali, la caduta della quale favorisce indubbiamente il fenomeno dell'abbandono delle campagne. Vi è quindi il dovere dello Stato di garantire la sicurezza dei cittadini in presenza di un fenomeno preoccupante, ma che non sembra peraltro aver subito sensibili variazioni in aumento negli ultimi anni, ad eccezione dei reati di criminalità diffusa, come ad esempio gli scippi, ed al di là della diffusione di fenomeni criminosi tipici di alcune aree del paese, in altre regioni.

Dai dati disponibili si può evincere peraltro come la reazione da parte delle forze dell'ordine non sia mancata, come è dimostrato dal numero degli arresti operati; occorre però fare ancora di più, cercando di incidere sulla rapidità dei processi e sulla certezza delle pene, tenendo conto del fatto che la diffusa sensazione di impunità può anche demoralizzare e deresponsabilizzare gli appartenenti alle forze dell'ordine. Il

Consiglio dei ministri, dal canto suo, poco più di un mese fa, ha dedicato un'apposita seduta ai problemi della sicurezza nelle campagne, ponendo allo studio specifiche misure, alcune delle quali già sottoposte all'esame del Parlamento. Certo, è evidente che nel settore agricolo l'opera di contrasto è più difficile che in altri comparti, in considerazione delle peculiari situazioni logistiche. L'onere di far fronte ai problemi di ordine pubblico grava essenzialmente sull'Arma dei carabinieri, sulla base delle più recenti direttive diramate dal Ministro dell'interno. Al riguardo, il ministro Russo Jervolino si sofferma brevemente su alcuni dati relativi all'operato dell'Arma dei carabinieri, da cui emergono la prevalenza dei reati contro il patrimonio, nonché l'elevata percentuale di estorsioni scoperte rispetto a quelle denunciate, il che peraltro è indice della persistenza del fenomeno della mancata denuncia da parte delle vittime. Assai significativo, inoltre, è il varo della legge cosiddetta antiestorsione, alla quale farà seguito quanto prima il relativo regolamento di attuazione; è auspicabile che, con tali strumenti, il fenomeno della mancata denuncia venga ad essere ridimensionato.

È evidente che l'azione di contrasto delle forze dell'ordine è tanto più efficace quanto più capillare è la loro presenza sul territorio; al riguardo, l'Arma dei carabinieri è articolata, nelle aree non urbane, in 4.186 stazioni, i due terzi delle quali osservano un orario di apertura al pubblico di otto ore, mentre circa 800 stazioni rimangono aperte 14 ore al giorno e poco più di 700 ventiquattro ore su ventiquattro. È evidente che la situazione ottimale sarebbe quella di rendere possibile l'apertura di tutte le stazioni per tutte le ventiquattro ore.

Il Ministero dell'interno attribuisce grande importanza al disegno di legge sulla riforma e il coordinamento delle forze di polizia, all'esame del Senato, ed al disegno di legge quadro sulle polizie municipali, all'esame della Camera dei deputati.

Il ministro Russo Jervolino si sofferma quindi sulle direttive del settembre 1997 e del marzo 1998, diramate dal Dipartimento di pubblica sicurezza, la prima delle quali, tra l'altro, ha invitato i prefetti ad attivare i comitati provinciali sull'ordine e la sicurezza pubblica, pianificando le iniziative di carattere preventivo e dando il necessario impulso alle attività investigative. Com'è noto i comitati provinciali in questione sono stati successivamente aperti anche ai sindaci. Con la seconda direttiva la linea di tendenza è stata ulteriormente ribadita, e sono stati evidenziati i fenomeni criminosi più diffusi; nel contempo si è provveduto a puntualizzare la necessità di assicurare una sorveglianza particolarmente attenta sui principali nodi viari. Il dibattito che avrà luogo nella 9^a Commissione permanente del Senato potrà senz'altro offrire utili spunti in vista della predisposizione di ulteriori e più specifiche direttive.

Il Ministro dell'interno riferisce poi sui dati relativi ad alcuni reati tipici, come l'abigeato – che negli ultimi cinque anni non sembra aver subito incrementi – ed il caporalato, fenomeno quest'ultimo che viene agevolato dalla mancanza di un efficace sistema di trasporto pubblico dei braccianti agricoli sui luoghi di lavoro, connotazione che rende meno agevole l'opera di prevenzione e di repressione. Particolare allarme desta altresì l'infiltrazione della criminalità organizzata nel mondo rurale

mentre, per contro, taluni particolari fenomeni come quello della coltura della canapa indiana – già abbastanza diffusa in regioni come la Calabria – sembrano in fase regressiva.

Il ministro Russo Jervolino conclude assicurando che l'attenzione del Dicastero da lei diretto non verrà meno, e fa presente che consegnerà agli uffici la documentazione di cui dispone.

Il presidente SCIVOLETTO ringrazia il Ministro dell'interno per aver accolto l'invito della Commissione, ed auspica che l'audizione possa aver seguito in un'altra seduta, in modo da consentire a tutti i senatori di porre i quesiti che ritengano opportuni.

Il ministro RUSSO JERVOLINO assicura la propria disponibilità a ritornare presso la 9^a Commissione del Senato.

Il senatore CUSIMANO, dopo aver ringraziato il Ministro per la sua presenza, osserva come, in verità, nelle aree non urbane si sia registrata una certa recrudescenza dei fenomeni criminosi, e ciò al di là dei dati cui ha fatto riferimento il ministro Russo Jervolino. Tutti i reati già elencati dal presidente Scivoletto rimangono purtroppo abbastanza diffusi nelle campagne, ove ultimamente – in particolare nella provincia di Catania – è stato perpetrato un particolarissimo ed alquanto allarmante reato come il furto dei cavi dell'alta tensione che, come è immaginabile, ha effetti devastanti anche sotto il profilo del funzionamento dei servizi pubblici. L'unico modo per contrastare efficacemente tali fenomeni sembra essere il controllo del territorio; sotto questo profilo, peraltro, non può passare inosservato il fatto che la stragrande maggioranza delle stazioni dei Carabinieri non è in grado di assicurare il rispetto del previsto orario di apertura. Non si vede a questo punto per quale motivo non si possa ricorrere all'impiego dei militari, approfittando della positiva esperienza dell'operazione «Vespri Siciliani»; in Sicilia, in particolare, tanto i cittadini quanto gli operatori economici sono in larghissima misura favorevoli all'impiego dei soldati, nella considerazione che soltanto in tal modo sarà possibile liberare risorse umane qualificate per rendere possibile un più puntuale controllo del territorio.

Il senatore BARRILE ringrazia il Ministro dell'interno per aver aderito all'invito della Commissione agricoltura del Senato e si sofferma brevemente sul fenomeno del furto dei mezzi agricoli, che in alcune aree della Sicilia, come ad esempio la zona di Sciacca da cui egli proviene, arreca danni enormi agli operatori economici. È evidente che per far fronte alla situazione occorre assicurare un più puntuale controllo del territorio, contrastando anche il fenomeno della mancata denuncia da parte delle vittime degli illeciti. Per quanto riguarda in particolare il controllo del territorio, quanto testé rilevato dal senatore Cusimano in merito alla positiva esperienza dell'operazione «Vespri Siciliani» appare condivisibile. In conclusione è auspicabile che il Ministro dell'interno tragga spunto dalle indicazioni provenienti dalla 9^a Commissione permanente del Senato per adottare le necessarie

iniziative volte a restituire alle campagne un clima di sicurezza e di serenità.

Il senatore ANTOLINI, dopo aver ringraziato il Ministro, osserva come anche in alcune aree del Nord siano presenti fenomeni criminosi di qualche rilievo, in una situazione che vede i piccoli comuni privi di adeguate risorse umane e materiali per presidiare il territorio. Dopo aver chiesto delucidazioni in merito alle modalità con cui viene perpetrato l'abigeato – che non sembra poter avere grande diffusione senza la connivenza dei veterinari e degli altri organi pubblici preposti al controllo – il senatore Antolini auspica che venga prontamente adottato il decreto relativo all'impiego dei lavoratori extracomunitari, prima che abbia inizio la raccolta della frutta di stagione.

Il PRESIDENTE ringrazia il ministro Russo Jervolino anche per la documentazione consegnata agli uffici e rinvia quindi il seguito dell'audizione ad una prossima seduta.

La seduta termina alle ore 16,30.

INDUSTRIA (10^a)

MARTEDÌ 2 MARZO 1999

221^a Seduta*Presidenza del Presidente*

CAPONI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato Morgando.

La seduta inizia alle ore 15,40.

SU ALCUNE RECENTI MODIFICAZIONI AL REGOLAMENTO DEL SENATO (A008 000, C10^a, 0001^o)

Il presidente CAPONI ricorda che l'Assemblea del Senato ha deliberato il 25 febbraio scorso talune modifiche del Regolamento che entrano in vigore oggi. In particolare l'articolo 2 della deliberazione sostituisce l'articolo 30 del Regolamento concernente la verifica del numero legale, introducendo le seguenti innovazioni: il Presidente della Commissione deve accertare all'inizio della seduta il numero legale, cioè la presenza della maggioranza dei componenti della Commissione, esclusivamente per le sedute in sede deliberante e redigente, per quelle nelle quali si discutono e si adottano deliberazioni su affari per i quali le Commissioni non debbano riferire all'Assemblea e per le sedute per l'elezione dell'Ufficio di Presidenza; per le sedi referente e consultiva il Presidente non deve accertare il numero legale all'inizio della seduta. In conseguenza di tali innovazioni, il Presidente comunica che non è stato predisposto, per la seduta di oggi, il modulo per la raccolta delle firme dei senatori presenti.

IN SEDE REFERENTE

(2849) MANCONI. – *Certificazione di conformità sociale circa il mancato impiego di manodopera di bambini nella fabbricazione e produzione di beni o prodotti importati*

(3052) PIERONI ed altri. – *Istituzione del sistema di certificazione dei prodotti privi di lavoro minorile*

(3406) FIORILLO. – *Certificazione di conformità sociale dei prodotti ottenuti senza l'impiego di manodopera minorile*

(3693) DE LUCA Athos e PIERONI. – *Certificazione di conformità sociale dei prodotti realizzati senza l'utilizzo di manodopera minorile*

(Seguito dell'esame congiunto e dei disegni di legge nn. 2849, 3052 e 3406, congiunzione con il disegno di legge n. 3693 e rinvio. Esame del disegno di legge n. 3693, congiunzione con i disegni di legge nn. 2849, 3052 e 3406 e rinvio)

Si riprende l'esame congiunto dei disegni di legge nn. 2849, 3052 e 3406 sospeso nella seduta dell'11 novembre 1998.

Il presidente CAPONI riferisce brevemente sul disegno di legge n. 3693 che ha finalità analoghe a quelle dei disegni di legge nn. 2849, 3052 e 3406 e ne propone la congiunzione. Propone altresì che sulla base delle audizioni svolte nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulle misure atte a contrastare l'impiego di manodopera minorile, la Commissione prosegua l'*iter* dei disegni di legge in titolo a partire dal progetto di testo unificato da lui predisposto, prescindendo da ulteriori approfondimenti in sede informale.

Dopo che il senatore Athos DE LUCA, primo firmatario del disegno di legge n. 3693, ha rilevato l'opportunità di procedere speditamente all'esame del progetto di testo unificato predisposto dal presidente Caponi, la Commissione conviene con le proposte del Presidente.

Si apre, quindi, la discussione sul testo del relatore, pubblicato in allegato al resoconto della seduta del 15 settembre 1998.

Il senatore Athos DE LUCA si sofferma preliminarmente sugli elementi conoscitivi emersi dalle audizioni svolte in sede di indagine conoscitiva: alla luce di esse esprime un giudizio positivo sulla sintesi delle proposte legislative in esame rappresentata dal testo unificato. Con esso si tende ad introdurre un nuovo parametro di qualità dei prodotti improntato al rispetto di fondamentali norme di carattere sociale ed alla promozione della dignità umana e si subordinano i contributi statali all'internazionalizzazione delle imprese al rispetto di tali norme.

Esprime, quindi, a nome del suo gruppo, un particolare apprezzamento per la sensibilità dimostrata da tutti i membri della Commissione per una problematica di grande rilevanza sociale; è di particolare soddisfazione, poi, che l'esame di tale materia sia effettuato proprio dalla Commissione industria, dalla Commissione, cioè, competente in materia di realtà industriali e di processi produttivi.

Il senatore ZILIO, nel condividere le considerazioni del senatore De Luca, conviene sull'opportunità di pervenire ad una rapida approvazione dell'iniziativa in esame, pur rilevando come il tema delle modalità di accertamento del rispetto della normativa sociale nelle varie fasi del processo produttivo sia meritevole di un ulteriore approfondimento.

Il presidente CAPONI rinvia quindi ad altra seduta il seguito della discussione generale, a conclusione della quale verrà fissato il termine per la presentazione degli emendamenti.

(2817) GAMBINI ed altri. - Disciplina del rapporto di agenzia assicurativa

(3130) DEMASI ed altri. - Riforma del rapporto di Agenzia di assicurazione
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Si riprende l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo sospeso nella seduta del 9 febbraio.

Dopo che la Commissione ha convenuto di assumere a testo base il disegno di legge n. 3130 a contenuto più ampio, si riprende la discussione generale.

Il senatore MUNGARI, dopo aver passato in rassegna i rilievi critici esposti nel corso delle audizioni tenute dall'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, ed in particolare quelli delle associazioni dei consumatori, dell'ISVAP, dell'Antitrust nonché le perplessità avanzate dal Governo, reputa una inopportuna forzatura procedere nell'esame delle iniziative in titolo in assenza di un'adeguata analisi dell'impatto che la normativa in esame avrebbe sulla funzionalità del sistema assicurativo nazionale. Al riguardo, ritiene opportuno attendere gli esiti dell'indagine conoscitiva sulla situazione e sulle prospettive del settore assicurativo deliberata dalla Commissione; non v'è del resto, a suo avviso, alcuna urgenza di provvedere, essendo il contenzioso tra agenti e imprese di assicurazione risolvibile nell'ambito del contratto collettivo di settore.

Interviene, quindi, il senatore GAMBINI il quale rileva come dal complesso delle audizioni sia emersa la difficoltà delle imprese di assicurazione di modificare i rapporti con gli agenti in modo tale da superare le contraddizioni emerse negli anni più recenti. Più in particolare nelle imprese di assicurazione nell'ISVAP hanno fornito una coerente proposta alternativa sulle prospettive future della rete di agenzie.

Al riguardo ricorda il ruolo centrale di tale rete non solo in Italia, ma anche in importanti paesi come la Germania e gli Stati Uniti d'America, ove pure sono da tempo sviluppati sistemi alternativi di distribuzione e vendita dei prodotti assicurativi.

Quanto alle iniziative legislative in esame, queste mirano a liberalizzare il rapporto tra compagnie di assicurazione ed agenti, valorizzando, a suo avviso, il ruolo di questi ultimi e permettendo una loro modernizzazione. Alcuni punti dei disegni di legge in esame meritano peraltro un ripensamento, come ad esempio le garanzie a favore dei subagenti previste nel disegno di legge n. 3130 nonché il rapporto tra la rete di agenzie e gli altri canali di distribuzione e vendita dei prodotti assicurativi, che presenta indubbi elementi di rigidità. Occorrerebbe poi valutare l'opportunità di costruire forme di raccordo tra gli agenti ed i consumatori, inserendo anche strumenti di garanzia a favore di questi ultimi. Potrebbero così essere superate alcune delle obiezioni sollevate nel corso delle audizioni; il che consentirebbe di procedere ad una rapida definizione della materia in esame.

Il seguito dell'esame congiunto viene quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,20.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)

MARTEDÌ 2 MARZO 1999

316ª Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*
SMURAGLIA

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il direttore dell'Istituto di Medicina del lavoro dell'Università degli Studi di Padova, professor Bruno Saia; il direttore dell'Istituto di Medicina del lavoro dell'Università degli Studi di Roma Tor Vergata, professor Antonio Bergamaschi, accompagnato dal dottor Andrea Magini; il direttore dell'Istituto di Medicina del lavoro dell'Università degli Studi di Napoli, professor Luciano Rossi; il direttore della Scuola di specializzazione di Medicina del lavoro della II Università degli Studi di Napoli, professor Nicola Sannolo e il professor Leonardo Soleo dell'Istituto di Medicina del lavoro dell'Università di Bari.

La seduta inizia alle ore 11,45.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sull'adeguatezza qualitativa e quantitativa dei «medici competenti» ai fini della piena attuazione del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626: audizione del direttore dell'Istituto di medicina del lavoro dell'Università di Napoli; del direttore della Scuola di specializzazione in medicina del lavoro della II Università di Napoli; del direttore dell'Istituto di medicina del lavoro dell'Università degli studi di Roma di Tor Vergata; di un rappresentante dell'Istituto di medicina del lavoro dell'Università degli studi di Bari e del direttore dell'Istituto di medicina del lavoro dell'Università degli studi di Padova
(R048 000, C11ª, 0005°)

Riprende l'indagine conoscitiva in titolo, sospesa nella seduta di martedì 23 febbraio 1999.

Il PRESIDENTE, dopo aver rivolto un cordiale saluto agli intervenuti, introduce brevemente i temi dell'audizione odierna, rilevando come l'intervento di direttori di istituti universitari di medicina del lavoro situati al Sud e al Nord potrà contribuire a chiarire gli interrogativi ri-

guardanti l'adeguatezza della distribuzione territoriale dei medici specialisti, in relazione al fabbisogno di medici competenti da parte dell'apparato produttivo: tali temi, peraltro, sono già stati oggetto di riflessione nel corso dell'indagine conoscitiva condotta congiuntamente dalle Commissioni lavoro della Camera e del Senato sulla sicurezza e l'igiene del lavoro, conclusasi nel luglio 1997.

Prende quindi la parola il professor SAIA, il quale ricorda preliminarmente che in base al censimento realizzato dalla Associazione universitaria italiana di medicina del lavoro B. Ramazzini - il cui Presidente è già stato ascoltato dalla Commissione - nei primi mesi del 1997, i medici competenti sono circa 6.000 ai quali vanno aggiunti i 2.500 autorizzati ai sensi dell'articolo 55 del decreto legislativo n. 277 del 1991. In tale occasione non venne inoltre rilevato un rimarchevole squilibrio nella distribuzione territoriale degli specialisti. Pertanto, il numero dei medici competenti appare adeguato, anche se non vi sono dati certi sul numero dei medici autorizzati in base al predetto decreto legislativo n. 277 che svolgono effettivamente l'attività di medico competente.

Per quanto riguarda il livello qualitativo della formazione impartita ai medici specialisti, occorre considerare che il decreto legislativo n. 626 del 1994 ha richiesto nuove e più articolate competenze, tali da sollecitare un rinnovamento dei percorsi formativi della specializzazione e da comportare, presumibilmente, anche un'accelerazione del ricambio generazionale dei medici competenti. Ciò richiede pertanto un potenziamento delle strutture formative, in vista di un possibile aumento del numero degli specialisti nei prossimi anni.

Il professor SOLEO, dopo aver consegnato alla Presidenza un documento predisposto dal direttore dell'istituto di medicina del lavoro dell'Università degli studi di Bari, impossibilitato a prendere parte all'odierna audizione, ricorda che lo statuto della Scuola di specializzazione istituita presso tale Ateneo prevede una disponibilità di dieci posti. Dopo l'emanazione del decreto ministeriale 11 maggio 1995, insieme alle altre strutture di specializzazione nelle discipline della sanità pubblica, si è deciso di prevedere apposite convenzioni con le ASL dove fossero attivati i servizi di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro, al fine di incrementare il numero degli specialisti, mediante il coinvolgimento dei medici delle stesse ASL. Tali convenzioni hanno consentito di fornire una formazione specialistica anche a medici militari.

Precisato quindi che la Scuola di specializzazione di Bari forma anche professionisti provenienti da altre regioni meridionali, il professor Soleo rileva che il numero di medici specialisti, per quanto riguarda la Puglia, appare adeguato. Rispondendo ad un quesito del PRESIDENTE, su eventuali discriminazioni a danno delle università meridionali nella distribuzione delle borse di studio per specializzandi, fa presente che rispetto allo scorso anno il numero delle borse di studio è stato incrementato, e che pertanto egli non ravvisa alcuna penalizzazione nei confronti delle università meridionali, per questo aspetto. Ritiene comunque auspicabile che, in prospettiva, il numero

delle borse di studio coincida con il numero dei posti indicati nello statuto.

Il professor BERGAMASCHI concorda sul giudizio di adeguatezza del numero dei medici competenti pronunciato negli interventi che lo hanno preceduto. Sottolinea quindi l'esigenza di un'approfondita riflessione sui profili qualitativi della formazione impartita ai medici specialisti, alla luce delle nuove competenze richieste per l'attuazione del decreto legislativo n. 626 del 1994, che richiedono, effettivamente, un potenziamento delle Scuole di specializzazione, e l'adeguamento dei percorsi formativi, anche in relazione ai processi di accelerazione del ricambio generazionale ai quali ha fatto riferimento nel suo intervento il professor Saia.

Il professor ROSSI ricorda che secondo un recente censimento, in Campania vi sono 565 medici competenti, 490 dei quali al di sotto dei sessant'anni. Per la realtà produttiva della regione, si tratta di un numero adeguato, anche alla luce della più recente evoluzione, sia sul piano normativo, sia, soprattutto, sul versante dell'innovazione tecnologica che, consentendo per alcuni cicli produttivi la riduzione del numero dei lavoratori esposti direttamente a fattori di rischio, ha conseguentemente comportato il ridimensionamento dell'incidenza dell'attività di sorveglianza sanitaria.

Anche dal punto di vista della distribuzione territoriale, recenti rilevazioni dimostrano l'inesistenza di forti squilibri, anche se si può riscontrare una lieve carenza di specialisti nelle aree del Mezzogiorno.

Sotto il profilo della qualità della formazione, si può affermare che attualmente le Scuole di specializzazione, in un contesto di aumento tendenziale del numero degli specializzandi, offrono un bagaglio culturale adeguato ad affrontare i problemi che si presentano in relazione alla valutazione del rischio negli ambienti di lavoro, anche per effetto delle modifiche statutarie introdotte alla luce delle innovazioni previste dal decreto legislativo n. 626 del 1994. Non sembra pertanto necessario affiancare sistematicamente al medico competente altri medici specialisti in altre discipline, fatti salvi, ovviamente, i casi specifici in cui il medico competente ritenga necessario avvalersi del contributo di essi, in relazione a peculiari esigenze diagnostiche.

Il professor SANNOLO ritiene importante procedere ad una verifica delle modalità di effettivo impiego dei medici competenti, osservando, a tale proposito, che le Scuole di specializzazione sono attualmente nelle condizioni di offrire percorsi formativi di qualità, adeguati alla complessità del mondo della produzione e del lavoro. È probabile che i dubbi sull'adeguatezza quantitativa dei medici competenti siano sorti al momento dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 626 del 1994, quando, in presenza di nuovi adempimenti posti a carico del datore di lavoro, si è constatata una diffusa realtà di carenze gravi nella gestione del rischio negli ambienti di lavoro, e di arretrato nei relativi adempimenti. Tale arretrato, al momento, risulta però in larga misura smaltito,

e pertanto si può parlare di un numero di medici competenti adeguato in relazione all'attuale fabbisogno. L'attenzione va quindi concentrata sulla qualità dell'offerta formativa, tenuto conto anche che i risultati ai quali si è pervenuti nelle Scuole di specializzazione in medicina del lavoro non sembrano attualmente conseguibili presso altre Scuole di specializzazione. L'accento posto sulla qualità del percorso formativo potrebbe consentire anche di affrontare gli aspetti relativi all'aggiornamento professionale dei medici competenti formati in periodi precedenti all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 626 del 1994. Sarebbe infine utile disporre di un sistema di indicatori per la valutazione del fabbisogno dei medici competenti sul territorio nazionale.

Seguono domande e richieste di chiarimenti.

Il PRESIDENTE domanda se si registrino frequentemente nel Mezzogiorno, e in particolare in Campania, situazioni nelle quali le imprese stentano a reperire un medico competente ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 626 del 1994, e che incidenza abbia il flusso di medici residenti nel Sud che preferiscono espletare la propria attività, in via permanente o transitoria, presso imprese ubicate nelle regioni settentrionali.

Il professor SANNOLO fa presente in primo luogo di non ritenere che le imprese del Sud vadano incontro a particolari difficoltà nell'accedere alle prestazioni professionali dei medici competenti; al fine di agevolare il reperimento, potrebbe comunque risultare opportuna la predisposizione di elenchi regionali dei sanitari in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 626 del 1994. Il problema si presenta ovviamente con connotazioni diverse per le piccole imprese del sommerso, le quali tendono comunque a sottrarsi agli adempimenti connessi alla sorveglianza sanitaria.

Il professor ROSSI osserva come il flusso di medici competenti provenienti dal Sud in direzione del Nord sia a quanto gli risulta di modesta entità. Ricorda poi come, al fine di agevolare le imprese nel reperimento di medici competenti, presso la regione Campania siano stati predisposti a suo tempo sia l'elenco dei medici in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 626 del 1994, che quello dei medici autorizzati, in deroga a tali requisiti, in base all'articolo 55 del decreto legislativo n. 277 del 1991.

Il professor BERGAMASCHI osserva che la scelta di alcuni medici competenti di provenienza meridionale di espletare, in via permanente o anche discontinua, la propria attività al Nord si spieghi con le maggiori opportunità di guadagno ivi esistenti. Fino a quando tra le imprese del Mezzogiorno non si sarà saldamente affermata una cultura della prevenzione, anche attraverso un'intensificazione dell'impegno sul versante della formazione e dei controlli, la domanda

di prestazioni professionali nel settore resterà inevitabilmente molto squilibrata a svantaggio del meridione.

Il professor SOLEO fa presente che, a quanto gli risulta, non di rado medici competenti di origine meridionale preferiscono effettuare la loro attività professionale in modo discontinuo presso imprese del Nord, con disagi inerenti al pendolarismo, piuttosto che operare in modo stabile alle dipendenze di imprese situate nelle regioni di rispettiva provenienza.

Il PRESIDENTE chiede se nelle presenti condizioni possa risultare opportuna una riapertura dei termini, prevista dall'articolo 55 del decreto legislativo n. 277 del 1991, per ampliare il numero dei sanitari titolati allo svolgimento di medico competente, in deroga ai requisiti generali previsti dall'articolo 2 del decreto legislativo n. 626 del 1994.

Il professor SAIA esprime forti riserve sull'eventualità di riaprire il termine testè richiamato dal presidente Smuraglia, rilevando come non sussistano in realtà carenze numeriche tali da giustificare un'operazione che comporterebbe una sensibile riduzione della qualità dei servizi erogati.

Il professor SOLEO si dichiara anch'egli contrario alla riapertura del termine, sottolineando come soltanto un percorso di specializzazione universitaria particolarmente impegnativo, come quello previsto per il conseguimento del titolo di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 626 del 1994, possa garantire l'erogazione di servizi qualitativamente adeguati. Osserva poi come l'esperienza maturata in sede di applicazione dell'articolo 55 del decreto legislativo n. 277 del 1991 sia difficilmente riproducibile nel contesto attuale, in quanto oggi, a differenza di quanto poteva registrarsi all'inizio degli anni 90, non vi sono sanitari che operino come medici del lavoro senza essere provvisti dei prescritti requisiti. In sostanza, può affermarsi con un ragionevole margine di approssimazione che le situazioni di fatto siano state integralmente sanate con l'applicazione del decreto legislativo n. 277 del 1991.

Il professor BERGAMASCHI rileva come le attività contemplate dagli articoli 3 e 4 del decreto legislativo n. 626 del 1994 debbano restare di esclusiva competenza di soggetti in possesso di una delle specializzazioni in medicina del lavoro. Può invece valutarsi la possibilità che alcune delle attività di sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 16 dello stesso decreto legislativo siano affidate a medici in possesso di altre specializzazioni, come ad esempio, tipicamente, quella in medicina interna, beninteso nell'ambito delle direttive di un medico competente.

Il professor ROSSI si dichiara contrario all'apertura del termine di cui all'articolo 55 del decreto legislativo n. 277 del 1991, rilevando come vadano evitate soluzioni suscettibili di determinare un abbassamento della qualità delle prestazioni. Dissente poi da quanto affermato dal pro-

fessor Bergamaschi in ordine alla possibilità di attribuire lo svolgimento di una parte della sorveglianza sanitaria a medici in possesso di specializzazioni diverse da quelle in medicina del lavoro, sotto la supervisione di un medico competente.

In particolare, il giudizio di idoneità alla mansione specifica del lavoratore dovrebbe rimanere di competenza di specialisti in medicina del lavoro, fatta salva ovviamente la possibilità per questi di avvalersi della collaborazione di altri medici specialisti.

Il professor SAIA, dopo aver sottolineato che fra le attività di sorveglianza sanitaria e le restanti attribuzioni dei medici competenti non è possibile individuare una linea di cesura, rileva come vada salvaguardata l'unitarietà della responsabilità in capo al medico competente relativa agli accertamenti da effettuare sui luoghi di lavoro, evitando la parcelizzazione di interventi fra una pluralità di specialisti.

Il professor SOLEO osserva che taluni degli adempimenti oggi rientranti nell'ambito delle attribuzioni del medico competente rispondono ad un modello di sorveglianza sanitaria ormai superato in rapporto all'evoluzione del tessuto produttivo. In particolare, andrebbe considerata la possibilità di modificare le previsioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 303 del 1956, eliminando l'obbligo delle visite periodiche, e sostituendolo con programmi improntati al criterio del «rischio valutato».

Il professor SANNOLO ribadisce l'inopportunità di riprodurre l'esperienza della sanatoria del 1991, sottolineando come soltanto una solida preparazione nelle specifiche branche della medicina del lavoro, non surrogabile con ipotetiche esperienze di fatto, possa garantire la possibilità di erogare prestazioni adeguate. Ciò vale, in particolare, per le attività di informazione e formazione dei lavoratori di cui al Titolo I, Capo VI, del decreto legislativo n. 626 del 1994.

Il PRESIDENTE rileva come dalle audizioni emerga un ampio consenso sull'opportunità di modificare l'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica n. 303 del 1956, sopprimendo la previsione dei controlli periodici, così da concentrare l'impegno sulle attività considerate più utili ai fini della prevenzione.

Ricorda poi come da qualche parte sia stata sollecitata una riformulazione dell'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo n. 626 del 1994, volta ad ammettere la possibilità anche per i medici generici di prestare la propria collaborazione nei confronti del medico competente. Al riguardo, chiede quale sia l'avviso dei soggetti intervenuti all'odierna audizione. Ricorda peraltro che da parte dei rappresentanti della Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome è stato espresso il timore che un'eventuale apertura in tal senso possa indurre i medici competenti a ricorrere sistematicamente all'ausilio di medici generici per tutte le attività considerate meno interessanti, con pregiudizio per la qualità del servizio.

Il professor SOLEO ritiene che debba rimanere il requisito del possesso di una specializzazione per poter collaborare con i medici competenti nell'esercizio delle loro attività. Con tali considerazioni concorda anche il professor SAIA, mentre il professor SANNOLO rileva come possa essere considerata l'eventualità di una modifica dell'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo n. 626 del 1994, nel senso di ammettere che il medico competente si avvalga della collaborazione di medici «anche non specialisti».

Il PRESIDENTE ringrazia le persone intervenute alla seduta e le congeda, dichiarando conclusa l'audizione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 13.

317^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
SMURAGLIA

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale CARON.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE REFERENTE

(3512) Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore

(3739) CÒ ed altri. - Disciplina del socio lavoratore nelle cooperative
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo, sospesa nella seduta del 25 febbraio.

Il PRESIDENTE ricorda che nella precedente seduta si è proceduto all'illustrazione degli emendamenti dall'articolo 1 all'articolo 6 del disegno di legge n. 3512, adottato dalla Commissione come testo base, accantonando quelli sottoscritti da senatori assenti. Avverte altresì che il senatore Mulas, impossibilitato a prendere parte alla seduta odierna, ha chiesto di poter illustrare nella seduta di domani tutti gli emendamenti

da lui presentati. Tali emendamenti si intendono pertanto accantonati, per la seduta odierna.

Si passa quindi all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 7.

Il senatore Roberto NAPOLI dà per illustrato l'emendamento 7.1. Stante l'assenza del proponente, fa proprio e dà per illustrato l'emendamento 7.19 del senatore Filograna.

Il senatore NOVI dà per illustrati gli emendamenti 7.18, 7.16 e 7.17.

Il senatore MANZI dà per illustrati gli emendamenti 7.3, 7.2 e 7.4.

Al solo fine di evitarne la dichiarazione di decadenza per assenza del presentatore, il senatore PELELLA fa proprio, dandolo per illustrato, l'emendamento 7.6 del senatore Lago. Dà quindi per illustrato l'emendamento 7.7.

Dopo che il senatore MONTAGNINO ha fatto propri gli emendamenti 7.15 e 7.14, i cui proponenti sono assenti, il PRESIDENTE ricorda che si intendono accantonati gli emendamenti all'articolo 7 sottoscritti dal senatore Mulas. Avverte che si passerà all'illustrazione degli emendamenti ai precedenti articoli, accantonati nella seduta del 25 febbraio.

Il senatore Roberto NAPOLI dichiara di dare per illustrati tutti gli emendamenti da lui sottoscritti agli articoli da 1 a 6. Dichiara altresì di fare propri e di dare per illustrati tutti gli emendamenti riferiti agli stessi articoli sottoscritti dal senatore Filograna.

Il senatore PELELLA dichiara di fare propri e di dare per illustrati tutti gli emendamenti riferiti agli articoli da 1 a 6 presentati dal senatore Lago, al solo fine di evitare che vengano dichiarati decaduti per assenza del proponente.

Il senatore NOVI dà quindi per illustrato l'emendamento 1.16. Dà altresì per illustrato l'emendamento 2.4.

Il senatore MONTAGNINO dichiara di fare propri gli emendamenti 3.16, 3.15, 3.13, 3.17 e li dà per illustrati.

Il senatore NOVI illustra quindi l'emendamento 3.19 inteso ad assicurare l'applicazione dei contratti collettivi nazionali di riferimento al socio lavoratore subordinato, con esclusione quindi dei rapporti di lavoro coordinato e continuativo, al fine di rimuovere un fattore di discriminazione nel trattamento economico e normativo dei soci lavoratori ri-

spetto a quello previsto per tutti gli altri lavoratori subordinati, discriminazione che si traduce in un ingiustificato vantaggio competitivo per le cooperative.

Dà per illustrato l'emendamento 3.18 e si sofferma sull'emendamento 3.20, che intende estendere alle cooperative il regime di decontribuzione previsto legislazione vigente per i trattamenti economici attribuiti per effetto della contrattazione integrativa.

Dopo che il senatore MONTAGNINO ha fatto proprio e dato per illustrato l'emendamento 4.10, il senatore NOVI illustra l'emendamento 4.15, inteso anch'esso a rimuovere un ingiustificato vantaggio competitivo assicurato alle imprese cooperative e ad introdurre gradualmente un uguale regime della contribuzione previdenziale ed assistenziale per i soci lavoratori e per i lavoratori dipendenti. Dà per illustrato l'emendamento 4.16.

Rinuncia ad illustrare tutti gli altri emendamenti da lui sottoscritti riferiti agli articoli 5 e 6.

Il senatore ZANOLETTI dà quindi per illustrato l'emendamento 4.3, identico all'emendamento 4.8, che il senatore DUVA rinuncia ad illustrare, limitandosi a sottolineare l'ampia convergenza che si registra sulle questioni relative alle imprese cooperative con qualifica artigiana. Per tale motivo fa proprio e dà per illustrato l'emendamento 4.9 del senatore Mundi.

Il senatore MONTAGNINO fa quindi propri e dà per illustrati tutti gli emendamenti sottoscritti dal senatore Bedin riferiti all'articolo 6.

Il PRESIDENTE ricorda che nella seduta già convocata per domani si concluderà la trattazione degli emendamenti, con l'illustrazione di quelli sottoscritti dal senatore Mulas. Nella stessa seduta si procederà, ove possibile, all'espressione dei pareri del rappresentante del Governo e del relatore.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,40.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3512**Art. 1.**

Al comma 2, lettera a) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «sono titolari di elettorato attivo e passivo»

1.3 FLORINO, MULAS

Al comma 2, lettera b) dopo le parole: «partecipano alla elaborazione» aggiungere la seguente: «assembleare».

1.4 FLORINO, MULAS

Al comma 2, lettera c) dopo le parole: «ai risultati economici» aggiungere le seguenti: «, alle rendite, anche di capitale,».

1.5 FLORINO, MULAS

Al comma 2, lettera d) dopo le parole: «capacità professionali» aggiungere le seguenti: «e/o lavorative».

1.6 FLORINO, MULAS

Al comma 2, lettera d) dopo le parole: «nonchè alla quantità» aggiungere le seguenti: «e qualità».

1.7 FLORINO, MULAS

Sopprimere il comma 3.

1.8 FLORINO, MULAS

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Al fine di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali, i soci lavoratori stabiliscono, con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo, ulteriori rapporti di lavoro, sia di tipo subordinato, sia di tipo autonomo, anche in forma coordinata e continuativa, nei limiti e secondo le diverse modalità e tipologie previste nel regolamento, certificato ai sensi dell'articolo 6. Dall'instaurazione dei predetti rapporti di lavoro conseguono i relativi effetti di natura fiscale e previdenziale.

1.18

FILOGRANA

Al comma 3, sostituire le parole: «modalità e tipologie», con la seguente: «procedure».

1.9

LAGO

Al comma 3, sostituire le parole: «ulteriori e distinti rapporti», con la seguente: «modalità».

1.10

LAGO

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I trattamenti economici adottati devono essere equivalenti a quelli stabiliti dai contratti collettivi nazionali di lavoro del settore o della categoria affine, fatti salvi i casi in cui particolari norme stabiliscano disposizioni diverse. Per trattamenti equivalenti si intende l'applicazione di una condizione complessiva delle diverse voci contrattuali che, dal punto di vista economico, non risulti dissimile da quella desumibile dal contratto di lavoro».

1.16

NOVI

Art. 2.

Sostituire il primo periodo del comma 1 con il seguente: «Ai soci lavoratori di cooperativa si applicano le norme della legge 20 maggio 1970 n. 300, e successive modificazioni».

2.3

MULAS, SILIQUINI, FLORINO

Sostituire il primo periodo del comma con il seguente: «Ai soci lavoratori di cooperativa con rapporto di lavoro subordinato si applica la legge 20 maggio 1970, n. 300, mentre ai soci lavoratori con rapporto di lavoro autonomo si applicano gli articoli 1, 8, 14 e 15 della stessa legge».

2.4

NOVI

Al comma 1, alle parole: «Ai soci lavoratori di cooperative» aggiungere le seguenti: «in rapporto di lavoro di tipo subordinato».

2.6

FILOGRANA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1. ... Per i soci lavoratori con rapporto di lavoro dipendente subordinato si applica la legge 20 maggio 1970, n. 300».

2.2

FLORINO, MULAS

Art. 3.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Le società cooperative sono tenute a corrispondere al socio lavoratore subordinato il trattamento economico e normativo previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento».

3.1

NAPOLI Roberto

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Le società cooperative sono tenute a corrispondere al socio lavoratore subordinato il trattamento economico e normativo previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento».

3.16

PALUMBO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Le società cooperative sono tenute a corrispondere al socio lavoratore subordinato il trattamento economico e normativo previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento».

3.19

NOVI

Al comma 1, dopo la parola: «economico» aggiungere la seguente: «complessivo»; allo stesso comma, sostituire le parole: «dalla contrattazione collettiva nazionale del settore o della categoria affine» con le seguenti: «dai contratti collettivi stipulati tra le associazioni nazionali del movimento cooperativo e le organizzazioni sindacali dei lavori comparativamente più rappresentative o, in mancanza, della categoria affine, nell'ambito di un rapporto di tipo subordinato»; dopo le parole: «attività lavorative» aggiungere le seguenti: «nell'ambito di un rapporto di tipo autonomo, anche in forma continuativa e coordinata».

3.24

FILOGRANA

Al comma 1, dopo le parole: «trattamento economico» aggiungere la seguente: «complessivo».

3.8

LAGO

Al comma 1, dopo le parole: «trattamento economico» aggiungere la seguente: «complessivo».

3.9

MULAS, PACE, SILIQUINI, FLORINO

Al comma 1, sostituire le parole: «dalla contrattazione collettiva nazionale del settore o della categoria affine»; con le seguenti: «dai contratti collettivi stipulati tra le associazioni nazionali del movimento cooperativo e le organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative o, in mancanza, della categoria affine».

3.15

BEDIN

Al comma 1, sostituire le parole: «dalla contrattazione collettiva nazionale del settore o della categoria affine»; con le seguenti: «dai contratti collettivi stipulati tra le associazioni del movimento cooperativo e le organizzazioni sindacali dei lavoratori o, in mancanza, delle categorie affini».

3.7

LAGO

Al comma 1, sopprimere, in fine, le parole da: «ovvero ai compensi», fino alla fine del comma.

3.4

FLORINO, MULAS, SILIQUINI

Al comma 1, sostituire le parole da: «ai compensi medi», fino alla fine del comma con le seguenti: «a quelli stabiliti dai contratti collettivi nazionali di lavoro o della categoria affine, fatti salvi i casi in cui particolari norme stabiliscano disposizioni diverse».

3.18

NOVI

Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) a titolo di voci retributive a corresponsione o ad ammontare incerti ovvero correlate ad incrementi di produttività, qualità ed altri elementi di competitività assunti come indicatori dell'andamento economico dell'impresa e dei suoi risultati. Le modalità di erogazione possono essere stabilite in accordi stipulati ai sensi dell'articolo 2».

3.13

BEDIN

Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) a titolo di voci retributive a corresponsione o ad ammontare incerti ovvero correlate ad incrementi di produttività, qualità ed altri elementi di competitività assunti come indicatori dell'andamento economico dell'impresa e dei suoi risultati. Le modalità di erogazione sono stabilite in accordi contrattuali a livello d'impresa».

3.25

FILOGRANA

Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) a titolo di quota di salario variabile, secondo le modalità stabilite in accordi contrattuali a livello d'impresa».

3.2

NAPOLI Roberto

Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) a titolo di quota di salario variabile, secondo le modalità stabilite in accordi contrattati a livello d'impresa».

3.20

NOVI

Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) a titolo di quota di salario variabile, secondo le modalità stabilite in accordi contrattati a livello d'impresa».

3.17

PALUMBO

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «trattamenti retributivi», aggiungere la seguente: «complessivi».

3.30

FILOGRANA

Al comma 2, lettera b), sopprimere le parole da: «in deroga ai limiti», fino alla fine del comma.

3.5

FLORINO, MULAS

Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-...) per coperture assicurative sostitutive e/o integrative di trattamenti previdenziali.

3.6

FLORINO, MULAS

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3...

(Criteri gare di appalto)

1. Nella predisposizione delle gare d'appalto, gli enti pubblici sono obbligati a calcolare nelle componenti di costo i valori economici previsti dalla contrattazione collettiva, stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi.

2. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale provvederà ad emanare con proprio decreto, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni che, ai sensi e per gli effetti di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 25 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, individuino come anormalmente basse rispetto alla prestazione tutte le offerte il cui valore economico non sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro discendente dall'applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e dalle norme in materia previdenziale ed assistenziale. Il Ministro definirà con apposite tabelle il costo del lavoro, tenuto conto dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali, provvedendo altresì al loro aggiornamento in caso di variazioni delle diverse voci del costo del lavoro medesimo.

3.0.1

LAGO

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3...

1. Nella predisposizione delle gare d'appalto, gli enti pubblici sono obbligati a computare nelle componenti di costo i valori economici previsti dalla contrattazione collettiva.

2. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale provvederà ad emanare con proprio decreto, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni che, ai sensi e per gli effetti di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 25 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, individuino come anormalmente basse rispetto alla prestazione tutte le offerte il cui valore economico non sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro discendente dall'applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e dalle norme in materia previdenziale ed assistenziale.

3.0.3

MULAS, PACE, SILIQUINI, FLORINO

Art. 4.

Al comma 1, sostituire le parole: «tipologie di rapporti» con la seguente: «modalità».

4.5

LAGO

Al comma 2, sostituire le parole: «soci lavoratori dipendenti» con le seguenti: «soci con i quali si è instaurato un rapporti di tipo subordinato».

4.19

FILOGRANA

Al comma 2, sostituire la parola: «dipendenti» con le seguenti: «con i quali sono state instaurate modalità di lavoro assimilate ai fini fiscali e previdenziali al lavoro subordinato».

4.4

LAGO

Sopprimere il comma 3.

4.2

FLORINO, MULAS

Il comma 3, è sostituito dal seguente:

«3. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvedimenti per la riforma del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, affinché, con gradualità da realizzarsi in tre anni, la contribuzione previdenziale ed assistenziale sia la stessa per i soci lavoratori di cooperativa e per i lavoratori dipendenti da imprese».

4.1

NAPOLI Roberto

Il comma 3, è sostituito dal seguente:

«3. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvedimenti per la riforma del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, affinché, con gradualità da realizzarsi in tre anni, la contribuzione previdenziale ed assistenziale sia la stessa per i soci lavoratori di cooperativa e per i lavoratori dipendenti da imprese».

4.10

PALUMBO

Il comma 3, è sostituito dal seguente:

«3. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvedimenti per la riforma del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, affinché, con gradualità da realizzarsi in tre anni, la contribuzione previdenziale ed assistenziale sia la stessa per i soci lavoratori di cooperativa e per i lavoratori dipendenti da imprese».

4.15

NOVI

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3. ... Le imprese in forma di società cooperativa di cui agli articoli 2511, 2513 e 2514 del codice civile, costituite secondo le disposizioni previste al comma 2 dell'articolo 3 della legge 8 agosto 1985, n. 443 ed iscritte all'Albo di cui all'articolo 5 della legge medesima, sono da intendersi artigiane ad ogni effetto di legge, ivi compresi i fini assicurativi e di inquadramento contributivo.

3. ... I soci delle società cooperative con qualifica artigiana che svolgono nella società di appartenenza le attività previste dall'articolo 3 della legge 8 agosto 1985, n. 443, sono soggetti all'obbligo assicurativo secondo le disposizioni della legge 4 luglio 1959, n. 463, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché dell'articolo 1 del decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 63 del 17 marzo 1993.

3. ... Nei confronti dei soggetti di cui al precedente comma non si applicano le disposizioni che disciplinano il versamento dei contributi secondo le norme previste per i lavoratori dipendenti.

3. ... I contributi eventualmente versati nella gestione di cui all'articolo 31 della legge 9 marzo 1989, n. 88, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, sono convalidati».

4.3

ZANOLETTI

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3. ... Le imprese in forma di società cooperativa di cui agli articoli 2511, 2513 e 2514 del codice civile, costituite secondo le disposizioni previste al comma 2 dell'articolo 3 della legge 8 agosto 1985, n. 443 ed iscritte all'Albo di cui all'articolo 5 della legge medesima, sono da intendersi artigiane ad ogni effetto di legge, ivi compresi i fini assicurativi e di inquadramento contributivo.

3. ... I soci delle società cooperative con qualifica artigiana che svolgono nella società di appartenenza le attività previste dall'articolo 3 della legge 8 agosto 1985, n. 443, sono soggetti all'obbligo assicurativo secondo le disposizioni della legge 4 luglio 1959, n. 463, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché dell'articolo 1 del decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 63 del 17 marzo 1993.

3. ... Nei confronti dei soggetti di cui al precedente comma non si applicano le disposizioni che disciplinano il versamento dei contributi secondo le norme previste per i lavoratori dipendenti.

3. ... I contributi eventualmente versati nella gestione di cui all'articolo 31 della legge 9 marzo 1989, n. 88, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, sono convalidati».

4.8

DUVA

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3. ... Le imprese in forma di società cooperativa di cui agli articoli 2511, 2513 e 2514 del codice civile, costituite secondo le disposizioni previste al comma 2 dell'articolo 3 della legge 8 agosto 1985, n. 443 ed iscritte all'Albo di cui all'articolo 5 della legge medesima, sono da intendersi artigiane ad ogni effetto di legge, ivi compresi i fini assicurativi e di inquadramento contributivo.

3. ... I soci delle società cooperative con qualifica artigiana che svolgono nella società di appartenenza le attività previste dall'articolo 3 della legge 8 agosto 1985, n. 443, sono soggetti all'obbligo assicurativo secondo le disposizioni della legge 4 luglio 1959, n. 463, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché dell'articolo 1 del decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 63 del 17 marzo 1993.

3. ... Nei confronti dei soggetti di cui al precedente comma non si applicano le disposizioni che disciplinano il versamento dei contributi secondo le norme previste per i lavoratori dipendenti.

3. ... I contributi eventualmente versati nella gestione di cui all'articolo 31 della legge 9 marzo 1989, n. 88, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, sono convalidati».

4.9

MUNDI

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3. ... Le imprese in forma di società cooperativa di cui agli articoli 2511, 2513 e 2514 del codice civile, costituite secondo le disposizioni previste al comma 2 dell'articolo 3 della legge 8 agosto 1985, n. 443 ed iscritte all'Albo di cui all'articolo 5 della legge medesima, sono da intendersi artigiane ad ogni effetto di legge, ivi compresi i fini assicurativi e di inquadramento contributivo.

3. ... I soci delle società cooperative con qualifica artigiana che svolgono nella società di appartenenza le attività previste dall'articolo 3 della legge 8 agosto 1985, n. 443, sono soggetti all'obbligo assicurativo secondo le disposizioni della legge 4 luglio 1959, n. 463, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché dell'articolo 1 del decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 63 del 17 marzo 1993.

3. ... Nei confronti dei soggetti di cui al precedente comma non si applicano le disposizioni che disciplinano il versamento dei contributi secondo le norme previste per i lavoratori dipendenti.

3. ... I contributi eventualmente versati nella gestione di cui all'articolo 31 della legge 9 marzo 1989, n. 88, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, sono convalidati».

4.14

NAPOLI Roberto

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3. ... Le imprese in forma di società cooperativa di cui agli articoli 2511, 2513 e 2514 del codice civile, costituite secondo le disposizioni previste al comma 2 dell'articolo 3 della legge 8 agosto 1985, n. 443 ed iscritte all'Albo di cui all'articolo 5 della legge medesima, sono da intendersi artigiane ad ogni effetto di legge, ivi compresi i fini assicurativi e di inquadramento contributivo.

3. ... I soci delle società cooperative con qualifica artigiana che svolgono nella società di appartenenza le attività previste dall'articolo 3 della legge 8 agosto 1985, n. 443, sono soggetti all'obbligo assicurativo secondo le disposizioni della legge 4 luglio 1959, n. 463, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché dell'articolo 1 del decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 63 del 17 marzo 1993.

3. ... Nei confronti dei soggetti di cui al precedente comma non si applicano le disposizioni che disciplinano il versamento dei contributi secondo le norme previste per i lavoratori dipendenti.

3. ... I contributi eventualmente versati nella gestione di cui all'articolo 31 della legge 9 marzo 1989, n. 88, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, sono convalidati».

4.16

NOVI

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3- ... Le imprese in forma di società cooperativa di cui agli articoli 2511, 2513 e 2514 del codice civile, costituite secondo le disposizioni previste al comma 2 dell'articolo 3 della legge 8 agosto 1985, n. 443 ed iscritte all'Albo di cui all'articolo 5 della legge medesima, sono da intendersi artigiane ad ogni effetto di legge, ivi compresi i fini assicurativi e di inquadramento contributivo.

3- ... I soci delle società cooperative di cui al comma, sono soggetti all'obbligo assicurativo secondo le disposizioni della legge 4 luglio 1959, n. 463, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché dell'articolo 1 del decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 63 del 17 marzo 1993. I contributi eventualmente versati nella gestione di cui all'articolo 31 della legge 9 marzo 1989, n. 88, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, sono convalidati».

4.7

MULAS, SILIQUINI, FLORINO

Art. 5.

Al comma 1, prima delle parole: «Ai trattamenti economici» inserire le seguenti: «Per i soci lavoratori che hanno instaurato un rapporto di tipo subordinato»

5.10

FILOGRANA

Al comma 2, dopo le parole: «prestatori di lavoro» aggiungere le seguenti: «in rapporto di tipo subordinato»

5.11

FILOGRANA

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Salvo espresse e contrarie disposizioni di legge, le norme previste per il mantenimento dell'occupazione, la garanzia del salario, la promozione dell'impiego e della formazione professionale, comprese le relative agevolazioni e riduzioni degli oneri sociali e in materia fiscale, si interpretano come applicabili nei confronti dei soci lavoratori con i quali si è instaurato un rapporto di tipo subordinato, nonché delle loro cooperative, nei limiti e alle condizioni previste dalle vigenti disposizioni per i lavoratori dipendenti».

5.12

FILOGRANA

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Salvo espresse e contrarie disposizioni di legge, le norme previste per il mantenimento dell'occupazione, la garanzia del salario, la promozione dell'impiego e la formazione professionale, comprese le relative agevolazioni e riduzioni degli oneri sociali e in materia fiscale, si intendono applicabili nei confronti delle cooperative per i soci con i quali sono state instaurate le modalità di lavoro di cui all'articolo 4, comma 2».

5.3

LAGO

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3... Ai soci lavoratori con i quali si è instaurato un rapporto di lavoro autonomo anche in forma coordinata e continuativa si intendono estesi i benefici previsti per tali tipologie di rapporti».

3... Il rapporto di lavoro si estingue con il recesso e l'esclusione del socio deliberati nel rispetto delle previsioni statutarie e in conformità con gli articoli 2526 e 2527 del codice civile. Le relative controversie sono di competenza del Tribunale civile».

5.14

FILOGRANA

Sopprimere il comma 4.

5.1

NAPOLI Roberto

Sopprimere il comma 4.

5.8

NOVI

Al comma 4, sostituire il primo periodo con i seguenti: «Le controversie inerenti le prestazioni di lavoro del socio lavoratore nella cooperativa rientrano tra quelle previste dall'articolo 409, numero 3), del codice di procedura civile, limitatamente all'accertamento della natura delle modalità di lavoro instaurato. Le controversie relative al rapporto associativo sono di competenza del Tribunale».

5.2

LAGO

Al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: «procedura arbitrale», *aggiungere la parola:* «facoltativa».

5.5

MULAS, SILIQUINI, FLORINO

Art. 6.

Al comma 1, alinea, sopprimere le parole: «nonchè dei rapporti di lavoro instaurati dalle cooperative con i soci lavoratori».

6.10

LAGO

Al comma 1, alinea, sopprimere le parole: «nonchè dei rapporti di lavoro instaurati dalla cooperativa con i soci lavoratori».

6.21

BEDIN

Al comma 1, alinea, sopprimere le parole: «nonchè dei rapporti di lavoro instaurati dalla cooperativa con i soci lavoratori».

6.35

FILOGRANA

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «da parte dei soci» aggiungere le seguenti: «in relazione all'organizzazione aziendale della cooperativa e ai profili professionali dei soci stessi».

6.22

BEDIN

Al comma 1, lettera a), numero 1, sostituire le parole: «in caso di rapporto di lavoro subordinato, secondo quanto stabilito dalla contrattazione collettiva applicabile» con le seguenti: «in caso di lavoro subordinato, secondo quanto stabilito dalla contrattazione applicabile di cui all'articolo 3, comma 1».

6.9

LAGO

Al comma 1, lettera a), numero 2, sostituire le parole da: «in caso di altri tipi» a: «l'oggetto» con le seguenti: «in caso di rapporto di lavoro autonomo, anche in forma coordinata e continuativa, tenuto conto degli usi per lo stesso ramo di attività lavorativa, le modalità di svolgimento».

6.36

FILOGRANA

Al comma 1, lettera a), numero 2, sostituire la parola «l'oggetto» con le seguenti: «le modalità di svolgimento».

6.23

BEDIN

Al comma 1, lettera a), numero 2), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «in ogni caso, i trattamenti economici complessivi non possono essere inferiori a quelli previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro».

6.6

FLORINO, MULAS

Al comma 1, lettera a), numero 2), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «i trattamenti economici complessivi non possono essere inferiori in ogni caso a quelli previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro;».

6.19

NOVI

Al comma 1, sopprimere le lettere b), c) e d).

6.1

NAPOLI Roberto

Al comma 1, sopprimere le lettere b), c) e d).

6.100

NOVI

Al comma 1, sostituire il primo periodo della lettera c) con il seguente: «sottoposizione del piano di cui alla lettera b) alle procedure previste dalla legge n. 223 del 1991 e successive modificazioni».

6.16

MULAS, SILIQUINI, FLORINO

Al comma 1, lettera e), sopprimere le parole: «ovvero nell'ente bilaterale istituito da accordi stipulati ai sensi dell'articolo 2».

6.25

BEDIN

Al comma 1, lettera e), sopprimere le parole: «ovvero nell'ente bilaterale istituito da accordi stipulati ai sensi dell'articolo 2».

6.37

FILOGRANA

Al comma 1, lettera f), aggiungere, in fine, il seguente periodo:
«nonchè dei principi e dei criteri volti ad assicurare comportamenti e atteggiamenti omogenei sull'intero territorio nazionale».

6.38

FILOGRANA

Al comma 1, sostituire la lettera g), con la seguente:

«g) in caso di controversia sulla qualificazione dei rapporti previsti dall'articolo 1, comma 3, prima dell'introduzione del giudizio, le parti sono tenute ad esperire le procedure di conciliazione e di arbitrato irrituale previste dai decreti legislativi 31 marzo 1998, n. 80 e 29 ottobre 1998, n. 381».

6.17

MULAS, SILIQUINI, FLORINO

Al comma 1, sostituire la lettera g), con la seguente:

«g) in caso di controversia sulla qualificazione dei rapporti previsti dall'articolo 1, comma 3, prima dell'introduzione del giudizio, le parti sono tenute ad esperire le procedure di conciliazione e di arbitrato irrituale previste dai decreti legislativi 31 marzo 1998, n. 80 e 29 ottobre 1998, n. 381».

6.2

NAPOLI Roberto

Al comma 1, sostituire la lettera g), con la seguente:

«g) in caso di controversia sulla qualificazione dei rapporti previsti dall'articolo 1, comma 3, prima dell'introduzione del giudizio, le parti sono tenute ad esperire le procedure di conciliazione e di arbitrato irrituale previste dai decreti legislativi 31 marzo 1998, n. 80 e 29 ottobre 1998, n. 381».

6.20

NOVI

Al comma 1, lettera g), sopprimere le parole: «oggetto della certificazione».

6.8

LAGO

Al comma 1, lettera g), sopprimere le parole: «oggetto della certificazione».

6.19

MULAS, PACE, SILIQUINI, FLORINO

Al comma 1, lettera g), sostituire le parole: «anche in deroga a» con le seguenti: «secondo le procedure previste da».

6.18

MULAS, SILIQUINI, FLORINO

Al comma 1, sostituire la lettera h) con la seguente:

«h) valenza piena sul piano probatorio della certificazione del rapporto di lavoro, sino a querela di falso. La certificazione costituisce altresì presunzione per quanto attiene alla regolare esecuzione del contratto».

6.3

NAPOLI Roberto

Al comma 1, sostituire la lettera h) con la seguente:

«h) valenza piena sul piano probatorio della certificazione del rapporto di lavoro, sino a querela di falso. La certificazione costituisce altresì presunzione per quanto attiene alla regolare esecuzione del contratto».

6.21

NOVI

Al comma 1, sostituire la lettera h) con la seguente:

«h) valenza piena sul piano probatorio della certificazione del regolamento, anche verso terzi, solo in caso di corrispondenza tra quanto previsto dal regolamento stesso e la qualificazione del rapporto di lavoro in relazione al reale svolgimento della prestazione lavorativa».

6.42

BEDIN

Al comma 1, lettera h), sopprimere le parole: «del rapporto di lavoro».

6.7

LAGO

Nella Rubrica, sopprimere le parole: «e dei rapporti di lavoro in cooperativa».

Rub. 6.20

BEDIN

Art. 7.

Sopprimere l'articolo.

7.5

FLORINO, MULAS

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 7.

1. Il Governo è delegato ad emanare, mediante la revisione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l'ammmodernamento e il riordino delle norme in materia di controlli sulle società cooperative e loro consorzi, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) revisione della disciplina dei collegi sindacali delle società cooperative, tenuto conto di quanto previsto dalla legge 7 agosto 1997, n. 266, e successive modificazioni, per la piccola società cooperativa e dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

b) esercizio ordinario della vigilanza in materia di cooperazione mediante la revisione cooperativa finalizzata a verificare, la natura mutualistica delle società cooperative, con particolare riferimento alla effettività della base sociale e dello scambio mutualistico tra socio e cooperativa, ai sensi e nel rispetto delle norme in materia di cooperazione, nonché ad accertare la consistenza dello stato patrimoniale attraverso la acquisizione del bilancio consuntivo;

c) d'esercizio e delle relazioni del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale, nonché, ove prevista, della certificazione di bilancio. L'esercizio ordinario e straordinario della vigilanza sarà realizzato dal ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, al fine di verificare:

1) l'esatta osservanza delle norme di legge, regolamentari, statutarie e mutualistiche;

2) la sussistenza dei requisiti richiesti dalle leggi generali e speciali per il godimento di agevolazioni tributarie o di altra natura;

3) il regolare funzionamento contabile e amministrativo dell'ente;

4) l'esatta impostazione tecnica ed il regolare svolgimento delle attività specifiche promosse o assunte dall'ente;

5) la consistenza patrimoniale dell'ente e lo stato delle attività e delle passività;

d) adeguamento dei parametri previsti dell'articolo 15 della legge 31 gennaio 1992 n. 59, per la certificazione, obbligatoria del bilancio in

relazione all'esigenza di una congruità dell'obbligo di certificazione rispetto alla consistenza economica e patrimoniale della società cooperativa;

e) istituzione dell'Albo nazionale delle società cooperative, articolato per provincia e situato presso le Direzioni provinciali del lavoro, ai fini della fruizione dei benefici, anche di natura fiscale, raccordando ruolo e modalità di tenuta di detto Albo con le competenze specifiche delle Camere di commercio, industriale, artigianato e agricoltura, unificando i codici identificativi delle singole società cooperative;

f) abrogazione del Capo II del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e individuazione delle altre norme da abrogare in quanto incompatibili con le innovazioni introdotte con l'esercizio della delega di cui al presente articolo».

7.1

NAPOLI Roberto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 7.

1. Il Governo è delegato ad emanare, mediante la revisione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l'ammmodernamento e il riordino delle norme in materia di controlli sulle società cooperative e loro consorzi, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) revisione della disciplina dei collegi sindacali delle società cooperative, tenuto conto di quanto previsto dalla legge 7 agosto 1997, n. 266, e successive modificazioni, per la piccola società cooperativa e dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

b) esercizio ordinario della vigilanza in materia di cooperazione mediante la revisione cooperativa finalizzata a verificare la natura mutualistica delle società cooperative, con particolare riferimento alla effettività della base sociale e dello scambio mutualistico tra socio e cooperativa, ai sensi e nel rispetto delle norme in materia di cooperazione, nonchè ad accertare la consistenza dello stato patrimoniale attraverso l'acquisizione del bilancio consuntivo;

c) vigilanza sulle relazioni del Consiglio di amministrazione e del collegio sindacale, nonchè, ove prevista, sulla certificazione di bilancio. L'esercizio ordinario e straordinario della vigilanza sarà realizzato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale al fine di verificare:

1) l'esatta osservanza delle norme di legge, regolamentari, statutarie e mutualistiche;

2) la sussistenza dei requisiti richiesti dalle leggi generali e speciali per il godimento di agevolazioni tributarie o di altra natura;

3) il regolare funzionamento contabile e amministrativo dell'ente;

4) l'esatta impostazione tecnica ed il regolare svolgimento delle attività specifiche promosse o assunte dall'ente;

5) la consistenza patrimoniale dell'ente e lo stato delle attività e delle passività;

d) adeguamento dei parametri previsti dall'articolo 15 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, per la certificazione obbligatoria del bilancio in relazione all'esigenza di una congruità dell'obbligo di certificazione rispetto alla consistenza economica e patrimoniale della società cooperativa;

e) istituzione dell'Albo nazionale delle società cooperative, articolato per provincia e situato presso le Direzioni provinciali del lavoro, ai fini della fruizione dei benefici, anche di natura fiscale, raccordando ruolo e modalità di tenuta di detto Albo con le competenze specifiche delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, unificando i codici identificativi delle singole società cooperative;

f) abrogazione del Capo II del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e individuazione delle altre norme da abrogare in quanto incompatibili con le innovazioni introdotte con l'esercizio della delega di cui al presente articolo».

7.18

NOVI

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) effettuazione della vigilanza da parte del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, attraverso i propri uffici periferici territorialmente competenti».

7.3

MANZI

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

7.8

MULAS, SILIQUINI, FLORINO

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

7.16

NOVI

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

7.19

FILOGRANA

Al comma 1, sopprimere alla lettera d), sopprimere le parole da: «che può affidarne l'esecuzione sulla base di apposite convenzioni», fino alla fine della lettera.

7.2

MANZI

Al comma 7, lettera e), sostituire la parola: «facoltà» con la parola: «obbligo».

7.9

MULAS, SILIQUINI, FLORINO

Al comma 1, lettera g), sostituire le parole: «definizione della figura» con le seguenti: «chiarimento delle funzioni».

7.6

LAGO

Al comma 1, lettera g), sostituire le parole: «definizione della figura» con le seguenti: «chiarimento delle funzioni».

7.7

PILONI, PELELLA

Al comma 1, lettera g), sostituire le parole: «definizione della figura» con le seguenti: «chiarimento delle funzioni».

7.10

MULAS, PACE, SILIQUINI, FLORINO

Al comma 1, lettera g), sostituire le parole: «definizione della figura» con le seguenti: «chiarimento delle funzioni».

7.15

BEDIN

Al comma 1, alla fine della lettera o), dopo le parole: «di vigilanza», inserire le seguenti: «, ovvero che violino reiteratamente i contratti collettivi nazionali di lavoro e le finalità mutualistiche, ovvero che, ai sensi dell'articolo 6, si verifichi la non corrispondenza dei trattamenti adottati».

7.17

NOVI

Al comma 1, lettera o), in fine, dopo la parola: «vigilanza», aggiungere le seguenti: «o in caso di reiterate violazioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro o delle finalità mutualistiche».

7.14

PALUMBO

All'articolo 7, al comma 1, dopo la lettera p), inserire la seguente:

«p...) cancellazione dall'albo nazionale delle società cooperative, e conseguentemente perdita dei benefici connessi all'iscrizione in caso di violazioni dei contratti collettivi nazionali e delle finalità mutualistiche».

7.4

MANZI

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «quaranta giorni» con le seguenti: «centoventi giorni».

7.11

MULAS, SILIQUINI, FLORINO

Al comma 2, al secondo periodo, sostituire le parole: «trenta giorni» con le seguenti: «quarantacinque giorni».

7.12

MULAS, SILIQUINI, FLORINO

Sopprimere il comma 3.

7.13

MULAS, SILIQUINI, FLORINO

IGIENE E SANITÀ (12^a)

MARTEDÌ 2 MARZO 1999

221^a Seduta*Presidenza del Presidente*

CARELLA

Intervengono i sottosegretari di Stato alla sanità Bettoni Brandani e Mangiacavallo.

La seduta inizia alle ore 15,30.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE(A007 000, C12^a, 0054^o)

Il senatore DI ORIO fa presente che, anche in relazione alla ormai prossima approvazione definitiva del testo che riordina la normativa sui trapianti d'organo, sarebbe opportuno riprendere e concludere la disamina del testo che disciplina il registro nazionale dei donatori di midollo osseo, il cui esame era terminato da parte della Commissione già oltre un anno fa, e rispetto al quale non era stato dato corso alla richiesta di trasferimento alla sede deliberante perché la Commissione bilancio non aveva espresso il proprio parere, in attesa di una relazione tecnica da parte del Ministero del tesoro.

Egli fa presente che, essendo ormai abbondantemente trascorsi i termini per l'emissione del parere, potrebbe essere concluso l'esame in sede referente, in modo che l'Assemblea del Senato possa contemporaneamente affrontare la problematica dei trapianti d'organo e quella dei trapianti di midollo osseo.

Concorda il presidente CARELLA, il quale fa presente di avere più volte inutilmente sollecitato l'Esecutivo a produrre la relazione tecnica richiesta dalla Commissione bilancio. Egli preannuncia pertanto che integrerà l'ordine del giorno della seduta già prevista per giovedì mattina con il seguito dell'esame dei disegni di legge nn. 941, 1152, 1432 e 1700.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Schema di regolamento per la semplificazione del procedimento per l'assegnazione del contributo alla Lega italiana contro i tumori e al Centro internazionale di ricerche sul cancro a Lione (n. 400)**

(Parere al Ministro della funzione pubblica, ai sensi dell'articolo 20, allegato 1, n. 40, della legge 15 marzo 1997, n. 59: favorevole condizionato) (R139 b00, C12^a, 0011^o)

Riferisce alla Commissione il presidente CARELLA.

La legge 2 ottobre 1967, n. 47 impone a carico dell'Italia quale membro fondatore del Centro internazionale di ricerca sul cancro di Lione, di versare – a decorrere dall'esercizio finanziario 1966 – un contributo annuo pari a 150.000 dollari USA.

La legge 18 marzo 1982, poi, ha rideterminato il contributo dello Stato a favore della Lega italiana per la lotta ai tumori.

A norma del comma 40 dell'articolo 1 della legge n. 549 del 1995, questi stanziamenti sono iscritti in un unico capitolo di bilancio, che viene annualmente ripartito tra i due istituti con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del tesoro, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, cui vengono inviati i rendiconti annuali degli istituti stessi.

Lo schema di regolamento in titolo propone di trasformare tale parere in una semplice comunicazione, al fine di consentire una erogazione delle risorse in tempi più rapidi.

Si apre la discussione.

Il senatore CAMERINI, nel sottolineare l'alto valore scientifico del lavoro svolto dalla Lega italiana contro i tumori e dal Centro internazionale di ricerca per il cancro, esprime però qualche perplessità sull'adozione di una procedura per l'erogazione dei fondi che esclude una fase di controllo parlamentare precedentemente prevista.

Il senatore MONTELEONE si dice gravemente preoccupato per il fatto che lo schema di regolamento in titolo intende sottrarre al Parlamento un controllo sulla ripartizione di fondi tra questi due enti proprio mentre egli stesso ha da molto tempo richiesto chiarimenti da parte del Governo circa le risorse attribuite ai sempre più numerosi enti, istituti o associazioni che si occupano di ricerca, prevenzione e cura in relazione alle più varie patologie.

Fermo restando il più vivo apprezzamento per il lavoro svolto dalla Lega italiana contro i tumori e dal Centro internazionale di ricerche per il cancro di Lione, e senza voler in alcun modo ostacolare l'adempimento degli obblighi internazionali che derivano all'Italia dal suo ruolo di membro fondatore del Centro stesso, egli ritiene inaccettabile che la soppressione di una fase di controllo parlamentare possa essere pedestremente motivata, come fa la relazione illustrativa dello schema di re-

golamento, con un'esigenza di accorciare i tempi per l'erogazione del contributo.

Il senatore PAPINI ritiene che l'abrogazione del previo controllo parlamentare sulla ripartizione dei fondi non sia di per sé criticabile, dal momento che è corretta una più precisa assunzione di responsabilità da parte del Governo in atti di alta amministrazione, salvo naturalmente il potere del Parlamento di valutarne e giudicarne il comportamento.

Egli ritiene piuttosto che sia da porre l'accento sull'assoluta insufficienza dei rendiconti annuali dell'attività svolta dai due enti di ricerca, rendiconti che – come egli ha avuto modo di rilevare quando negli anni scorsi è stato estensore del parere sullo schema di ripartizione del Fondo – non sono idonei a valutare il rapporto fra le risorse impegnate e i risultati conseguiti.

Si chiude quindi la discussione generale.

Il relatore CARELLA osserva come, essendo determinati dalla legge i contributi dello Stato ai due enti di ricerca in titolo, l'abolizione della fase del parere parlamentare è nel complesso rispondente a quelle finalità di semplificazione dei procedimenti amministrativi che da più parti sono invocate.

Vi è peraltro l'esigenza, come richiamato in tutti gli interventi svolti in discussione generale, di garantire al Governo e al Parlamento strumenti idonei per il controllo sull'attività degli enti finanziati.

Egli ritiene pertanto che sarebbe possibile esprimere un parere favorevole, condizionato alla previsione che, unitamente ai dati sul riparto dei contributi e ai rendiconti annuali dell'attività svolta dalla Lega italiana contro i tumori e dal Centro internazionale di ricerche sul cancro di Lione, sia formulata e trasmessa alle Commissioni parlamentari anche una puntuale relazione sui risultati conseguiti dall'attività dei suddetti istituti nel corso dell'anno.

Il sottosegretario MANGIACAVALLLO, nel ricordare che i bilanci degli enti in questione hanno carattere pubblico, si impegna a nome del Governo a trasmettere alle Commissioni parlamentari elementi che consentano una dettagliata valutazione del rapporto fra costi e benefici nell'attività degli enti suddetti.

Dopo dichiarazioni di voto favorevoli dei senatori CAMERINI e PAPINI, e dichiarazione di voto contrario del senatore MONTELEONE, il quale ritiene che sarebbe stato preferibile esprimere un parere contrario, salvo modificarlo non appena fossero stati forniti al Parlamento strumenti idonei di valutazione sull'attività degli enti, la Commissione dà mandato al relatore di esprimere un parere nei termini emersi nel corso del dibattito.

IN SEDE REFERENTE

(430) MANARA. – *Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270, in materia di istituti zooprofilattici sperimentali*

(1178) PARDINI ed altri. – *Riordinamento degli istituti zooprofilattici sperimentali e abrogazione delle leggi n. 503 del 1970, n. 101 del 1974, n. 745 del 1975, n. 97 del 1985 nonché del decreto legislativo n. 270 del 1993*

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 22 gennaio 1997.

Il relatore LAVAGNINI illustra il testo da lui proposto a seguito di un ampio lavoro di approfondimento svolto dal comitato ristretto, che si è confrontato con i rappresentanti degli istituti zooprofilattici, degli ordini professionali, delle organizzazioni sindacali di settore e delle regioni.

Il testo in esame, che prende le mosse dalla sentenza della Corte costituzionale n. 124 del 1994 che ha dichiarato l'illegittimità di alcune disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270, intende valorizzare i compiti di ricerca scientifico-veterinaria e di igiene pubblica degli istituti zooprofilattici, confermando da un lato la loro autonomia e dall'altro il loro inserimento in una rete tecnico-scientifica di qualità nazionale e internazionale.

Il relatore si sofferma quindi sull'articolato, osservando in primo luogo come l'articolo 1 definisca gli istituti zooprofilattici sperimentali come aziende sanitarie di diritto pubblico dotate di ampia autonomia, nonché come strumenti tecnico-scientifici dei livelli di Governo centrale e regionali, elencandone nel contempo le funzioni nonché le modalità di svolgimento delle prestazioni svolte a titolo gratuito.

L'articolo 2 definisce le competenze dello Stato in materia di promozione e sviluppo della lotta contro le malattie infettive e diffuse degli animali, secondo obiettivi e indirizzi fissati nell'ambito del Piano sanitario nazionale.

Viene quindi istituita la conferenza permanente per la sanità pubblica veterinaria, cui fanno parte rappresentanti del Governo, delle regioni e degli istituti zooprofilattici, alla quale è affidato il compito di assicurare l'omogeneità e l'integrazione delle attività svolte dagli istituti medesimi.

L'articolo 3 disciplina invece i compiti delle regioni in materia di sanità pubblica veterinaria e i loro poteri di vigilanza e controllo sulla gestione degli istituti.

L'articolo 4 disciplina l'organizzazione degli istituti, attribuendo compiti di indirizzo, coordinamento e verifica gestionale al Consiglio di amministrazione, su proposta del direttore generale. Quest'ultimo, le cui competenze sono definite nei commi dal 5 al 10, è coadiuvato da un direttore sanitario e da uno amministrativo. Il comma 12, che detta la disciplina del collegio dei revisori, appare poi di particolare importanza in quanto tiene conto delle indicazioni espresse dalla Corte costituzionale nella citata declaratoria di illegittimità.

Dopo essersi soffermato sugli articoli che disciplinano rispettivamente l'approvazione degli statuti degli istituti (articolo 5) le modalità di erogazione delle prestazioni a titolo oneroso fornite dagli istituti stessi (articolo 6), le tipologie di finanziamento (articolo 7), l'ordinamento del personale (articolo 8), e la gestione economico-finanziaria (articolo 9), il relatore sottolinea l'importanza delle norme transitorie, recate sempre dall'articolo 9, che hanno lo scopo di non creare soluzioni di continuità nel momento del passaggio dalla precedente alla nuova normativa.

Il presidente CARELLA, nel ringraziare il senatore Lavagnini per il proficuo lavoro svolto che ha prodotto un testo che si distingue per lo spiccato orientamento regionalista, rinvia il seguito dell'esame.

La seduta termina alle ore 16,10.

**TESTO UNIFICATO PREDISPOSTO DAL RELATORE
PER I DISEGNI DI LEGGE NN. 430-1178**

**Riordinamento degli istituti zooprofilattici sperimentali a norma
dell'articolo 121 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112**

Art. 1.

(Natura e finalità)

1. Gli istituti zooprofilattici sperimentali, indicati nella tabella «A» allegata alla presente legge, sono aziende sanitarie aventi personalità giuridica di diritto pubblico, dotate di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica ed operano come strumenti tecnico-scientifici dello Stato, delle regioni e delle province autonome per le materie di rispettiva competenza.

2. Gli istituti zooprofilattici sperimentali svolgono attività di ricerca scientifica sperimentale veterinaria e di accertamento dello stato sanitario degli animali e di salubrità dei prodotti di origine animale.

3. Gli istituti zooprofilattici sperimentali operano nell'ambito del servizio sanitario nazionale, garantendo ai servizi veterinari delle regioni e delle province autonome e delle aziende unità sanitarie locali le prestazioni e la collaborazione tecnico-scientifica necessarie per l'espletamento delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica veterinaria.

4. Gli istituti zooprofilattici sperimentali svolgono altresì attività finalizzate allo sviluppo del sistema produttivo agro-alimentare regionale e nazionale.

5. Gli istituti zooprofilattici sperimentali provvedono:

a) a garantire il servizio diagnostico delle malattie degli animali e delle zoonosi nonché gli accertamenti analitici ed il supporto tecnico-scientifico necessari alle azioni di polizia veterinaria ed all'attuazione dei piani di eradicazione, profilassi e risanamento;

b) a svolgere ricerche di base e finalizzate, per lo sviluppo delle conoscenze di igiene e sanità pubblica veterinaria, secondo programmi e anche mediante convenzioni con università e istituti di ricerca italiani e stranieri, nonché su richiesta dello Stato, di regioni e di enti pubblici e privati;

c) a garantire l'esecuzione degli esami e delle analisi ufficiali sugli alimenti ed il supporto tecnico-scientifico ai servizi di sanità pubblica veterinaria e degli alimenti delle aziende unità sanitarie locali;

d) ad effettuare, su disposizione del Ministero della sanità o delle regioni, verifiche sui laboratori che, ai sensi delle normative vigenti, esercitano attività collegate agli autocontrolli;

- e) a garantire l'esecuzione degli esami e delle analisi necessarie all'attività di controllo dell'alimentazione animale;
- f) a svolgere ricerche in materia di igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche;
- g) ad assicurare il supporto tecnico e scientifico all'azione di farmacovigilanza veterinaria;
- h) ad elaborare ed applicare metodi alternativi all'impiego di modelli animali nella sperimentazione scientifica;
- i) ad effettuare studi, sperimentazioni e produzione di tecnologie e metodiche necessarie al controllo della salubrità degli alimenti di origine animale e dell'alimentazione animale;
- j) ad assicurare, anche mediante gli osservatori epidemiologici veterinari, la sorveglianza epidemiologica, espletando le relative funzioni di vigilanza e controllo;
- k) ad effettuare verifiche sui rischi sanitari legati agli animali ed ai prodotti di origine animale;
- l) a svolgere attività di formazione di personale specializzato nel campo della zooprofilassi, anche presso istituti e laboratori di Paesi esteri;
- m) a svolgere attività di aggiornamento del personale veterinario dei servizi delle aziende unità sanitarie locali e degli operatori del settore agro-alimentare;
- n) ad effettuare attività di propaganda, assistenza e consulenza agli allevatori per lo sviluppo ed il miglioramento igienico delle produzioni animali;
- o) a svolgere ogni altra funzione che venga loro attribuita dallo Stato o dalle regioni.

6. Gli istituti zooprofilattici sperimentali, accreditati ai sensi della normativa UNI EN 45.000, possono stipulare convenzioni o contratti di consulenza per la fornitura di servizi e per l'erogazione di prestazioni ad enti, associazioni, organizzazioni pubbliche e private, aziende singole ed associate, pubbliche e private, fatte salve le competenze delle aziende unità sanitarie locali.

7. Le prestazioni fornite alle aziende unità sanitarie locali e rientranti tra le funzioni di cui al comma 5, lettere a), c), d), e), g), h), j), k), sono gratuite, salvo quanto diversamente previsto da specifiche normative.

Art. 2.

(Competenze statali)

1. Per la tutela degli interessi generali della sanità pubblica veterinaria, compete allo Stato promuovere e sviluppare le iniziative necessarie sull'intero territorio nazionale per la lotta contro le malattie infettive e diffuse degli animali, per il controllo degli alimenti di origine animale, per lo sviluppo del sistema produttivo agro-alimentare.

2. Al fine di rendere uniformi ed integrati gli interventi e le attività svolte dagli istituti zooprofilattici sperimentali, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della sanità, istituisce la «Conferenza permanente per la sanità pubblica veterinaria», composta dal direttore dell'Istituto superiore di sanità, dai dirigenti generali del dipartimento alimentazione, nutrizione e sanità pubblica veterinaria e del dipartimento della programmazione del Ministero della sanità, dai responsabili dei servizi veterinari delle regioni e province autonome e dai direttori generali degli istituti zooprofilattici sperimentali.

3. Ai sensi dell'articolo 121 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, competono allo Stato le funzioni di riconoscimento, finanziamento, vigilanza e controllo sugli istituti zooprofilattici sperimentali e l'attribuzione agli stessi di compiti e funzioni di interesse nazionale ed internazionale.

4. In particolare, spetta allo Stato:

- a) approvare gli statuti e le loro modifiche;
- b) promuovere e coordinare le attività di ricerca sperimentale corrente e finalizzata, garantendone i finanziamenti ed esercitando la vigilanza ed il controllo sui risultati;
- c) promuovere l'attuazione di programmi nazionali di sorveglianza epidemiologica e di analisi dei rischi sanitari legati agli animali ed ai prodotti di origine animale;
- d) affidare e finanziare le attività di produzione e distribuzione di presidi diagnostici e profilattici per iniziative zoosanitarie di interesse nazionale e internazionale, provvedendo alla relativa verifica tecnica;
- e) affidare l'attuazione di iniziative nazionali di formazione e aggiornamento di veterinari ed altri operatori addetti alla sanità pubblica;
- f) affidare compiti nell'ambito dei rapporti internazionali e della collaborazione tecnico-scientifica con istituti nazionali e stranieri;
- g) istituire presso gli istituti zooprofilattici sperimentali centri specialistici di referenza nazionale, comunitaria ed internazionale, nonché attribuire agli stessi compiti e funzioni di interesse nazionale, comunitario ed internazionale.

5. Il piano sanitario nazionale definisce gli obiettivi e gli indirizzi per l'attività degli istituti zooprofilattici sperimentali.

6. Con atto di indirizzo e coordinamento, su proposta del Ministro della sanità, il Consiglio dei Ministri, d'intesa con la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, determina i requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi, sulla base degli standard fissati dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 120 in materia di buona prassi di laboratorio e dalle norme UNI EN 45.000 per l'accreditamento dei laboratori di prova.

Art. 3.

(Competenze regionali)

1. La programmazione regionale, sulla base di quanto previsto dal piano sanitario nazionale, definisce gli obiettivi e gli indirizzi per le atti-

vità degli istituti zooprofilattici sperimentali nei territori di competenza, prevedendo anche le modalità di raccordo con i dipartimenti di prevenzione delle aziende unità sanitarie locali nonché con le istituzioni di sviluppo agro-zootecnico presenti a livello regionale.

2. Spetta alle regioni l'approvazione del bilancio di previsione e delle relative variazioni, del conto consuntivo, della relazione programmatica e gestionale, del piano di attività degli istituti zooprofilattici sperimentali e della destinazione dell'eventuale avanzo o della copertura della perdita di esercizio.

3. Le regioni affidano agli istituti zooprofilattici sperimentali:

a) il servizio diagnostico delle malattie degli animali e delle zoonosi nonché gli accertamenti analitici ed il supporto tecnico scientifico necessari alle azioni di polizia veterinaria ed all'attuazione dei piani di eradicazione, profilassi e risanamento;

b) l'esecuzione degli esami e delle analisi ufficiali sugli alimenti ed il supporto tecnico-scientifico ai servizi di sanità pubblica veterinaria e degli alimenti delle aziende unità sanitarie locali;

c) le verifiche sui laboratori che, ai sensi delle normative vigenti, esercitano attività collegate agli autocontrolli;

d) l'esecuzione degli esami e delle analisi necessarie alla attività di controllo della alimentazione animale;

e) il supporto tecnico e scientifico all'azione di farmacovigilanza veterinaria;

f) la sorveglianza epidemiologica veterinaria e le relative funzioni di vigilanza e controllo;

g) le verifiche sui rischi sanitari legati agli animali ed ai prodotti di origine animale;

h) le attività di formazione di personale specializzato nel campo della zooprofilassi, anche presso istituti e laboratori di Paesi esteri;

i) le attività di aggiornamento del personale veterinario dei servizi delle aziende unità sanitarie locali e degli operatori del settore agro-alimentare;

j) le attività di propaganda, assistenza e consulenza agli allevatori per lo sviluppo ed il miglioramento igienico delle produzioni animali;

k) ogni altra funzione e compito di interesse regionale.

4. Ai sensi del precedente articolo 1, comma 7, le prestazioni elencate dalla lettera a) alla lettera g) sono fornite a titolo gratuito.

5. Le regioni, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, adottano le necessarie norme per adeguare la legislazione regionale ai contenuti della medesima ed ai principi fissati dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, così come integrato e modificato dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, provvedendo a disciplinare le funzioni di vigilanza e verifica amministrativa, da esercitarsi di concerto con lo Stato, con particolare riferimento alla valutazione dei costi, dei rendimenti ed all'utilizzazione delle risorse.

Art. 4.

(Organizzazione)

1. Sono organi degli istituti:

- a) il consiglio di amministrazione/comitato di indirizzo;
- b) il direttore generale;
- c) il collegio dei revisori.

2. Il consiglio di amministrazione/comitato di indirizzo ha compiti di indirizzo, coordinamento e verifica delle attività dell'istituto.

3. Nell'ambito delle proprie competenze:

a) valuta il bilancio di previsione e le relative variazioni ed il conto consuntivo predisposti dal direttore generale, trasmettendo al medesimo, alle giunte regionali ed al Ministero della sanità le relative osservazioni;

b) definisce, sulla base delle programmazioni regionali e nel quadro del piano sanitario nazionale, gli indirizzi generali per la programmazione pluriennale dell'Istituto;

c) valuta la relazione programmatica annuale predisposta dal direttore generale, trasmettendo al medesimo, alle giunte regionali ed al Ministero della sanità le relative osservazioni;

d) verifica la coerenza del piano delle attività predisposto dal direttore generale rispetto agli indirizzi previsti dal piano sanitario nazionale e dai piani sanitari regionali, trasmettendo al medesimo, alle giunte regionali ed al Ministero della sanità le relative osservazioni;

e) valuta la relazione gestionale annuale sull'attività svolta dall'istituto predisposta dal direttore generale, trasmettendo al medesimo, alle giunte regionali ed al Ministero della sanità le relative osservazioni.

4. Il consiglio di amministrazione/comitato di indirizzo è composto da non più di cinque membri, di cui uno nominato dal Ministro della sanità, scelti tra esperti, anche di organizzazione e programmazione in materia di sanità. È nominato dal presidente della regione in cui l'istituto ha sede legale, di concerto, per gli istituti interregionali, con le altre regioni o province autonome interessate. Il consiglio di amministrazione/comitato di indirizzo, nel corso della prima riunione, nomina il presidente all'interno dei suoi componenti.

5. Il direttore generale è un laureato in medicina veterinaria con comprovate competenze tecnico-scientifiche e gestionali ed è nominato dal presidente della regione ove l'istituto ha sede legale, di concerto, per gli istituti interregionali, con le altre regioni o province autonome interessate, sulla base dei risultati dell'avviso pubblico di cui al comma successivo.

6. Il presidente della giunta regionale in cui l'istituto ha sede legale, di concerto, per gli istituti interregionali, con le altre regioni o province autonome interessate, entro novanta giorni dalla vacanza, indice

avviso pubblico per la nomina del direttore generale. Trascorso inutilmente il termine indicato, il Ministro della sanità provvede a bandire l'avviso ed a nominare la commissione. I criteri generali per la valutazione dei titoli, le procedure, le modalità di espletamento dell'avviso pubblico, i requisiti di ammissione dei candidati e la composizione della commissione di valutazione dei candidati sono fissati con regolamento adottato dal Ministro della Sanità ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato e regioni.

7. Il direttore generale ha la rappresentanza legale dell'istituto, ne dirige l'attività scientifica ed esercita i poteri di gestione, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'ente verso l'esterno.

8. Nell'ambito delle proprie competenze, il direttore generale, in particolare:

A. predispone lo statuto dell'istituto inviandolo al consiglio di amministrazione/comitato di indirizzo, alle regioni e, per l'approvazione, al Ministero della sanità;

B. definisce il piano delle attività, comprensivo degli obiettivi, priorità, programmi e direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione, sulla base degli indirizzi previsti dai piani sanitari nazionale e regionali, inviandolo al consiglio di amministrazione/comitato di indirizzo, alle regioni ed al Ministero della sanità;

C. definisce la relazione programmatica annuale nonché la relazione gestionale annuale inviandole al consiglio di amministrazione/comitato di indirizzo, alle regioni ed al Ministero della sanità;

D. individua le risorse umane, materiali e finanziarie da destinare alle diverse finalità e la loro ripartizione tra gli uffici di livello dirigenziale;

E. definisce il bilancio di previsione e le relative variazioni, nonché il conto consuntivo inviandoli al consiglio di amministrazione/comitato di indirizzo, alle regioni ed al Ministero della sanità;

F. effettua l'assegnazione ai dirigenti preposti ai centri di responsabilità delle risorse necessarie per il funzionamento degli uffici.

9. Il direttore generale partecipa alle sedute del consiglio di amministrazione/comitato di indirizzo.

10. Il rapporto di lavoro del direttore generale è a tempo pieno, regolato da contratto quinquennale rinnovabile di diritto privato e non può comunque protrarsi oltre il sessantacinquesimo anno di età. I contenuti di tale contratto, compresi i criteri per la determinazione degli emolumenti, sono quelli previsti per i direttori generali delle Aziende unità sanitarie locali. Il rinnovo del contratto del direttore generale avviene con provvedimento motivato da parte del presidente della giunta regionale in cui l'istituto ha sede legale, di concerto, per gli istituti interregionali, con le altre regioni o province autonome interessate, previa valutazione dell'attività svolta ed anche sulla base del parere espresso in merito dal consiglio di amministrazione/comitato di indirizzo. Per quanto non previsto trovano attuazione le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 6 e 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, se applicabili.

11. Il direttore generale, con provvedimento motivato, nomina il direttore sanitario ed il direttore amministrativo. Il direttore sanitario è un medico veterinario che abbia svolto, per almeno cinque anni, una qualificata attività di direzione tecnico – sanitaria in enti o strutture sanitarie pubbliche o private di media o grande dimensione. Il direttore amministrativo è un laureato in discipline giuridico-economiche, che abbia svolto, per almeno cinque anni, una qualificata attività di direzione tecnico-amministrativa in enti pubblici o privati o in strutture sanitarie pubbliche o private di media o grande dimensione. Il rapporto di lavoro del direttore sanitario e del direttore amministrativo è a tempo pieno, regolato da contratto quinquennale rinnovabile di diritto privato e non può comunque protrarsi oltre il sessantacinquesimo anno di età. I contenuti di tali contratti, compresi i criteri per la determinazione degli emolumenti, sono quelli previsti per le analoghe figure delle Aziende unità sanitarie locali. Il rinnovo del contratto del direttore sanitario e del direttore amministrativo avviene con provvedimento motivato da parte del direttore generale, previa valutazione dell'attività svolta.

12. Il collegio dei revisori dura in carica cinque anni ed è nominato dal direttore generale dell'istituto. È composto da tre membri di cui uno designato dal Ministero del tesoro e due dalle regioni o province autonome interessate, scelti tra i revisori contabili iscritti nel registro previsto dall'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio, 1992, n. 88. Il collegio dei revisori elegge il proprio presidente nella prima seduta convocata dal direttore generale dell'istituto tra i componenti nominati dalle regioni.

13. Spetta alle regioni ed alle province autonome interessate attribuire le indennità ai componenti del consiglio di amministrazione/comitato di indirizzo e del collegio dei revisori.

Art. 5.

(Statuto)

1. Entro novanta giorni dall'insediamento del consiglio di amministrazione/comitato di indirizzo, il direttore generale predispose lo statuto sulla base dei principi contenuti nella presente legge, nel decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e nel decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, inviandolo per l'approvazione al ministero della sanità corredato dei pareri espressi dal consiglio di amministrazione/comitato di indirizzo e dalle regioni o province autonome interessate.

2. Entro centottanta giorni dal termine di cui al comma uno, il direttore generale adotta il regolamento per l'ordinamento interno dei servizi dell'istituto e la programmazione triennale del fabbisogno del personale ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80. Il regolamento e la programmazione triennale del fabbisogno del personale sono approvati dalla regione in cui ha sede legale l'istituto, di concerto, per gli istituti interregionali, con le altre regioni o province autonome interessate, sentito il parere del consiglio di amministrazione/comitato di indirizzo.

Art. 6.

(Erogazione delle prestazioni e produzioni)

1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della sanità, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, sono stabilite le prestazioni erogate dagli istituti per le quali è prevista la corresponsione di un corrispettivo e sono individuati i criteri per la determinazione, da parte delle regioni o province autonome, delle relative tariffe.

2. Gli istituti sono autorizzati dal Ministero della sanità alla produzione, alla commercializzazione e alla distribuzione di medicinali e prodotti occorrenti per la lotta contro le malattie degli animali e all'espletamento delle funzioni di sanità pubblica veterinaria. Il Ministero della sanità e le regioni e province autonome possono incaricare gli istituti della preparazione e distribuzione di medicinali e altri prodotti per la profilassi, provvedendo al finanziamento dei relativi oneri.

3. Gli istituti possono associarsi per costituire aziende speciali per lo svolgimento delle attività di produzione, immissione in commercio e distribuzione di medicinali e altri prodotti necessari alle attività di sanità pubblica veterinaria.

4. Gli istituti che svolgono talune delle attività produttive di cui ai commi precedenti devono istituire appositi reparti, con impianti, attrezzature, personale e gestione contabile separati, diretti da un dirigente responsabile.

Art. 7.

(Finanziamento)

1. Il finanziamento degli istituti è assicurato:

a) dal Fondo sanitario nazionale. La ripartizione è fatta annualmente dal Comitato interministeriale per la programmazione economica, su proposta del Ministro della sanità, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, tenendo conto dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi nonché dei livelli di funzionamento in relazione alle esigenze del territorio di competenza ed alle attività da svolgere ai sensi del precedente articolo 1, comma 5;

b) dal Ministero della sanità, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, lettera *a)*, numero 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, per una quota non inferiore al 20% del finanziamento complessivo assegnato agli istituti zooprofilattici sperimentali ai sensi della precedente lettera *a)*;

c) dal Ministero della sanità, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, lettera *b)* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502;

d) dal Ministero della sanità, ai sensi dell'articolo 12, comma 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502;

e) dalle regioni e dalle aziende unità sanitarie locali per le prestazioni poste a carico delle stesse ai sensi del precedente articolo 3, comma 4;

f) dalle aziende unità sanitarie locali con le quote degli introiti derivanti dai contributi riscossi per le prestazioni di ispezione e controllo sanitario;

2. il finanziamento degli istituti è inoltre assicurato:

a) da finanziamenti statali e regionali, per l'erogazione, da parte degli istituti, di servizi e compiti aggiuntivi a quelli menzionati dall'art. 1 della presente legge;

b) da contributi di enti pubblici o privati, organizzazioni ed associazioni interessate alla difesa sanitaria del patrimonio zootecnico ed al miglioramento e controllo delle produzioni zootecniche ed alimentari;

c) dai redditi del proprio patrimonio;

d) dagli utili derivanti dall'attività di produzione;

e) dagli introiti per la fornitura di servizi e per l'erogazione di prestazioni a pagamento.

Art. 8.

(Personale)

1. Il personale degli istituti zooprofilattici sperimentali, di cui alla presente legge, fa parte del Servizio sanitario nazionale ed il suo stato giuridico e rapporto di lavoro è disciplinato dalle disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni e dai principi contenuti nel decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, così come modificato ed integrato dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80. Specifico regolamento adottato dal Ministro della sanità, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, disciplina la normativa concorsuale per il personale dirigenziale degli istituti zooprofilattici sperimentali.

2. Per l'attuazione dei programmi di ricerca, gli istituti zooprofilattici sperimentali, possono conferire incarichi, con contratto a termine di durata non superiore a quella dei programmi, a personale laureato e tecnico specializzato. Il contratto non dà luogo a rapporto di impiego ed è incompatibile con ogni rapporto di lavoro dipendente e con la fruizione di borse di studio e di ricerca. Gli incarichi a termine possono essere conferiti anche al personale docente o dipendente dallo Stato o da enti pubblici, con il consenso dell'amministrazione di appartenenza, previo collocamento in aspettativa, senza assegni per la durata dell'incarico. Il relativo periodo è considerato quale servizio valido a tutti gli effetti.

3. Ai fini del trattamento di previdenza il personale degli istituti zooprofilattici sperimentali è iscritto all'Istituto Nazionale di Previdenza dei Dipendenti della Pubblica Amministrazione.

Art. 9.

(Norme finali e transitorie)

1. Il patrimonio di ciascun istituto è costituito dai beni posseduti all'entrata in vigore della presente legge e da quelli che, per donazione o ad altro titolo, pervengono all'istituto.

2. Alla gestione economica e finanziaria degli istituti e ai loro rapporti con le università si applica il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.

3. I direttori degli istituti zooprofilattici sperimentali di ruolo alla data di entrata in vigore della presente legge assumono la carica di direttori generali nello more dell'adeguamento di cui all'articolo 3 e 5 della presente legge. Il presidente della giunta regionale dove l'istituto ha sede legale, di concerto, per gli istituti interregionali, con le altre regioni o province autonome interessate, provvede alla stipula del relativo contratto.

4. Nelle more della costituzione del consiglio di amministrazione/comitato di indirizzo, di cui all'articolo 4, comma 4, il presidente della giunta regionale ove l'istituto ha sede legale, di concerto, per gli istituti interregionali, con le altre regioni o province autonome interessate, nomina un commissario straordinario in sostituzione del consiglio di amministrazione ed assegna allo stesso le funzioni di cui all'articolo 4, commi 2 e 3.

5. Negli istituti zooprofilattici sperimentali che abbiano già in carica il consiglio di amministrazione ed il direttore generale, nominati ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270, agli organi medesimi sono attribuite le funzioni di cui al precedente articolo 4, commi 2, 3, 7, 8 e 9, fino al termine del mandato assegnato.

6. Al controllo sugli atti degli istituti zooprofilattici sperimentali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 8, della legge 30 dicembre 1991, n. 412.

7. In applicazione di quanto previsto dal precedente articolo 7, comma 1, lettera *d*), per l'anno 1998 una quota di lire 20 miliardi è prelevata dalla quota vincolata del fondo sanitario nazionale destinata alla copertura delle spese per gli abbattimenti del bestiame ed è riassegnata, con decreto del Ministro del tesoro, ad apposito capitolo di spesa da istituire nello stato di previsione del Ministero della sanità per il finanziamento delle attività di cui all'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. Per gli anni successivi l'importo verrà stabilito nell'ambito della formazione del bilancio del Ministero della sanità.

Art. 10.

(Abrogazioni)

1. Sono abrogate la legge 23 giugno 1970, n. 503, la legge 11 marzo 1974, n. 101, la legge 23 dicembre 1975, n. 745, il decreto legislativo

30 giugno 1993, n. 270 nonché tutte le altre norme incompatibili con la presente legge.

2. L'abrogazione delle disposizioni richiamate al comma 1 ha efficacia dall'entrata in vigore delle leggi regionali di recepimento della presente legge e dei regolamenti in essa previsti.

TABELLA A
(articolo 1)DENOMINAZIONE DEGLI ISTITUTI ZOOPROFILATTICI
SPERIMENTALI E RELATIVE CIRCOSCRIZIONI TERRITORIALI

DENOMINAZIONE	SEDE	PROVINCE
Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte e della Liguria	Torino	Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Novara, Torino, Verbano, Vercelli, Genova, Imperia, La Spezia, Savona, Val d'Aosta
Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia	Brescia	Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lecco, Lodi, Mantova, Milano, Pavia, Sondrio, Varese, Bologna, Forlì, Ferrara, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna, Reggio Emilia, Rimini
Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie	Padova	Bolzano, Trento, Belluno, Padova, Rovigo, Pordenone, Treviso, Udine, Venezia, Verona, Vicenza, Gorizia, Trieste
Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Umbria e delle Marche	Perugia	Perugia, Terni, Ancona, Macerata, Pesaro, Ascoli Piceno
Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana	Roma	Frosinone, Latina, Rieti, Roma, Viterbo, Arezzo, Firenze, Grosseto, Livorno, Lucca, Massa Carrara, Prato, Pisa, Pistoia, Siena
Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise	Teramo	L'Aquila, Chieti, Pescara, Teramo, Campobasso, Isernia
Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno	Portici (Na)	Avellino, Benevento, Caserta, Napoli, Salerno, Cantanzaro, Cosenza, Crotone, Reggio Calabria, Vibo Valentia
Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Puglia e della Basilicata	Foggia	Bari, Brindisi, Foggia, Lecce, Taranto, Matera, Potenza
Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia	Palermo	Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa, Trapani
Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna	Sassari	Cagliari, Nuoro, Oristano, Sassari

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le questioni regionali

MARTEDÌ 2 MARZO 1999

Presidenza del Presidente
Mario PEPE

Interviene Il Ministro per gli affari regionali, Katia Bellillo.

La seduta inizia alle ore 13,35.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
(A007 000, B40^a, 0043^o)

Il Presidente Mario PEPE, in considerazione della presenza del Ministro per gli affari regionali, lo informa sui lavori programmati dalla Commissione ed in particolare sul dibattito iniziato la scorsa settimana in ordine ad un documento di proposte alle Assemblee in materia di riforma in senso federalista dell'ordinamento regionale. Sottolinea inoltre l'importanza di riprendere le iniziative sul territorio – anche eventualmente in collaborazione con il dipartimento per gli affari regionali – per realizzare un confronto con le istituzioni regionali e le autonomie.

Il Ministro Katia BELLILLO dichiara la sua disponibilità a iniziative conoscitive sul territorio, da svolgere congiuntamente con la Commissione. Informa inoltre la Commissione che il prossimo 18 marzo saranno presentate nell'ambito della Conferenza unificata le bozze, predisposte dall'apposito tavolo tecnico, dei provvedimenti relativi al trasferimento delle risorse alle regioni e agli enti locali ai sensi dell'articolo 7 della legge n. 59 del 1997. Segnala, infine, con riferimento alla legislazione regionale di attuazione dei decreti delegati di decentramento, che anche per quanto riguarda specificamente il decreto legislativo n. 112, del 1998 si può affermare di essere ormai giunti alla fase conclusiva.

Il Presidente Mario PEPE comunica inoltre che, a seguito della riunione del 25 febbraio scorso dell'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è proceduto all'integrazione del programma tri-

mestrale dei lavori della Commissione, prevedendo l'esame, ai sensi dell'articolo 40, 9° comma, del regolamento del Senato, dei disegni di legge A.S. 55/B e abbinati (trapianti), nonché, ai sensi dell'articolo 102, 3° comma, del regolamento della Camera dei deputati, del disegno di legge A.C. 5687 (disposizioni per il settore lattiero-caseario). Si procederà anche ad ulteriori audizioni, da svolgere questa volta in sede informale, in ordine alle problematiche del coordinamento tra Stato, regioni ed enti locali nella pianificazione e nella gestione degli interventi per le celebrazioni giubilari.

La Commissione prende atto.

**PARERE AI SENSI DELL'ARTICOLO 102, 3° COMMA,
DEL REGOLAMENTO DELLA CAMERA DEI DEPUTATI**

Interviene il sottosegretario di Stato per i lavori pubblici, Gianni Francesco Mattioli.

Disegno di legge:

Norme per il sostegno e il rilancio dell'edilizia residenziale pubblica e per interventi in materia di opere a carattere ambientale

C. 2772-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato
(Esame e conclusione - Parere favorevole)

La Commissione inizia l'esame del disegno di legge in titolo.

Il deputato Luisa DE BIASIO CALIMANI (DS-U), *relatore*, riferisce brevemente sulle modifiche apportate dal Senato, modifiche che a suo giudizio sono tutte condivisibili. In particolare, quelle concernenti le competenze regionali appaiono dirette a rendere il testo coerente con la normativa di decentramento intervenuta nel corso del lungo *iter* parlamentare del disegno di legge. Si sofferma inoltre sull'articolo 21, che fissa il termine perentorio di dodici mesi per l'approvazione degli strumenti urbanistici, termine di cui sottolinea l'importanza nel quadro di una visione corretta del principio di sussidiarietà, che esige che anche i comuni debbano poter contare su tempi certi di approvazione dei propri piani regolatori da parte delle regioni. Richiamandosi anche al parere già espresso dalla Commissione nella seduta dell'11 novembre scorso, esprime l'esigenza che si provveda all'approvazione del disegno di legge nel più breve tempo possibile. Propone pertanto di esprimere parere favorevole.

Il senatore Vittorio PAROLA (DS), nel ricordare di essere stato relatore sul disegno di legge già nel corso della passata legislatura, sottolinea che le richieste delle regioni hanno trovato pieno accoglimento, e pertanto concorda con la proposta del relatore.

Il senatore Giorgio BORNACIN (AN), rilevato che il disegno di legge prevede misure che almeno in parte sono condivise dalla forza politica cui appartiene, dichiara il proprio voto di astensione.

Interviene, infine, il sottosegretario Gianni Francesco MATTIOLI per esprimere a nome del Governo soddisfazione per la prossima conclusione dell'*iter* parlamentare del disegno di legge.

La Commissione quindi approva la proposta di parere favorevole del relatore.

La seduta termina alle 14.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, 1° comma, del regolamento della Camera dei deputati, di una proposta di documento sulla riforma in senso federalista dell'ordinamento regionale.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

MARTEDÌ 2 MARZO 1999

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'Ufficio di Presidenza si è riunito dalle ore 14 alle ore 14,20.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa
ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59

MARTEDÌ 2 MARZO 1999

Presidenza del Presidente
Vincenzo CERULLI IRELLI

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'Ufficio di Presidenza si è riunito dalle ore 13,10 alle ore 13,30.

(R029 000, B31^a, 0006^o)

SEDE PLENARIA

Interviene il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici Antonio Bargone.

La seduta inizia alle ore 13,35.

Comunicazioni del Presidente in merito all'attività della Commissione
(A008 000, B31^a, 0017^o)

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, comunica che in data 18 febbraio 1999, il Presidente del Senato ha chiamato a far parte della Commissione parlamentare consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 il senatore Zanoletti – al quale dà il benvenuto – in sostituzione del senatore Bosi, dimissionario.

Comunica che l'Ufficio di Presidenza, tenutosi prima della seduta, ha deliberato in merito al bollettino sullo stato di attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59 relativo al periodo 1° ottobre 1998 - 31 gennaio 1999, che sarà inviato a tutti i componenti della Commissione (*vedi allegato*).

Aggiunge che è stata predisposta la bozza di programma della Conferenza sullo stato di attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997,

n. 59, promossa dalla Commissione che si terrà il 25 marzo prossimo, dalle ore 9.30 alle ore 13.30 alla Camera dei deputati presso la Sala della Regina.

Schema di decreto legislativo recante «Trasformazione dell'Ente autonomo acquedotto pugliese in società per azioni», ai sensi degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59

(Esame e rinvio)

(R139 b00, B31^a, 0025^o)

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Il senatore Romualdo COVIELLO (PPI), *relatore*, fa presente che sulla questione del trasporto d'acqua del Mezzogiorno il Parlamento ha più volte discusso non solo con la normativa nazionale dell'assetto del sistema idrico italiano, la cosiddetta legge Galli n. 36 del 1994, ma anche con la legge finanziaria n. 549 del 1995, con l'esame delle vicende dell'Acquedotto pugliese, che ha interessato il dibattito parlamentare in occasione dell'approvazione della legge sul risanamento finanziario dell'ente. In tali occasioni è emersa l'importanza e il rilievo che ha la struttura dell'ente, nato nel 1919 e che ha assunto man mano il ruolo della più grande infrastruttura relativa all'acqua del Sud e che interessa ben quattro regioni del Mezzogiorno: Puglia, Basilicata, Campania e Molise, serve 429 centri abitati con circa 853.500 utenze, con un corredo di impianti acquedottistici, reti idriche pari a 20.000 chilometri, impianti di sollevamento e serbatoi, gestione del sistema di fognature, impianti e depuratori di grande rilievo.

Nel dibattito parlamentare è emerso costantemente l'interesse pubblico nazionale sull'ente ma anche la complessità dell'assetto istituzionale alla luce dei poteri fissati con le diverse leggi dello Stato, non ultima la legge n. 59 del 1997 che contemplando il riassetto economico-finanziario di determinati enti, ha creato i presupposti per l'emanazione dello schema di decreto in esame.

Composto di soli 8 articoli, il testo in questione non disciplina soltanto la «societarizzazione», cioè la trasformazione in società per azioni dell'attuale Ente Autonomo Acquedotto Pugliese, come invece è detto nel titolo del decreto stesso.

Alla trasformazione si provvederebbe entro 30 giorni dalla entrata in vigore del decreto con un'assemblea - alla quale l'azionista unico Ministero del tesoro convoca se stesso - che nomina gli organi sociali, dopo aver approvato il nuovo statuto. Questo si caratterizza con il seguente oggetto sociale: 1) si affidano per 20 anni alla società costituita le finalità già attribuite all'ente, specificando che ciò comporta la gestione del ciclo integrato dell'acqua e, in particolare, la captazione, adduzione, potabilizzazione, distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e depurazione delle acque reflue; 2) si prorogano le norme che già attribuiscono all'EAAP autonomi poteri espropriativi e, per circa un biennio, le vigenti disposizioni concernenti la riscossione delle entrate.

Le azioni rappresentative del capitale sociale sono attribuite al Ministero del tesoro che, in base a direttive del Presidente del Consiglio,

esercita i diritti dell'azionista d'intesa con quello dei lavori pubblici. Viene meno il potere di vigilanza dello stesso Ministero dei lavori pubblici, appena riconosciutogli dal decreto legislativo n. 112 del 1998. Allo stesso tesoro, nel corso del primo esercizio, va presentato un piano per la ristrutturazione e il risanamento.

Di rilievo è anche la previsione che consente al nuovo soggetto di costituire società per azioni, anche di natura mista, con la partecipazione di amministrazioni territoriali, cui conferire rami d'azienda che gestiscono reti di distribuzione, impianti di depurazione e reti di fognatura d'interesse locale.

Nel testo sono altresì previste disposizioni puramente strumentali alla trasformazione (sulla situazione patrimoniale, sul personale, sulle contabilità, eccetera) ovvero abrogative di norme ormai superate.

Fa presente che nell'articolo 5, si fa riferimento all'eventuale «amministratore unico», laddove in tutto il resto del decreto si parla di organi sociali o di amministratori.

Le molteplici normative richiamate in premessa al testo in esame - che peraltro le Regioni richiedono di integrare per ottenere effetti sostanziali di modifica dello stesso - chiariscono che esso è emesso sulla base della delega recata dagli articoli 11 e 14 della legge n. 59 del 1997, ma si presenta anche legato, con forti interdipendenze, ad altre leggi abbastanza importanti e relativamente recenti.

Osserva che il riferimento nell'oggetto sociale alla «captazione e adduzione» delle risorse idriche fa sorgere il problema della linea di separazione tra le attività di questo soggetto e quelle dell'ente Irrigazione Puglia e Basilicata, che da sempre cura queste fasi dell'approvvigionamento idrico, specie per le opere ad uso plurimo.

Sarebbe quanto meno necessario esaminare insieme lo schema di decreto chiaramente complementare a quello in questione, che potrà trasformare in società e/o trasferire alle regioni l'ente Irrigazione, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143 che disciplina un conferimento quasi globale di funzioni alle Regioni in materia di agricoltura ed ha espresso una tendenza alla fuoriuscita dall'orbita statale delle strutture funzionali.

Sullo schema di decreto legislativo in esame risulta agli atti della Commissione un parere molto critico espresso dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 29 dicembre 1998, cui ha aderito anche il Ministero dei lavori pubblici (fatta eccezione per la riserva su un singolo punto). La Conferenza motiva la posizione critica, oltre che con argomentazioni di carattere sostanziale, con il mancato rispetto di leggi che sarebbero volutamente omesse dalla disciplina proposta.

Si tratta della legge Galli (n. 36 del 1994), della legge n. 398 del 1998 con cui è stato finanziato il risanamento dell'EAAP e infine il decreto legislativo n. 112 del 1998 con cui vengono trasferite, anche, le funzioni amministrative sulle risorse idriche.

Richiama i tre punti conclusivi del parere della Conferenza secondo cui le richieste delle regioni risultano le seguenti: a) adeguare il decreto alla legge n. 36 del 1994, tenendo presente la relativa inderogabilità delle sue disposizioni che, in base all'articolo 33, costituiscono principi

fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, e comunque salvaguardando i ruoli distinti delle Amministrazioni territoriali in tema di governo del Sistema Idrico Integrativo (SII) e del soggetto cui si affida la mera gestione.

A queste norme si richiama anche il Comitato Nazionale per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche che, relativamente al decreto fa presente che «sarebbe invero singolare che mentre le Regioni sono tenute all'osservanza di detti princìpi – nell'esercizio della potestà regolamentare – il Governo potesse disattenderli a piacimento considerandosi *legis solutus*; b) limitare e condizionare la conservazione dell'attuale sistema di gestione attraverso l'EAAP fino all'operatività del predetto SII ed all'attuazione dell'Accordo di programma stipulato tra le due regioni interessate e il Ministero dei lavori pubblici; c) assicurare quanto sopra con l'immissione delle due Regioni nel capitale sociale e dei loro rappresentanti nel consiglio di amministrazione della nuova società per azioni.

Ritiene utile pertanto seguire una linea che consideri tre obiettivi: 1) procedere ad un corretto esercizio della delega della legge n. 59, che all'articolo 11 parla di effettivo riordino dei soggetti di questa natura ed all'articolo 14 fissa i criteri e princìpi della loro riorganizzazione; 2) assicurare le scelte sostanziali che facciano funzionare i nuovi soggetti e che permettano loro di portare avanti, con efficacia, la realizzazione dei programmi, che, in caso come questi, attengono ai servizi essenziali diretti sia alla collettività degli utenti sia alle imprese; 3) dipanare il groviglio di normative che si sovrappongono nella materia, concorrendo, se necessario, anche con lo strumento della interpretazione autentica.

Propone a tal proposito di procedere alle audizioni dei soggetti istituzionali e aziendali che sono parte in causa di considerare altresì il documento trasmesso dalla rappresentanza sindacale dei dipendenti dell'EAAP, relativamente ad aspetti che potrebbero essere evidenziati nella prima parte del parere della Commissione contenente direttive e raccomandazioni, piuttosto che non nel vero e proprio dispositivo.

Reputa prioritario affrontare la questione giuridica, posta dal testo in esame, visto che posizioni diverse si appellano a fonti normative primarie diverse.

La posizione del Governo espressa con lo schema di decreto prevede solo la trasformazione giuridica, cioè la cosiddetta «societarizzazione» dell'ente, senza riordino, senza regionalizzazione, senza privatizzazione (difatti tutto resta pubblico, e, dal punto di vista societario, concentrato nel Ministero del tesoro e in genere in organi di Governo). In effetti, nelle premesse allo schema di decreto non sono richiamati nè la legge n. 36 del 1994, nè il decreto legislativo n. 112 del 1998 che ha conferito alle regioni rilevanti funzioni.

Lo schema di decreto in esame proroga per 20 anni la vita del nuovo soggetto, con un oggetto sociale riscritto ed amplissimo. Si domanda allora: perchè il Governo che sembra proporsi solo la societarizzazione non si è avvalso dello strumento minore, e più idoneo, cioè del regolamento, da emanarsi entro il 20 maggio 1999, prescritto per tale fine all'articolo 3 della legge 18 novembre 1998, n. 398.

Nell'autunno 1998 il Governo ha pensato di procedere utilizzando la delega n. 59 del 1997 per incidere sulle prerogative e attribuzioni, specie delle regioni, recate dalla legge n. 36 del 1994 e dal decreto n. 112 del 1998. Sembra che si sia preferito uno strumento normativo più forte per procedere al riordino dell'ente oltre che alla societarizzazione.

Invita pertanto a scegliere con il Governo uno dei due possibili percorsi: 1) la mera societarizzazione, da realizzare con il regolamento previsto dalla legge n. 398 del 1998, nulla aggiungendo a quanto ivi stabilito; 2) il riordino che precorre l'assetto finale, considerando la legge n. 36 del 1994, il decreto legislativo n. 112 del 1998 e l'accordo di programma tra Puglia, Basilicata e Ministero dei lavori pubblici. In tal caso occorre operare contestualmente con il decreto complementare sulla trasformazione in società per azioni dell'Ente Irrigazione che solo per questa via - e non per la prima già indicata - ha fondamento legislativo, anche in base al decreto legislativo n. 143 del 1997.

Se si ritiene opportuno scegliere il primo percorso - vale a dire la semplice societarizzazione per via di regolamento - la Commissione non ha titolo a proseguire l'esame dello schema di decreto in questione. In caso contrario, occorre apportare modifiche puntuali al testo.

Pur in assenza della discussione generale, delle necessarie audizioni e della scelta di una via normativa tra le diverse percorribili, propone un approccio esplorativo.

Richiamando testualmente le principali disposizioni della legge n. 36 del 1994 (articoli 4, 9 e 10), fa presente che con l'articolo 17 il grande trasporto d'acqua è confermato in capo allo Stato in termini di criteri ed indirizzi o di eventuali provvedimenti sostitutivi. Al di fuori di questi poteri l'esercizio delle competenze nazionali è fissato nel contesto di un accordo di programma con le regioni interessate. La legge n. 36 del 1994 ha distinto il grande trasporto d'acqua, su cui si decide nel modo già indicato, dal «servizio idrico integrato» di sicura competenza degli enti locali. L'interesse nazionale intende garantire ai cittadini delle regioni meridionali interessate l'utilizzo di un bene primario come l'acqua; l'interesse degli enti locali è quello di assicurare la più efficiente distribuzione del servizio idrico, che deve essere coperto dagli oneri a carico dei singoli cittadini attraverso la tariffa.

In tale schema lo Stato evidenziando l'interesse pubblico si è riservata la competenza a partecipare al trasferimento delle risorse idriche e a regolamentare i rapporti tra le regioni interessate per il riparto delle risorse e la fissazione delle tariffe.

In conclusione, osserva che il problema della trasformazione dell'Ente è stato definito non solo dalla legge finanziaria n. 549 del 1995 (articolo 1, comma 83), ma anche dalla legge n. 36 del 1994 che prevede la trasformazione dell'Ente Acquedotto Pugliese in Ente economico. È stato infine affrontato dalla legge n. 398 del 1998, che ha risanato il bilancio dell'ente per trasformarlo in società per azioni, mentre quasi contestualmente il decreto legislativo n. 112 del 1998 ha confermato la legge n. 36, garantendo l'ingresso delle regioni e degli enti locali nella programmazione e nella gestione delle risorse idriche. La parte-

cipazione delle autonomie locali non è stata ancora regolata a causa della mancata societizzazione dell'EAAP.

Con il decreto in esame potrebbe diventare effettiva e si potrebbero realizzare i due obiettivi fissati dal legislatore: trasformazione dell'Acquedotto Pugliese e partecipazione delle autonomie locali alla sua gestione.

Si completa così la riforma che consentirà, in primo luogo, di tendere alla gestione economica dell'ente, rilanciando la sua attività e salvaguardando il suo elevato patrimonio tecnologico, umano e professionale; in secondo luogo, di collocarlo, tra le Agenzie che operano sul mercato in maniera diversa dall'ente nella sua gestione attuale.

Aggiunge che anche le autonomie locali hanno partecipato a questo processo: infatti nelle precedenti settimane, dopo molti anni di discussioni e trattative, la regione Puglia e la regione Basilicata hanno varato l'accordo di programma Stato-Regioni che ha avviato l'attuazione della legge n. 36 del 1994, in modo complementare all'applicazione delle norme sulla societizzazione dell'ente.

Le due fasi perciò sono convergenti, la prima che distingue la gestione dal servizio idrico integrato di competenza delle autonomie locali, che va trasferita ai Comuni attraverso le forme previste dalla legge n. 142 del 1990; la seconda relativa al grande trasporto d'acqua riconfermato in capo all'Acquedotto pugliese che continuerà a svolgere il compito essenziale di assicurare il trasferimento dell'acqua dalle aree di approvvigionamento.

Ritiene che con il decreto legislativo in esame si realizza il segmento sostanziale per la piena operatività dell'accordo di programma e degli strumenti per la gestione del servizio idrico integrale.

Il deputato Giacomo STUCCHI (lega nord per l'indipendenza della Padania) rileva che il presente schema, già annunciato dal Governo durante la discussione parlamentare sulla legge 18 novembre 1998, n. 398, recante «Disposizioni finanziarie a favore dell'Ente Autonomo Acquedotto Pugliese - EAAP», riguarda la trasformazione di tale ente pubblico non economico in società per azioni. Infatti, proprio in vista di tale trasformazione, la legge n. 398 del 1998 ha previsto lo stanziamento, da parte dello Stato di 30 miliardi annui per 20 anni, allo scopo di riassorbire gli elevati debiti dell'EAAP, provocati dalla cattiva gestione dell'acquedotto pugliese.

Ricorda la decisa opposizione del suo gruppo a tale provvedimento assistenzialista, che sembra premiare i responsabili del dissesto economico, imponendo a tutti i cittadini italiani, e soprattutto ai cittadini del Nord che più di altri contribuiscono con i loro versamenti al sostegno dell'economia del Paese, di pagare debiti dovuti alla cattiva gestione di un servizio, completamente estraneo a loro, ben localizzato in determinate regioni e che comunque ha comportato, fino adesso, benefici economici precisi per gli enti locali e i privati cittadini delle medesime regioni.

Dichiara di non condividere lo schema del decreto legislativo proposto dal Governo, in quanto tale schema non fa alcun riferimento alla

legge n. 36 del 1994 (risorse idriche), violando aspetti basilari delle funzioni attribuite all'Autorità d'Ambito territoriale ottimale e principi fondamentali della gestione del servizio idrico integrato e cedendo le competenze delle regioni e degli enti locali in materia di risorse idriche, come sancite dalla stessa legge n. 36 del 1994 e confermate dal decreto legislativo n. 112 del 1998 che ha conferito funzioni e compiti alle regioni e agli enti locali. Come evidenziato dalla Conferenza Stato-regioni, la prefigurazione nell'articolo 2 di un termine di durata dell'attività complessiva della nuova società, fino al 2018 intralcia per un lungo periodo il processo di riforma dei servizi idrici integrati delle regioni Basilicata e Puglia e incide negativamente sull'accordo di programma già definito tra tali regioni e il Ministero dei lavori pubblici, come previsto per i casi di trasferimento di acqua tra regioni diverse, ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 36 del 1994. Durante i lavori preparatori della legge n. 398 del 1998, il sottosegretario Bargone ha più volte fatto riferimento alle future competenze che devono avere le regioni Puglia e Basilicata in tema di governo del servizio idrico integrato ed ha anche accolto, come raccomandazioni per il Governo, alcuni ordini del giorno che prospettavano la costituzione di più società per azioni per facilitare la futura suddivisione delle competenze di ciascuna regione interessata dall'EAAP. La stessa Conferenza Stato-regioni ha chiesto l'attribuzione alle regioni interessate di una parte delle quote della costituenda società per azioni. Il presente schema non ha tenuto conto di tutto ciò, prevedendo una unica società per azioni e attribuendo al Ministero del tesoro l'intero capitale sociale.

In particolare, lo scorporo di rami di azienda previsto dall'articolo 4, che suddivide la gestione in reti di distribuzione, impianti di depurazione e reti di fognatura, perseguendo l'obiettivo di coinvolgere le regioni e gli enti locali interessati, capovolge i principi basilari della legge n. 36 che, con la previsione di una unica gestione del servizio idrico integrato, organizzato sulla base di ambiti territoriali ottimali, delimitati dalle regioni, ha voluto proprio superare la frammentazione delle gestioni, per garantire efficienza ed economicità al servizio idrico. Tale facoltà dello scorporo di alcune funzioni della gestione integrata, ma senza un'organica suddivisione in ambiti territoriali ottimali affidata fra l'altro in bianco alla futura società, senza definire criteri di delega, ribadisce il principio basilare su cui è articolato l'intero schema che è quello di garantire un'unica gestione politica dell'insieme degli impianti e delle funzioni dell'acquedotto pugliese.

Fa presente inoltre che nello schema si riscontrano un'insieme di incongruenze e contraddizioni.

Non si comprende il riferimento, nelle premesse, all'articolo 1, comma 83 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, che, «al fine di favorire la privatizzazione e di evitare aggravii per la finanza pubblica», prevede la trasformazione degli enti acquedottistici in società per azioni con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Nel caso dell'EAAP, non solo non sono stati evitati gli aggravii della finanza pubblica avendo pagato tutti i contribuenti il riassorbimento dei debiti, ma anche tecnicamente, la strada seguita è quella del decreto legislativo, come previsto

dalla legge Bassanini, n. 59, del 1997, e non quello del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

L'articolo 1, non contempla l'eventualità che la prima assemblea non riesca ad approvare lo statuto o a procedere alla nomina degli organi sociali. In tal caso, non è chiaro se la trasformazione in S.p.A diventa comunque effettiva dalla data della convocazione della prima assemblea, e se per la seconda convocazione devono intendersi applicate le disposizioni del codice civile in materia di convocazioni di società per azioni. Peraltro, la prima Assemblea non potrebbe essere convocata secondo le disposizioni del codice civile per le società per azioni già costituite e dovrebbe seguire le disposizioni statutarie dell'Ente attualmente in vigore.

Il comma 2 dell'articolo 2 prevede la dichiarazione di pubblica utilità per tutte le opere realizzate dalla nuova società e la determinazione dell'indennità di espropriazione attraverso la legge per Napoli del 1985, la quale non contiene la riduzione del 40 per cento come previsto dall'articolo 5-*bis* del decreto-legge n. 333 del 1992 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 359 del 1992. Tale previsione crea discriminazioni sulle modalità di esproprio con il restante territorio nazionale.

Effettuata una prima determinazione del capitale sociale iniziale sulla base della situazione patrimoniale al 31 dicembre 1998, l'articolo 3 prevede l'affidamento dell'incarico di effettuare la stima definitiva del patrimonio sociale della nuova società ad uno o più soggetti di adeguata esperienza e qualificazione professionale, senza stabilire nè i tempi entro i quali tali soggetti devono consegnare i risultati della stima, nè eventuali procedure di evidenza pubblica per la scelta dei soggetti medesimi.

Inoltre il medesimo articolo 3, mentre dichiara le azioni inalienabili prima della determinazione definitiva del capitale sociale, non fa riferimento ad un ulteriore provvedimento legislativo per determinare i criteri per un'eventuale privatizzazione. Tali criteri dovrebbero essere stabiliti anche in vista della facoltà consentita alla società di costituire ulteriori società per azioni di natura mista ai sensi del comma 4.

Lo schema non fa riferimento all'esenzione da imposte e tasse degli atti relativi alla trasformazione dell'Ente in società per azioni, a differenza di analoghi provvedimenti come ad esempio il decreto legge n. 333 del 1992 (trasformazione dell'IRI, ENI, INA, ENEL in società per azioni): essendo comunque citato nelle premesse il decreto-legge n. 333 del 1992, dovrebbe essere chiarito tale punto.

L'articolo 5 prevede l'applicazione degli articoli 34 e 35-*bis* del decreto legislativo n. 29 del 1993, per quanto riguarda rispettivamente la continuità del trattamento economico dei dipendenti, nell'atto del loro passaggio dall'Ente alla nuova società per azioni, e la gestione e collocazione del personale in disponibilità, anche con la corresponsione di una apposita indennità. Si ricorda che proprio nell'attuazione della delega ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 59 del 1997, il Governo dovrà perseguire l'obiettivo di una generale riduzione dei costi amministrativi. Inoltre il comma 3 prevede il trattamento di fine rapporto per il personale, in relazione al periodo di lavoro svolto successivamente alla trasformazione dell'Ente in società per azioni, ma non detta disposizioni

per i tempi e le modalità di corresponsione del corrispondente trattamento di natura pubblicistica, cosiddetta indennità di fine servizio, per il periodo di lavoro svolto nell'EAAP. Si ritiene opportuno escludere esplicitamente qualsiasi ulteriore contributo dello Stato per la definizione di tali compiti.

Non sono chiari inoltre i termini dell'abrogazione delle norme attuali sulla riscossione delle entrate di cui all'articolo 11 del regio decreto-legge n. 2060 del 1919, come modificato dalla legge n. 3233 del 1928. La legge 18 novembre 1998, n. 398, recentemente approvata, prevedeva l'abrogazione di tali norme con effetto dalla data di entrata in vigore di un regolamento che disciplini la riscossione delle entrate dell'Ente, regolamento che ora sembra superato dall'emanazione del presente decreto legislativo. Il comma 2 dell'articolo 8 prevede l'abrogazione, alla data del 1° gennaio 2001, delle disposizioni di cui alla legge 3233 del 1928, concernente modifiche alle norme di riscossione delle entrate dell'EAAP, ma il comma 1 dello stesso articolo 8 abroga, dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, il regio decreto-legge n. 2060 del 1919, senza escludere l'articolo 11 che, modificato proprio dalla legge n. 3233 del 1928, concerne la riscossione delle entrate.

Manca comunque un coordinamento del presente decreto legislativo con il regolamento previsto dalla citata legge n. 398 del 1998, che dovrebbe disciplinare la riscossione delle entrate dell'ente e individuare le norme incompatibili con la nuova natura giuridica dell'ente stesso. In ogni caso l'EAAP resta comunque scoperto da qualsiasi disciplina per un periodo di 30 giorni, considerato che ai sensi dell'articolo 8 una serie di norme vengono abrogate alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, mentre la trasformazione dell'ente in società per azioni ha effetto dalla convocazione della prima Assemblea, da tenersi non oltre 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo medesimo.

Conclude constatando che il presente schema configura la nuova società come un soggetto che governa il sistema idrico integrato (in luogo delle regioni e delle amministrazioni locali interessate) e non come un semplice gestore del servizio, non è chiaro se tale soggetto debba rispettare le restanti disposizioni della legge n. 36 del 1994 ed in particolare quanto concerne la determinazione della tariffa del sistema idrico integrato (si ricorda che ai sensi dell'articolo 31, comma 28 e seguenti della legge n. 448 del 1998, collegata alla finanziaria 1999, anche il corrispettivo dei servizi di depurazione e fognatura costituisce, dal 1° gennaio 1999, quota di tariffa ai sensi dell'articolo 13 e seguenti della legge n. 36 del 1994).

Il sottosegretario Antonio BARGONE fa presente la necessità di chiarire alcuni aspetti dello schema di decreto per individuare esattamente l'oggetto della discussione. Osserva che la legge n. 36 del 1994 prevede che il governo delle acque sia affidato agli enti locali attraverso accordi di programma da stipulare ai sensi dell'articolo 17 della legge medesima. In tal modo l'Ente autonomo acquedotto pugliese (EAAP)

cessa di essere organo di governo delle acque medesime: al fine di diventare soggetto gestore occorre però promuovere la competitività dello stesso rispetto ad altri possibili soggetti gestori e quindi occorre trasformarlo in società per azioni. Ribadendo che le regioni sono autorità di governo delle acque come dimostrato dall'accordo di programma previsto dalla legge n. 36, precisa che tale accordo di programma non è stato ancora sottoscritto dalle regioni medesime che attendono l'esito dell'iter di trasformazione dell'EAAP. Aggiunge che lo stesso EAAP non è individuato come Ente gestore delle acque nè dalla legge n. 36 del 1994 nè dall'accordo di programma ivi previsto nè dalle deliberazioni delle regioni Basilicata e Puglia. A quest'ultimo proposito fa presente che, mentre la regione Basilicata ha provveduto in merito, la regione Puglia non ha ancora definito gli ambiti territoriali ottimali e pertanto si fa riferimento, secondo quanto previsto dalla normativa nazionale, alle province.

Rileva che la trasformazione dell'EAAP in società per azioni costituisce un contributo essenziale al fine di riconoscere all'ente la competitività necessaria per il futuro riconoscimento di soggetto gestore delle acque. Relativamente ai rilievi formulati dalle regioni in sede di Conferenza Stato-regioni, fa presente che il riconoscimento per legge alle regioni della natura di autorità di governo delle acque rende impossibile che ad esse venga riconosciuta anche la qualifica di organo di gestione. Diverso invece sarebbe l'ipotesi della costituzione di società miste previste all'articolo 4 del decreto: in tal caso si riconoscerebbe alle regioni e agli enti locali interessati anche un ruolo nella gestione delle acque.

Relativamente allo strumento utilizzato per trasformare l'EAAP, fa presente che esigenze organizzative e funzionali della stessa trasformazione hanno imposto di intervenire in modo articolato su molteplici aspetti (quale quello della gestione del personale e della disciplina del relativo rapporto), rendendo necessario procedere con lo strumento normativo primario per la forza che esso ha rispetto allo strumento regolamentare.

Quanto poi al dibattito parlamentare sull'EAAP, fa presente che la legge n. 398 del 1998 è relativa al risanamento finanziario dell'Ente. Secondo l'articolo 3 della stessa legge n. 398 il regolamento ivi richiamato deve disciplinare la riscossione delle entrate dell'Ente e non la trasformazione in società per azioni.

Fa infine notare che, secondo quanto dichiarato dal Ministero del tesoro, le azioni della futura società per azioni devono essere necessariamente attribuite al ministero stesso anche perchè è in corso la pratica di finanziamento dell'EAAP prevista all'articolo 1 della legge n. 398 del 1998.

Conclude dichiarando la disponibilità del Governo ad articolare lo schema di decreto relativamente al rapporto dell'EAAP – che non è nè ente gestore nè autorità di governo delle acque – con le regioni e gli enti locali. Quanto alla problematica delle azioni della futura società richiama la ferma posizione del Ministero del tesoro sulla questione.

Il senatore Romualdo COVIELLO (PPI), *relatore*, rileva che nell'attuazione del sistema idrico integrato diverse opere sono state realizzate dalla Cassa per il Mezzogiorno e successivamente trasferite alle regioni. Si domanda come sia possibile, a seguito della trasformazione dell'EAAP in società per azioni, riconoscere al Ministero del tesoro la titolarità delle azioni della futura società lasciando alle regioni la proprietà delle infrastrutture realizzate.

Il senatore Renzo GUBERT (UDR) distingue la questione della gestione delle acque dalla questione della proprietà delle stesse. Si interroga sulla opportunità di riconoscere la proprietà dell'acqua al soggetto che la utilizza. Infine si dichiara perplesso sulle considerazioni del Ministero del tesoro secondo cui la titolarità delle azioni della futura società per azioni deve essere riconosciuta al ministero medesimo anche in virtù della pratica di finanziamento in corso. Non comprende infatti i motivi per cui non si possa avviare una pratica di finanziamento sulla base delle garanzie eventualmente offerte dagli enti locali.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, invita i membri della Commissione a valutare con attenzione le questioni connesse allo schema di decreto in questione anche alla luce della posizione assunta dalla Conferenza Stato-regioni. Propone infine di audire le regioni Puglia e Basilicata direttamente interessate dal provvedimento in esame.

La Commissione consente.

La seduta termina alle ore 14,40.

ALLEGATO

**BOLLETTINO SULL'ATTUAZIONE DELLA LEGGE
15 MARZO 1997, N. 59****(1° ottobre 1998 - 31 gennaio 1999)**

La Commissione parlamentare per la riforma amministrativa verifica periodicamente – ai sensi dell'articolo 5, comma 4, lettera *b*), della legge 15 marzo 1997, n. 59 – lo stato di attuazione delle riforme previste dalla legge e ne riferisce ogni sei mesi alle Camere.

La Commissione ha ritenuto opportuno fornire nel periodo che intercorre fra le relazioni al Parlamento un'informazione sintetica sullo stato di attuazione della legge stessa attraverso un bollettino con cadenza bimestrale.

Il primo bollettino dà conto – con riferimento al periodo 1° ottobre-31 gennaio – delle scadenze previste dalla legge e dai relativi decreti legislativi nonché dei provvedimenti emanati a livello statale e a livello regionale, e dello stato della contrattazione collettiva secondo la normativa introdotta con il decreto legislativo 4 novembre 1997, n. 396.

1) L'attività consultiva della Commissione.

La Commissione, nell'esercizio della funzione consultiva di cui all'articolo 5, comma 4, lettera *a*), ha esaminato per il prescritto parere:

lo schema di decreto legislativo recante l'istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali su cui il parere favorevole con osservazioni è stato espresso nella seduta del 7 ottobre 1998 (il relativo decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 è stato pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* il 26 ottobre 1998);

lo schema di decreto legislativo recante la riforma dell'ENEA su cui il parere favorevole con osservazioni è stato espresso nella seduta del 10 novembre 1998;

lo schema di decreto legislativo recante la riforma dell'Agenzia spaziale italiana su cui il parere favorevole con osservazioni è stato espresso nella seduta del 12 novembre 1998;

lo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive ai decreti legislativi 18 novembre 1997, n. 426, 8 gennaio 1998, n. 3, 29 gennaio 1998, n. 19 e n. 20, 23 aprile 1998, n. 134 su cui il parere favorevole con osservazioni è stato espresso nella seduta del 19 novembre 1998 (il relativo decreto legislativo 21 dicembre 1998, n. 492 è stato pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* il 21 gennaio 1999);

lo schema di decreto legislativo recante il riordino del Consiglio Nazionale delle Ricerche su cui il parere favorevole con osservazioni è stato espresso nella seduta del 17 dicembre 1998 (il relativo decreto le-

gislativo 30 gennaio 1999, n. 19 è stato pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* il 5 febbraio 1999);

lo schema di decreto legislativo recante il riordino degli enti e delle società di promozione e istituzione della società «Sviluppo Italia» su cui il parere favorevole con indirizzi è stato espresso in data 2 dicembre 1998 (il relativo decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1 è stato pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* l'11 gennaio 1999);

lo schema di decreto legislativo recante il riordino dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato su cui il parere è stato espresso in data 26 gennaio 1999;

lo schema di decreto legislativo recante la trasformazione dell'Ente acquedotto pugliese in società per azioni, assegnato il 15 gennaio 1999, non è ancora stato oggetto di attività consultiva a causa della scadenza della delega il 31 gennaio 1999.

2) *Gli adempimenti previsti espressamente dai decreti legislativi o dalla legge di delega.*

Gli adempimenti attuativi della riforma nel periodo ottobre-gennaio, secondo quanto previsto dai singoli decreti legislativi o dalla legge di delega, sono i seguenti:

il decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, recante il conferimento di funzioni in materia di mercato del lavoro, prevede all'articolo 4, comma 1 – in analogia a quanto previsto all'articolo 4, comma 5, della legge n. 59 – che in assenza di legge regionale entro il 9 luglio 1998 il Governo intervenga in via sostitutiva entro il 7 ottobre 1998. L'intervento sostitutivo è stato deliberato dal Consiglio dei Ministri il 1° ottobre 1998 nei confronti delle regioni Piemonte, Lombardia, Veneto, Umbria, Marche, Molise, Puglia e Calabria, con decorrenza 1° gennaio 1999, e comunque fino all'emanazione da parte delle regioni della legge regionale;

il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80 recante nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche prevede che entro il 31 dicembre 1998 si realizzi la verifica da parte dell'organo di vertice di ciascuna pubblica amministrazione dell'applicabilità del codice generale di comportamento, anche per apportare eventuali integrazioni e specificazioni al fine della pubblicazione e della adozione di uno specifico codice di comportamento per ciascuna pubblica amministrazione;

il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 recante la riforma del settore del commercio prevede all'articolo 12, comma 3, che le regioni entro il 5 novembre 1998 procedano all'individuazione dei comuni ad economia prevalentemente turistica in cui gli esercizi commerciali possono derogare dai limiti di apertura e chiusura;

il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 recante il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali prevede che entro il 30 settembre 1998 le regioni con legge provvedano ad individuare le funzioni trasferite o delegate agli

enti locali e le funzioni mantenute in capo alla regione. Nel disegno di legge S-3506-B «legge di semplificazione 1998» licenziato dalla Camera dei deputati il 20 gennaio 1999 ed ora in seconda lettura al Senato, il termine del 30 settembre è prorogato al 31 marzo 1999. Il decreto rinvia per il riordino delle strutture amministrative statali interessate dalle funzioni conferite con il decreto, in primo luogo, ai regolamenti di cui all'articolo 7 della legge n. 59 da adottare entro 90 giorni dall'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, in secondo luogo, ai decreti correttivi e integrativi da emanarsi entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto (6 maggio 1999) ed infine ai decreti attuativi del Capo II della delega da adottare entro il 31 gennaio 1999, salvo la proroga prevista nel disegno di legge di semplificazione 1998 citato. Il decreto prevede, inoltre, all'articolo 44, comma 1, lettera *a*), che entro il 6 novembre 1998 il Governo con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri individui i principi e gli obiettivi per la valorizzazione dello sviluppo del sistema turistico; *ex* articolo 50, comma 2, entro il 30 novembre 1998 il Governo è tenuto altresì ad adottare il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che individua i beni e le risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire in materia di sviluppo economico ed attività produttive. Infine, l'articolo 98, comma 2, del decreto fissa al 3 agosto 1998 il termine per le intese della Conferenza Unificata ai fini dell'individuazione della rete autostradale e stradale nazionale. In caso di mancato raggiungimento delle intese entro tale termine, è prevista un'iniziativa governativa da adottare entro il 2 ottobre 1998.

3) *I provvedimenti attuativi dei decreti legislativi e della legge delega.*

3a) Gli adempimenti delle regioni relativamente all'emanazione di leggi attuative dei decreti legislativi risultano i seguenti:

in attuazione del decreto legislativo n. 469/97 (mercato del lavoro) che fissava al 9 luglio 1998 la data per l'adozione di leggi regionali e in relazione al quale era intervenuto in data 6 ottobre 1998 il Governo in sostituzione delle regioni Piemonte, Lombardia, Veneto, Umbria, Marche, Molise, Puglia e Calabria, sono intervenute le deliberazioni della Lombardia (15 gennaio 1999), delle Marche (9 novembre 1998, n. 38), del Piemonte (legge regionale 14 dicembre 1998, n. 41), dell'Umbria (legge regionale 25 novembre 1998, n. 41) e del Veneto (legge regionale 16 dicembre 1998, n. 31). Mancano pertanto le deliberazioni legislative delle regioni Calabria e Molise. Risulta sottoposta al controllo governativo la deliberazione legislativa approvata dal Consiglio regionale della Puglia;

in attuazione del decreto legislativo n. 422/97 (trasporto pubblico locale) che fissava al 25 giugno 1998 il termine per l'adozione di leggi regionali, e in relazione al quale era intervenuto in data 22 settembre 1998 il Governo in sostituzione delle regioni Piemonte, Lombardia, Veneto, Umbria, Marche, Molise, Campania, Puglia e Calabria, sono state emanate le leggi delle regioni Abruzzo (23 dicembre 1998, n. 152),

Emilia Romagna (2 ottobre 1998, n. 30), Lombardia (legge regionale 29 ottobre 1998, n. 22), Marche (legge regionale 24 dicembre 1998, n. 45), Umbria (legge regionale 18 novembre 1998, n. 37) e Veneto (legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25). Mancano pertanto le leggi delle regioni Calabria, Campania, Molise, Piemonte e Puglia;

in attuazione del decreto legislativo n. 143/97 (politiche agricole) che fissava al 5 dicembre 1997 il termine per le deliberazioni regionali, e in relazione al quale era intervenuto il Governo in sostituzione delle regioni Piemonte, Lombardia, Veneto, Marche, Molise, Campania e Calabria, è stata approvata la legge della regione Emilia Romagna (legge regionale 9 ottobre 1998, n. 31). Allo stato manca l'intervento legislativo della regione Piemonte;

in attuazione del decreto legislativo n. 112/98 (conferimento di funzioni) sono state emanate le leggi delle regioni Piemonte (legge regionale 20 novembre 1998, n. 34 di riordino generale delle funzioni della regione), Toscana (legge regionale 1° dicembre 1998, n. 85, 1° dicembre 1998, n. 87, 1° dicembre 1998, n. 88, 3 novembre 1998, n. 78, 3 novembre 1998, n. 79) 3 novembre 1998, n. 77, 11 dicembre 1998, n. 91, 1° dicembre 1998, n. 89), Umbria (legge regionale 14 ottobre 1998, n. 34, che detta i criteri per il conferimento di funzioni). Risultano approvate dal Consiglio regionale e trasmesse per il controllo governativo le deliberazioni legislative del Consiglio regionale dell'Abruzzo (deliberazione relativa a tutti i settori interessati dal decreto), Liguria (la deliberazione disciplina l'aspetto della protezione civile e antincendio), Umbria (la deliberazione ha carattere unitario, è relativa a tutti i settori interessati dal decreto). Risultano rinviate dal Commissario del Governo al Consiglio regionale per un riesame le deliberazioni legislative della Basilicata, dell'Emilia Romagna (deliberazioni che disciplinano tutti i settori interessati), della Liguria (per quest'ultima la deliberazione è relativa al profilo dello sviluppo economico, attività produttive, istruzione e formazione professionale e della difesa della costa).

Risultano approvati dalle giunte regionali e all'esame delle competenti commissioni consiliari i progetti di legge delle regioni Calabria, Lazio, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte e Veneto.

Sono infine in fase di elaborazione i progetti di legge delle regioni Campania e Puglia.

3b) Gli atti statali in attuazione dei decreti legislativi emanati, risultano i seguenti:

il Governo è intervenuto in via sostitutiva per la ripartizione di funzioni amministrative tra regioni ed enti locali in materia di mercato del lavoro (decreto legislativo 6 ottobre 1998, n. 379). Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 ottobre 1998 sono state individuate in via generale le risorse da trasferire alle regioni in materia di mercato del lavoro, in attuazione dell'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469;

con legge 23 dicembre 1998, n. 448 all'articolo 52 è stato previsto il fondo unico per gli incentivi alle imprese presso il ministero

dell'industria, in attuazione dell'articolo 7, comma 9, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123;

con decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 397 è stato emanato il regolamento recante modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 302 concernente l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale del ministero del commercio con l'estero, in attuazione dell'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143;

con legge 23 dicembre 1998, n. 449, tabella D, sono stati stanziati 50 miliardi per il finanziamento del fondo integrativo speciale per la ricerca, in attuazione di quanto previsto all'articolo 1, comma 3 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204;

è stata infine emanata in data 26 gennaio 1999 la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri relativa alla costituzione del capitale e della struttura societaria a «Sviluppo Italia» S.p.a. in attuazione del decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1.

4) Lo stato della contrattazione collettiva nel settore del pubblico impiego.

I decreti legislativi 4 novembre 1997, n. 396 in materia di contrattazione collettiva e 31 marzo 1998, n. 80 recante disposizioni in materia di organizzazione e rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, hanno affidato gran parte della riforma del pubblico impiego alla contrattazione collettiva. I contratti dei diversi comparti, da stipulare secondo la nuova normativa, dovranno introdurre un nuovo assetto dell'organizzazione del pubblico impiego diretto a creare strutture amministrative efficienti che soddisfino la domanda di servizio del cittadino secondo *standards* qualitativi che siano competitivi rispetto a quelli previsti negli altri paesi dell'Unione europea.

In applicazione delle nuove regole, lo stato della contrattazione alla data del 31 gennaio risulta la seguente:

l'ARAN ha trasmesso alla Corte dei conti per la certificazione le ipotesi di accordo dei comparti Ministeri ed Enti pubblici non economici;

l'ARAN ha siglato le preintese per i comparti della Sanità e degli Enti locali.

5) Segnalazioni e rilievi.

La delega di cui al Capo II della legge n. 59 del 1997 scade contestualmente all'emanazione di questo bollettino. La proroga della delega è all'esame del Senato dopo essere stata approvata dalla Camera (AS 3506-B disegno di legge di semplificazione 1998). In attesa di tale proroga, l'attività attuativa della legge di riforma attraverso decreti legislativi è ovviamente sospesa e, in conseguenza, la connessa attività consultiva della Commissione.

La Commissione segnala l'esigenza – dopo l'approvazione della proroga della delega al 31 luglio 1999 – di una tempestiva ripresa dell'attività di Governo diretta al riordino della Presidenza del Consiglio e degli apparati ministeriali anche in conformità agli indirizzi formulati dalla Commissione in data 16 luglio 1998 e successivamente recepiti dalla Commissione Affari costituzionali della Camera con la risoluzione approvata in data 17 luglio 1998, che evidenzia l'opportunità della definizione di un quadro unitario che indichi le linee guida da seguire in sede di riordino di ciascuna struttura.

La Commissione segnala ancora l'esigenza di accelerare il processo attuativo dei decreti legislativi di trasferimento di compiti amministrativi a regioni e ad enti locali, segnatamente in ordine al trasferimento delle risorse umane, finanziarie e strumentali, ai sensi dell'articolo 7 della legge n. 59. Il numero estremamente esiguo dei decreti sinora emanati, a quasi un anno dall'emanazione del decreto legislativo n. 112/98, è un fatto che induce a qualche preoccupazione in ordine all'attuazione della riforma.

Sul versante dell'attuazione regionale della riforma, la Commissione registra che numerose regioni sono giunte ad una fase avanzata di elaborazione della legislazione di loro competenza attuativa dei decreti legislativi; e questo fatto deve essere segnalato in termini positivi. Si deve osservare tuttavia che si tratta spesso di una normazione che necessita, per divenire operativa, di ulteriori e delicati momenti di attuazione, soprattutto sul versante delle politiche di accorpamento e cooperazione tra gli enti locali minori.

A tal proposito si precisa che il legislatore (articolo 4 comma 3 della legge n. 59 e articolo 3 del decreto legislativo n. 112 del 1998) ha puntualmente stabilito che la condizione preliminare ed indispensabile per il conferimento di funzioni e compiti agli enti locali minori è rappresentata dal loro previo accorpamento in strutture associative di dimensioni adeguate. Le leggi regionali introducono correttamente il principio, ma la sua attuazione è in genere affidata ad ulteriori momenti decisionali i cui esiti non sono facilmente prevedibili.

COMITATO PARLAMENTARE
di controllo sull'attuazione ed il funzionamento
della convenzione di applicazione
dell'accordo di Schengen

MARTEDÌ 2 MARZO 1999

Presidenza del Presidente
Fabio EVANGELISTI

La seduta inizia alle ore 12,50.

Sulla pubblicità dei lavori

(R033 004, B26°, 0026°)

Il deputato Fabio EVANGELISTI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

Indagine conoscitiva sull'integrazione dell'acquis di Schengen nell'ambito dell'Unione europea

Audizione dell'on. Hedy D'Ancona, Presidente della Commissione per le libertà pubbliche del Parlamento europeo

(Svolgimento e conclusione)

(R048 000, B26°, 0002°)

Dopo un intervento introduttivo del deputato Fabio EVANGELISTI, *presidente*, l'onorevole Hedy D'ANCONA, Presidente della Commissione per le libertà pubbliche del Parlamento europeo, svolge un'ampia relazione sul tema.

Intervengono per porre domande e formulare osservazioni il deputato Fabio EVANGELISTI, *presidente*, il deputato Rocco MAGGI (PPI) ed il senatore Antonio CONTE (DS), cui risponde la Presidente Hedy D'ANCONA.

Il deputato Fabio EVANGELISTI, *presidente*, nel dichiarare conclusa l'audizione, ringrazia la Presidente Hedy D'ANCONA e i colleghi intervenuti per il contributo apportato.

La seduta termina alle ore 13,45.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'infanzia

MARTEDÌ 2 MARZO 1999

Presidenza del Presidente
Mariella CAVANNA SCIREA

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

La seduta inizia alle ore 13,45.
(A007 000, B27^a, 0005^o)

Il Presidente, Mariella CAVANNA SCIREA, propone il programma dei lavori per le quattro settimane successive, individuando le audizioni e le missioni che la Commissione è chiamata a svolgere secondo quanto concordato nelle precedenti sedute.

Dopo interventi dei senatori Mario OCCHIPINTI e Athos DE LUCA, la Commissione concorda sul programma dei lavori, che prevede: le audizioni dei rappresentanti della RAI e delle TV private in merito al Codice di autoregolamentazione dei rapporti tra televisioni e minori; l'audizione del rappresentante per l'Italia dell'UNICEF; l'audizione del Ministro dell'interno sui temi dell'immigrazione e dello sfruttamento dei minori; l'audizione dell'Autorità garante per le telecomunicazioni in materia di rapporti tra televisioni e minori; la missione di una delegazione a Torino e Milano per visite ai Centri di accoglienza per immigrati; la missione a Ginevra presso il Comitato dei diritti del fanciullo.

La seduta termina alle ore 14,30.

SOTTOCOMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 2 MARZO 1999

121^a Seduta

Presidenza del Senatore

ANDREOLLI

(3824) Conversione in legge del decreto-legge 22 gennaio 1999, n. 5, recante disposizioni urgenti in materia di elezioni delle rappresentanze unitarie del personale e di valutazione della rappresentatività delle organizzazioni e confederazioni sindacali nel comparto «scuola», approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 7^a Commissione: non ostativo)

Il relatore ANDREOLLI illustra il provvedimento d'urgenza e propone un parere di nulla osta.

La Sottocommissione consente.

(3807) Disposizioni in materia di contenzioso civile pendente e di indennità spettanti al giudice di pace. Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge di iniziativa governativa e dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Scoca; Pasetto Nicola e Giorgetti Alberto; Anedda; Saraceni; Bonito ed altri; Pisapia; Carrara Carmelo; Anedda ed altri; Maiolo; Maiolo; Berselli ed altri; Carrara Carmelo ed altri; Carrara Carmelo ed altri; Pisanu ed altri; Saraceni; Pisapia; Giuliano; Cola ed altri; Pisapia ed altri

(91) LISI. – *Modifica dell'articolo 34 del codice di procedura penale in materia di incompatibilità determinata da atti compiuti nel procedimento*

(95) LISI. – *Adeguamento delle somme da corrispondere a titolo di riparazione per ingiusta detenzione*

(198) SALVATO ed altri. – *Modifiche al codice di procedura penale in materia di udienza preliminare e di procedimenti speciali*

(471) GERMANÀ. – *Norme per la riparazione per l'ingiusta detenzione*

(1211) MANCONI. – *Modifiche al codice di procedura penale in materia di giudizio abbreviato e di applicazione della pena su richiesta delle parti. Introduzione dell'articolo 444-bis del codice di procedura penale*

(1615) GRECO ed altri. – *Divieto di pubblicazione e diffusione del nome e/o della semplice immagine dei magistrati in materia penale*

(1821) VALENTINO ed altri. – *Modifica alle disposizioni in tema di giudizio abbreviato e di applicazione della pena su richiesta*

(2085) FOLLIERI ed altri. – *Nuove norme del procedimento penale*

(2360) SERENA. – *Misure a tutela della persona oggetto di informazione di garanzia*

(2531) LO CURZIO. – *Integrazione dell'articolo 424 del codice di procedura penale per consentire al giudice dell'udienza preliminare il rinvio a giudizio per reato diverso rispetto a quello proposto del pubblico ministero*

(2649) VALENTINO ed altri. – *Modifiche agli articoli 369 e 335 del codice di procedura penale*

(2679) LA LOGGIA ed altri. – *Norme in materia di competenza del pubblico ministero*

(2680) LA LOGGIA ed altri. – *Modifiche al codice di procedura penale in tema di ruolo del giudice per le indagini preliminari e di durata delle indagini preliminari*

(2834) CARUSO Antonino ed altri. – *Modifiche degli articoli 114 del codice di procedura penale e 684 del codice penale, e nuove norme, in materia di diffusione di informazioni, a tutela di minori non direttamente coinvolti in procedimenti penali*

(3340) BERTONI. – *Nuova disciplina dei delitti di concussione e corruzione e del giudizio abbreviato*

(3457) CARUSO Antonino ed altri. – *Istituzione di uffici stampa presso le procure della Repubblica e modifica dell'articolo 684 del codice penale*

(3518) GRECO. – *Facoltà del testimone di farsi assistere da un difensore nel corso delle indagini*

(3709) MARINI ed altri. – *Nuova disciplina dell'onere delle spese difensive sostenute dall'imputato e dall'indagato*

(3712) MARINI ed altri. – *Istituzione dell'obbligo della motivazione per il decreto del rinvio a giudizio*

(Parere alla 2ª Commissione: rinvio dell'esame congiunto)

Su richiesta del relatore designato Lubrano Di Ricco, comunicata alla Sottocommissione dal presidente ANDREOLLI, l'esame dei disegni di legge è rinviato ad altra seduta.

(3238) DIANA Lino ed altri. – Modifica dell'articolo 165 del codice di procedura civile, in materia di costituzione dell'attore

(Parere alla 2^a Commissione: rinvio dell'esame)

In assenza del relatore designato Pinggera, l'esame del disegno di legge viene rinviato.

(3307) SEMENZATO ed altri. – Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla proibizione dell'uso, lo stoccaggio, la produzione ed il trasferimento di mine antipersona, e per la loro distruzione, fatta ad Oslo il 18 settembre 1997 ed aperta alla firma a Ottawa il 3 dicembre 1997

(3800) Ratifica ed esecuzione della Convenzione sul divieto d'impiego, di stoccaggio, di produzione e di trasferimento delle mine antipersona e sulla loro distruzione, firmata ad Ottawa il 3 dicembre 1997. Modifiche alla legge 29 ottobre 1997, n. 374, riguardante la disciplina della messa al bando delle mine antipersona, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3^a Commissione: rinvio dell'esame congiunto)

In assenza del relatore designato Besostri, l'esame dei disegni di legge è rinviato alla seduta successiva.

(932-B) Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere su emendamenti alla 7^a Commissione: non ostativo)

Il relatore ANDREOLLI riferisce sui nuovi emendamenti trasmessi dalla Commissione di merito, ritenendo che non vi siano rilievi da formulare, per quanto di competenza.

Concorda la Sottocommissione.

(642) GERMANÀ ed altri. – Legge pluriennale per il massimo sviluppo sostenibile della pesca marittima e della maricoltura

(1904) MINARDO. – Nuove disposizioni per la disciplina e lo sviluppo sostenibile della pesca marittima e della maricoltura

(3590) BARRILE ed altri. – Norme per lo sviluppo dell'economia ittica, la tutela e la valorizzazione delle risorse biologiche dei mari italiani

(Parere alla 9^a Commissione: favorevole con osservazioni)

La relatrice DENTAMARO rileva nei disegni di legge in esame il carattere di legge-quadro e propone di raccomandare alla Commissione di merito di rimanere in tale limite.

La Sottocommissione consente.

(3512) Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore

(Parere su testo ed emendamenti alla 11^a Commissione: rinvio dell'esame)

Su richiesta del relatore designato PASTORE, l'esame è rinviato ad altra seduta.

(256) DI ORIO ed altri. - Norme in materia di rilancio della ricerca farmaco-terapeutica

(566) CURTO. - Modifica della normativa afferente il commercio e l'utilizzazione di presidi sanitari

(1329) DI IORIO e DANIELE GALDI. - Istituzione di una Agenzia nazionale dei medicinali

(1330) DI ORIO. - Norme sulla gestione di farmacie pubbliche

(1505) DEL TURCO ed altri. - Delega al Governo per il riordino dell'esercizio farmaceutico

(1789) SERENA. - Abolizione delle sanzioni per la scorretta vendita di medicinali

(1981) MARTELLI ed altri. - Riordino delle Commissioni del settore farmaceutico

(1998) CARELLA. - Norme per il riordino dell'esercizio farmaceutico

(2044) TOMASSINI. - Norme in materia di sperimentazione di specialità medicinali

(2182) SERENA. - Modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116, recante attuazione della direttiva n. 86/609/CEE in materia di protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici

(2471) LAVAGNINI. - Norme di decentramento e razionalizzazione della spesa farmaceutica

(2992) TOMASSINI ed altri. - Disposizioni normative in materia di medicinali ad uso umano

(Parere su testo unificato alla 12^a Commissione: rinvio dell'esame)

In assenza del relatore designato Besostri, l'esame è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 15.

DIFESA (4^a)**Sottocommissione per i pareri**

MARTEDÌ 2 MARZO 1999

45^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la Presidenza del presidente Uchielli, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

alla 3^a Commissione:

(3736) Partecipazione italiana al finanziamento del Segretariato per il controllo delle esportazioni di armi convenzionali e prodotti a tecnologia dual use: parere favorevole;

alla 6^a Commissione:

(1614) AGOSTINI ed altri. – Delega al Governo per il riordinamento generale dei trattamenti pensionistici di guerra

(2964) VEGAS ed altri. – Delega al Governo per il riordino definitivo della normativa sui trattamenti pensionistici di guerra:
parere favorevole

BILANCIO (5^a)**Sottocommissione per i pareri**

MARTEDÌ 2 MARZO 1999

175^a Seduta*Presidenza del Presidente*
COVIELLO

Interviene il sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica Cusumano.

La seduta inizia alle ore 15.

(3542) TAPPARO ed altri. – Esame a distanza, mediante collegamento audiovisivo, di testimoni, periti e consulenti tecnici, nei processi penali

(Parere alla 2^a Commissione: favorevole condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore FERRANTE riferisce sul disegno di legge rilevando, per quanto di competenza, che sarebbe opportuno riformulare la clausola di copertura di cui all'articolo 3, al fine di precisare esplicitamente che si tratta di un tetto di spesa.

Dopo che il sottosegretario CUSUMANO ha dichiarato di non aver rilievi da formulare, la Sottocommissione esprime parere di nulla osta a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che la clausola di copertura di cui all'articolo 3 sia riformulata, al fine di eliminare il riferimento al bilancio 1998 e di precisare esplicitamente che si tratta di un tetto di spesa.

(3800) Ratifica ed esecuzione della Convenzione sul divieto di impiego, di stoccaggio, di produzione e di trasferimento delle mine antipersona e sulla loro distruzione, firmata ad Ottawa il 3 dicembre 1997. Modifiche alla legge 29 ottobre 1997, n. 374, riguardante la disciplina della messa al bando delle mine antipersona, approvato dalla Camera dei deputati

(3307) SEMENZATO ed altri. – Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla proibizione dell'uso, lo stoccaggio, la produzione ed il trasferimento di mine an-

tipersona, e per la loro distruzione, fatta ad Oslo il 18 settembre 1997 ed aperta alla firma a Ottawa il 3 dicembre 1997

(Parere alla 3^a Commissione: favorevole)

Il relatore MORANDO riferisce sul disegno di legge in titolo, già approvato dalla Camera dei deputati, in ordine al quale non vi sono osservazioni da formulare.

La Sottocommissione, acquisito l'avviso favorevole del sottosegretario CUSUMANO, esprime parere di nulla osta.

(3033-B) BATTAGLIA ed altri. – *Delega al Governo per l'istituzione di nuovi tribunali e per la revisione dei circondari di Milano, Roma, Napoli, Palermo e Torino*, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 2^a Commissione: favorevole)

Il relatore MORANDO riferisce sul disegno di legge in esame, già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati, che ne ha aggiornato la copertura finanziaria: per quanto di competenza, non vi sono rilievi da formulare.

La Sottocommissione, acquisito l'avviso favorevole del sottosegretario CUSUMANO, esprime parere di nulla osta.

(961) Emendamento al disegno di legge: CARCARINO ed altri. – *Norme per l'assunzione nei ruoli degli operai della Difesa del personale con contratto individuale addetto ai servizi generali e alle lavorazioni nonché del personale delle ditte e delle cooperative assuntrici di servizi generali e manovalanza del Ministero della difesa*

(Parere alla 4^a Commissione: contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore FERRANTE ricorda che la Sottocommissione ha già formulato il proprio parere sul disegno di legge recante disposizioni per l'inquadramento di lavoratori nei ruoli civili del Ministero della difesa, ponendo alcune condizioni che risultano soddisfatte nel testo licenziato per l'Assemblea dalla 4^a Commissione. È stato ora trasmesso un emendamento che riduce a 1,8 miliardi l'onere annuo indicato nella clausola di copertura, senza peraltro modificare le condizioni per l'inquadramento previste all'articolo 1; al riguardo, rileva che la relazione tecnica trasmessa dal Ministero del tesoro indicava un onere annuo pari a 7 miliardi.

Il sottosegretario CUSUMANO fa presente che la quantificazione dell'onere non risulta congrua.

La Sottocommissione esprime quindi parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sull'emendamento 3.1.

(932-B) Emendamenti al disegno di legge: Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 7^a Commissione: esame e rinvio)

Il relatore FERRANTE fa presente che sono pervenuti ulteriori emendamenti al disegno di legge. Per quanto di competenza, segnala quindi gli emendamenti 6.8, 11.24 e 11.23, che sembrano comportare effetti finanziari negativi sul bilancio dello Stato e per i quali è comunque opportuno acquisire l'avviso del Tesoro. È pervenuto inoltre un subemendamento all'emendamento 12.1 che, sopprimendo il limite dei posti disponibili ai sensi della normativa vigente, propone una copertura finanziaria in ordine alla quale è necessario verificare la quantificazione dell'onere.

Il sottosegretario CUSUMANO, dopo aver espresso parere contrario sugli emendamenti 6.8, 11.24 e 11.23, dichiara di non essere in condizione di fornire i chiarimenti richiesti sul subemendamento 12.1/1.

La Sottocommissione delibera quindi di rinviare l'emissione del parere.

(2605-B) DE LUCA Athos ed altri. - Trasformazione dell'Istituto di fisica in via Panisperna in Museo storico della fisica e Centro di studi e ricerche, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 7^a Commissione: favorevole)

Il relatore MORANDO riferisce sul disegno di legge in titolo, il quale è stato già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati che ne ha aggiornato la copertura finanziaria; per quanto di competenza, fa presente che non vi sono rilievi da formulare.

Il sottosegretario CUSUMANO svolge talune considerazioni, non rilevanti ai fini della copertura finanziaria, sull'opportunità di migliorare la formulazione di alcune parti del testo.

La Sottocommissione, su proposta del relatore, esprime quindi parere di nulla osta.

(3512) Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore

(Parere alla 11^a Commissione su testo ed emendamenti: favorevole condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sul testo; in parte favorevole, in parte contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte condizionato ai sensi della medesima norma costituzionale sugli emendamenti)

Il relatore MORANDO riferisce sul disegno di legge in titolo: per quanto riguarda il testo, suggerisce l'opportunità, relativamente alle de-

leghe di cui all'articolo 4, comma 3, e all'articolo 7, comma 1, di prevedere l'inserimento di una clausola di invarianza degli oneri; rileva poi l'opportunità di chiarire, al comma 1, dell'articolo 5, che la disposizione si applica solo ai lavoratori dipendenti.

Fra gli emendamenti pervenuti, segnala l'emendamento 3.23, per il quale occorrerebbe chiarire a quale trattamento fiscale sarebbe sottoposta la quota della retribuzione trasformata volontariamente dal socio lavoratore in capitale sociale. Segnala poi gli emendamenti 4.1, 4.10 e 4.15, di tenore identico, nonché gli emendamenti 7.1 e 7.18, di tenore identico, per i quali sarebbe opportuno introdurre nella delega in essi proposta il criterio di invarianza degli oneri, così come per il testo. L'emendamento 4.13 meriterebbe un chiarimento sulle finalità perseguite, in quanto sembra, nel significato letterale, comportare il rischio di minori entrate contributive. Anche in relazione agli emendamenti 5.7, 5.13 e 5.14, occorrerebbe chiarire quali sono i benefici in essi richiamati. Infine, in relazione all'emendamento 7.3, segnala la possibilità che esso, trasferendo la vigilanza dalle associazioni nazionali di rappresentanza alle strutture periferiche del Ministero, possa comportare un incremento degli oneri per il personale del Ministero stesso.

Il sottosegretario CUSUMANO, rilevato di non aver rilievi da formulare in ordine al testo, esprime avviso contrario sugli emendamenti 3.23, 4.13, 4.3, 4.8, 4.9 e 4.14, che comportano oneri non quantificati e non coperti; esprime altresì parere contrario sugli emendamenti 4.16, 4.18, 4.7, 4.20, 5.3, 5.4, 5.6 e 5.12. Dopo aver fatto presente che gli emendamenti 3.0.1, 3.0.2, 3.0.3 e 3.0.4 non appaiono condivisibili in quanto appesantiscono le procedure delle gare di appalto, sottolinea anch'egli la necessità di introdurre nell'ambito degli emendamenti 4.1, 4.10, 4.15, 7.1 e 7.18 la clausola di invarianza degli oneri.

La Sottocommissione esprime quindi parere di nulla osta sul testo a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che sia esplicitato che dall'attuazione delle deleghe di cui all'articolo 4, comma 3, e all'articolo 7, comma 1, non derivino maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e che risulti esplicitamente che il comma 1 dell'articolo 5 si applica solo ai lavoratori dipendenti.

Esprime poi parere di nulla osta sugli emendamenti trasmessi, ad eccezione che sugli emendamenti 3.23, 4.13, 4.3, 4.8, 4.9, 4.14, 4.16, 4.18, 4.7, 4.20, 5.3, 5.4, 5.6 e 5.12, per i quali il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione; il parere di nulla osta sugli emendamenti 4.1, 4.10, 4.15, 7.1 e 7.18 è poi condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'introduzione della clausola di invarianza degli oneri per il bilancio dello Stato.

(55-67-237-274-798-982-1288-1443-65-238-B) Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione, con modificazioni, del disegno di legge già approvato dal Senato in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'ini-

ziativa dei senatori Provera; Napoli Roberto ed altri; Di Orio ed altri; Martelli; Salvato; Bernasconi ed altri; Centaro ed altri e di un disegno di legge di iniziativa popolare; del disegno di legge già approvato dal Senato in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori Napoli Roberto ed altri e Di Orio ed altri; dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Caveri; Balocchi; Delfino Teresio; Mussolini; Polenta ed altri; Saia ed altri; Bono; Saia ed altri; del disegno di legge d'iniziativa del Consiglio regionale della Valle d'Aosta; del disegno di legge d'iniziativa del Consiglio regionale dell'Abruzzo; del disegno di legge d'iniziativa del Consiglio regionale delle Marche e di un disegno di legge d'iniziativa popolare

(Parere alla 12^a Commissione: favorevole)

Il relatore MORANDO riferisce sul disegno di legge in titolo, già approvato dal Senato e successivamente modificato dalla Camera dei deputati: rileva che gli effetti finanziari del provvedimento riproducono sostanzialmente quelli relativi al testo già esaminato e non vi sono, quindi, osservazioni da formulare.

La Sottocommissione, dopo aver acquisito l'avviso favorevole del rappresentante del Governo, esprime quindi parere di nulla osta.

La seduta termina alle ore 15,35.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi
Sottocommissione permanente per l'accesso

MARTEDÌ 2 MARZO 1999

Presidenza del Presidente
Giancarlo ZILIO

Interviene il Vicedirettore dei servizi parlamentari della RAI, dottor Pierluigi Camilli.

La seduta inizia alle ore 14,30.

(La Sottocommissione approva il processo verbale della seduta precedente).

VARIAZIONI NELLA COMPOSIZIONE DELLA SOTTOCOMMISSIONE
(A008 000, B61^a, 0008^o)

Il senatore Giancarlo ZILIO, *Presidente*, informa che il Presidente della Commissione ha comunicato che i senatori Francesco Bosi ed Enrico Jacchìa, unici rappresentanti nella sede plenaria dei gruppi, rispettivamente, CCD e per l'UDR, entrano a far parte anche della Sottocommissione. La Sottocommissione risulta pertanto composta dai deputati Balocchi, De Murtas, Gagliardi, Giulietti, Landolfi, Raffaelli, Ricciotti, e dai senatori Bosi, Costa, Falomi, Jacchìa, Novi, Piloni, Pontone, Semenzato e Zilio.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
(A008 000, B61^a, 0008^o)

Il senatore Giancarlo ZILIO, *Presidente*, ricorda che l'articolo 4 del vigente Contratto di servizio tra il Ministero delle comunicazioni e la Rai prevede che la concessionaria dedichi, «nel quadro degli indirizzi della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi relativi alle trasmissioni dell'Accesso al servizio pubblico, anche nei servizi di televideo una particolare attenzione alle esperienze dell'associazionismo e del volontariato, sulla base di uno

specifico regolamento da redigersi da parte della concessionaria». Tale disposizione non sembra poter essere interpretata se non nel senso che i programmi dell'Accesso possono trovare spazio anche nelle trasmissioni di «Televideo», che del resto ha natura di testata giornalistica registrata. Gli «indirizzi relativi alle trasmissioni dell'Accesso» sembrano però essere gli indirizzi e le norme, di carattere generale, di cui agli articoli 4 e 6 della legge n. 103 del 1975, di competenza della Commissione plenaria. La disciplina definitiva della materia deve quindi essere contenuta nel nuovo Regolamento per l'Accesso, che la Sottocommissione deve proporre alla Commissione plenaria. Nelle more di questa riforma, per consentire l'avvio tempestivo delle trasmissioni, la Sottocommissione potrebbe proporre alla Commissione plenaria di emanare una disposizione provvisoria, eventualmente ad efficacia espressamente limitata nel tempo.

(Così rimane stabilito).

Il senatore Giancarlo ZILIO, *Presidente*, comunica altresì che, con lettera pervenuta il 17 febbraio scorso, il Presidente della Congregazione cristiana dei testimoni di Geova ha manifestato l'esigenza di realizzare autonomamente alcuni programmi contenenti interviste, facendo presente che talvolta gli ospiti delle loro trasmissioni possono incontrare difficoltà nell'effettuare le registrazioni presso le sedi RAI.

La richiesta si connette direttamente con la questione dell'esistenza di trasmissioni dell'Accesso integralmente gestite e realizzate dai richiedenti: oltre che dai Testimoni di Geova, la questione è stata sollevata informalmente anche da altri organismi. L'articolo 6, settimo comma, della legge 14 aprile 1975, n. 103, prevede espressamente che i richiedenti, «nell'organizzare il loro programma in modo autonomo, possono avvalersi della collaborazione tecnica gratuita della concessionaria, secondo norme ed entro limiti fissati dalla Commissione parlamentare per soddisfare esigenze minime di base». Altre norme di legge (precisamente, i commi terzo e quarto del medesimo articolo 6) prevedono una generale potestà normativo-regolamentare della Commissione, ne indicano i criteri di massima, e prevedono che la Sottocommissione stabilisca «le modalità della programmazione, sentita la concessionaria».

Come avvenne nella passata legislatura, anche in quella attuale la Sottocommissione ha disposto (con provvedimenti comunicati alla Commissione plenaria per quanto di competenza) che «in via transitoria, allo scopo di garantire nel più breve tempo possibile adeguato spazio al maggior numero possibile di richiedenti, le trasmissioni hanno la forma dell'intervista ai soggetti richiedenti, condotta da un giornalista o un conduttore della RAI», ovviamente sui temi richiesti dagli interessati (articolo 2, comma 1, della delibera del 10 dicembre 1997). Coloro che avessero inteso organizzare il programma in modo difforme avrebbero avuto «accesso alla programmazione del periodo successivo a quello transitorio» (comma 4 del medesimo articolo). Una successiva delibera, del 18 marzo 1998, prevede che la RAI provveda «a registrare e trasmettere i programmi».

Considerato il tenore delle disposizioni di legge, pare piuttosto difficile negare in astratto la facoltà dei richiedenti di organizzare il loro programma in maniera autonoma; ed infatti, le precedenti deliberazioni della Sottocommissione hanno previsto il sistema dell'intervista per ragioni specifiche e contingenti. La Sottocommissione ha però un suo potere di regolamentazione. Si deve inoltre considerare che le trasmissioni condotte dalla RAI hanno consentito non solo un'ideale rappresentazione delle opinioni degli accedenti, ma anche una rivalutazione complessiva dei programmi dell'Accesso. È stato in tal modo possibile realizzare un prodotto adeguato agli *standard* della restante programmazione, mentre non è viceversa certo che tutti gli accedenti siano tecnicamente in grado di assicurare il medesimo risultato, qualora decidessero di realizzare programmi del tutto autogestiti. La medesima legge n. 103/1975 espressamente tutela l'esigenza di assicurare adeguati *standard* della programmazione radiotelevisiva: ciò è previsto in particolare dall'articolo 4, secondo capoverso del primo comma («tenuto conto delle esigenze dell'organizzazione e dell'equilibrio dei programmi»), e dal settimo comma dell'articolo 6, già citato.

Ritiene che la Sottocommissione, o la Commissione plenaria, debbano ulteriormente chiarire i termini della questione, se non altro al fine di precisare, ad oltre un anno dalla relativa delibera, se debba considerarsi concluso il «periodo transitorio». Pertanto la Sottocommissione, ove non ritenga di rimettere *in toto* la questione alla Commissione plenaria, in una successiva seduta potrebbe individuare col concorso della RAI specifici spazi di programmazione, diversi da quelli attuali, da riservare alle trasmissioni integralmente autogestite. Un'altra possibilità consiste nell'interpretare evolutivamente le disposizioni della legge n. 103, e ritenere così che le norme di tutela delle esigenze di base della programmazione possano, considerando l'evoluzione tecnica degli *standard* negli ultimi venticinque anni, prevalere sull'organizzazione «autonoma» dei programmi. La Sottocommissione sarebbe così legittimata a prescrivere moduli *standard* di trasmissioni anche al di fuori di esigenze del momento.

Il senatore Antonio FALOMI (Dem. Sin-L'Ulivo) apprezza la circostanza che il carteggio con i Testimoni di Geova evidenzia un atteggiamento non conflittuale, ed auspica che anche in futuro questioni analoghe possano analogamente definirsi. Non ritiene, difatti, che sia possibile precludere l'autogestione di un programma nei confronti di una associazione che assolutamente intenda fruire di tale facoltà. Il ricorso ad un'interpretazione evolutiva della legge n. 103 consente di tener conto della necessità di rispettare gli *standard* delle trasmissioni, e costituisce una prospettiva sicuramente interessante, ma di difficile approfondimento, a causa dei profili tecnici che la materia comporta. Sarà opportuno, in questo campo, individuare i criteri per un'ampia delega alla Rai.

Il vicedirettore delle Tribune e servizi parlamentari della Rai, dottor Pierluigi CAMILLI, ritiene che, originariamente, la legge n. 103 del 1975 prevedesse la «autoproduzione» dei programmi dell'Accesso in

funzione di garanzia delle associazioni. Successivamente, tuttavia, questa facoltà ha dato luogo ad inconvenienti, di pari passo con il crescere degli standard delle trasmissioni televisive, che oggi sono assai elevati anche per le piccole emittenti. In questa situazione, garantire indiscriminatamente la completa autogestione dei programmi può determinare di fatto sensibilissime differenze tra la qualità del prodotto fornito da grosse organizzazioni, che garantiscono *standard* pari a quelli professionali, e quello fornito da piccoli accedenti, che può risultare penalizzante.

La Rai, del resto, garantisce a tutte le associazioni la possibilità di fruire dei propri *standard* professionali, senza alcun onere, come prevede la legge, e con numerose facilitazioni, assai apprezzate dalla grandissima maggioranza dei richiedenti. Tra queste, la disponibilità dell'Azienda a registrare i programmi in qualsiasi punto del territorio nazionale.

Il senatore Giancarlo ZILIO, *Presidente*, nel prendere atto del dibattito odierno, si riserva di stabilire le forme per il suo proseguimento.

DELIBERAZIONI SULLA SOSPENSIONE DELLE TRASMISSIONI DELL'ACCESSO IN PENDENZA DI CAMPAGNE ELETTORALI E REFERENDARIE (A007 000, B61^a, 0007^o)

Il senatore Giancarlo ZILIO, *Presidente*, si riferisce alla prossima consultazione referendaria, ed alle elezioni europee ed amministrative previste per il prossimo giugno. Per prassi assolutamente costante, le trasmissioni dell'Accesso sono sospese nei trenta giorni che precedono consultazioni elettorali di rilievo: ritiene quindi si debba convenire sulla circostanza che le trasmissioni debbano cessare entro il 14 maggio prossimo. Esse potrebbero riprendere dopo il 27 giugno: la collocazione estiva le penalizzerebbe però in termini di ascolto. Pertanto propone alla Sottocommissione che le trasmissioni dell'Accesso siano sospese venerdì 14 maggio 1999, e riprendano lunedì 4 ottobre 1999.

La prassi è invece incerta per quanto concerne le trasmissioni in pendenza di campagne referendarie, anche a causa dell'andamento intermittente dei programmi dell'Accesso nelle ultime legislature. Anche in epoche precedenti, comunque, non si riscontrano sospensioni dei programmi espressamente motivate dalla coincidenza con *referendum*. Pertanto, considerando che le elezioni europee ed amministrative già comportano, assieme alla pausa estiva, una rilevante sospensione, propone che non si dia luogo a sospensione nel periodo della campagna referendaria. Naturalmente, le trasmissioni con essa coincidenti non devono contenere riferimenti alle forze politiche e sociali in essa impegnate, nè realizzare forme surrettizie di propaganda referendaria. La RAI è impegnata a segnalare alla Sottocommissione tutti i casi di dubbio.

Il senatore Antonio FALOMI (Dem. Sin.-l'Ulivo) conviene con la proposta del Presidente, e sottolinea la specifica esigenza di evitare che i programmi dell'Accesso contengano specifici riferimenti politici nel periodo della campagna referendaria.

Dopo che i senatori Emiddio NOVI (Forza Italia) e il senatore Stefano SEMENZATO si sono associati alle considerazioni del collega Falomi, condividendo la proposta del Presidente, la Sottocommissione approva la proposta stessa, per quanto di sua competenza.

ESAME DI DOMANDE DI ACCESSO TELEVISIVO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 3 DEL REGOLAMENTO PER L'ACCESSO
(A007 000, B61^a, 0007^o)

Il senatore Giancarlo ZILIO, *Presidente*, ricorda che, in base a quanto è stato testè convenuto circa la sospensione dei programmi in campagna elettorale, sono disponibili prima della sospensione stessa 45 spazi, salve le piccole variazioni che potrebbero rendersi necessarie in relazione ad esigenze particolari. Le domande televisive pendenti sono 75 alla data di oggi: alcune di esse dovranno quindi essere differite ad epoca posteriore alla pausa estiva.

Ritiene che in proposito si possa demandare alla RAI la formulazione del calendario, applicando il criterio di garantire ad ogni richiedente almeno uno spazio tra il 15 marzo ed il 14 maggio. I soggetti che hanno richiesto le trasmissioni sono difatti solo 39. Sono inoltre pervenute cinque domande di accesso radiofonico: si può per esse prolungare la durata del calendario radiofonico già stabilito, dando però mandato alla Rai di assicurare anche la varietà della programmazione.

Avverte che, come è avvenuto anche in passato, alcune domande di recente presentazione, pervenute per *telex* o con altre modalità che non consentono la trasmissione del testo originale, sono tuttora prive dell'originale dell'autenticazione di firma. Se non vi sono obiezioni, ritiene possa restare stabilito che queste ed altre irregolarità formali possano essere sanate anche successivamente alla delibera della Sottocommissione, purchè ciò avvenga comunque prima della trasmissione. Questo in ragione dell'opportunità di non frapporre all'*iter* delle domande se non i vincoli assolutamente indispensabili.

Illustra pertanto alla Sottocommissione la bozza di delibera predisposta, pubblicata in allegato ai resoconti della seduta odierna. Riprendendo, infine, una questione sollevata in precedenza dal senatore Semenzato, ritiene che le trasmissioni aventi ad oggetto riferimenti specifici all'Europa possano essere trasmesse prima del 18 marzo prossimo.

Dopo interventi del vicedirettore delle Tribune e servizi parlamentari della Rai, dottor Pierluigi CAMILLI, e del senatore Stefano SEMENZATO (Verdi-l'Ulivo), la Commissione approva la proposta presentata, deliberando separatamente su ciascuna domanda.

ESAME DI UN PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE DI DUE TRASMISSIONI DELL'ACCESSO, ED EVENTUALI DELIBERAZIONI CIRCA IL LORO SEGUITO
(A007 000, B61^a, 0007^o)

Il senatore Giancarlo ZILIO, *Presidente*, comunica che è sorta una questione relativa alla consistenza organizzativa del «Comitato docenti»,

il cui presidente ha sottoscritto due autonome richieste di accesso televisivo (nn. 3951 e 3952, rispettivamente riferite ai programmi dal titolo provvisorio «Scuola del futuro» e «Uno Stato moderno per cittadini moderni»).

Nella seduta del 18 marzo 1998 la Sottocommissione, sulla base delle dichiarazioni contenute nelle domande, aveva ammesso le trasmissioni proposte. In sede di registrazione è però emersa l'impossibilità di accertare l'effettiva consistenza organizzativa del Comitato, per il quale è comparso il solo suo Presidente. La RAI ha trasmesso alla Sottocommissione la videocassetta integrale delle registrazioni già effettuate.

Con lettera raccomandata del 18 novembre scorso ha pertanto richiesto al Presidente di fornire «elementi utili a documentare l'esistenza del Comitato, la sua consistenza organizzativa e la sua diffusione»; ha contemporaneamente disposto la sospensione delle due trasmissioni, ai sensi dei punti 7 ed 8 della medesima delibera del 18 marzo scorso. La risposta del richiedente – della quale dà conto alla Sottocommissione – non conteneva però notizie utili, se non qualche ritaglio di giornale, irrilevante ai fini richiesti. Nonostante i successivi contatti telefonici, non sono pervenuti alla Sottocommissione nè lo statuto, nè l'atto costitutivo del Comitato, nè ulteriori elementi in grado di comprovarne l'effettiva esistenza e consistenza o un'apprezzabile attività pregressa. Tre persone, indicate a voce dal richiedente come possibili intervenienti alla trasmissione, sono state verbalmente interpellate nello scorso dicembre e, pur dichiarandosi disponibili ad intervenire nella trasmissione, hanno però fatto sapere di non appartenere al Comitato.

È ora quindi necessario definire il procedimento relativo alle domande già ammesse.

Il senatore Stefano SEMENZATO (Verdi-l'Ulivo) ritiene che non si possa che confermare il provvedimento di sospensione già disposto dal Presidente, ed auspica che nel futuro la Sottocommissione possa approfondire il tema dei suoi poteri in rapporto alla natura delle organizzazioni richiedenti. Ritiene difatti che in origine la normativa relativa all'Accesso fosse stata approvata allo scopo di garantire spazi istituzionali a settori della vita associata che avevano già realizzato forme organizzativamente rilevanti. Più recentemente, il disposto dell'articolo 4 del Contratto di servizio, che fa riferimento alle sole organizzazioni di volontariato e del mondo dell'associazionismo per garantire l'Accesso anche su «televideo», sembra introdurre l'idea di una più rigorosa specificità degli organismi che richiedono l'Accesso.

Il senatore Giancarlo ZILIO, *Presidente*, ricorda che le questioni sottese al caso ora in esame potranno trovare adeguata definizione nel nuovo regolamento per l'Accesso, ed anche nell'Accesso in sede locale, per gli organismi che non hanno rilievo nazionale.

Il vicedirettore delle Tribune e servizi parlamentari della Rai, dottor Pierluigi CAMILLI, manifesta la disponibilità della Rai ad individuare, per quanto di competenza, nuove forme di collegamento con gli istituti

dell'Accesso regionale, anche attraverso la sua struttura periferica. Rispondendo poi ad un quesito del senatore Semenzato, ricorda che nel periodo tra il maggio 1998 ed il febbraio 1999 la Rai ha trasmesso 151 programmi dell'Accesso, per circa 18 ore complessive. Nel periodo considerato, lo *share* è salito dal 22 al 27 per cento: il dato è pari, rispettivamente, a 700 mila e un milione di telespettatori.

La Sottocommissione delibera quindi, conclusivamente, di confermare a tempo indeterminato la sospensione delle domande nn. 3951 e 3952, già disposta dal Presidente. Conviene altresì di incaricare la Rai di riferirle circa le possibilità di un collegamento operativo con gli organismi e le strutture competenti per l'Accesso regionale.

La seduta termina alle ore 15,20.

ALLEGATO

La Sottocommissione permanente per l'Accesso, organo della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi,

- a) visti gli articoli 1 e 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103;
- b) visto il regolamento per l'esame delle richieste di accesso al mezzo radiotelevisivo;
- c) considerati i contenuti delle proprie delibere approvate: il 10 dicembre 1997, di disciplina generale delle trasmissioni; il 18 marzo 1998, che ha disposto il primo palinsesto televisivo; il 29 luglio 1998, che ha disposto il primo palinsesto radiofonico; il 28 ottobre 1998 ed il 20 gennaio 1999, circa la prosecuzione dei palinsesti;
- d) sentito il rappresentante della RAI, nella seduta di oggi;
- e) considerate le decisioni di carattere generale già assunte nella seduta odierna;

DISPONE

nei confronti della RAI, società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, come di seguito:

1. Il calendario dell'Accesso radiofonico prosegue con la trasmissione delle domande n. 4086, 4094, 4099, 4101, 4104.

2. Il calendario dell'Accesso televisivo prosegue, senza soluzione di continuità rispetto alla programmazione già stabilita, con le trasmissioni relative alle domande di cui al successivo punto 5.

3. La definizione del calendario delle trasmissioni è demandata alla RAI. Il calendario è tempestivamente comunicato alla Sottocommissione, ed è redatto in modo da tener conto dei seguenti criteri:

a) le trasmissioni dell'Accesso saranno sospese tra il 14 maggio ed il 4 ottobre 1999;

b) ad ogni richiedente sarà garantito almeno uno spazio anteriore alla data del 14 maggio 1999;

c) precedenza ai temi che non sono stati o non stanno per essere oggetto di programmazione dell'Accesso;

d) precedenza ai temi che non sono stati o non stanno per essere oggetto di programmazione ad altro titolo;

e) rispetto delle esigenze dell'attualità, in quanto prevedibili.

4. Per quanto non è espressamente qui disciplinato si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle delibere della Sottocommissione del 10 dicembre 1997 e del 18 marzo 1998, ed in particolare, di quast'ultima, quelle di cui ai punti 3), 6), 7) ed 8).

5. Le domande ammesse alla programmazione televisiva sono le seguenti:

4016, L'Italia nell'Europa Libera e Unita, «Informazione e legge sulla privacy»;

- 4017, L'Italia nell'Europa Libera e Unita, «L'avvenire dei giovani»;
- 4018, L'Italia nell'Europa Libera e Unita, «L'aspetto sociale dell'immigrazione in Italia e in Europa»;
- 4019, L'Italia nell'Europa Libera e Unita, «Mondializzazione dei mercati ed occupazione in Italia e in Europa. Proposte»;
- 4021, Confservizi CISPEL, «Cantiere cultura»;
- 4022, Confservizi CISPEL, «Energia - Dalla luce al calore»;
- 4023, Confservizi CISPEL, «Dalla fonte al rubinetto»;
- 4024, Confservizi CISPEL, «Le farmacie: non più negozi, ma centro di servizi»;
- 4025, Istituto Superiore Psicologia Applicata, «La trappola dell'alcolismo»;
- 4026, Istituto Superiore Psicologia Applicata, «Adolescenza e omosessualità»;
- 4028, Europa Donna (forum italiano), Senza titolo;
- 4029, A.I.P. - Alleanza Italiana Pensionati, «Legittimi diritti»;
- 4030, Associazione Italiana della Caccia - Italcaccia, «Affidati a chi conosce la natura e aiutaci a difenderla»;
- 4031, A.R.A.P. - Associazione per la Riforma dell'Assistenza Psichiatrica, «La legge 180 non prevede cure adeguate per i malati mentali che non riconoscono la loro malattia»;
- 4032, Associazione Anni Verdi, «Isolamento e handicap: quale futuro?»;
- 4034, A.S.P.I. - Associazione Progetto Informazione, «Scienza di pace»;
- 4035, A.S.P.I. - Associazione Progetto Informazione, «Giornalismo di pace»;
- 4036, Lega europea per la lotta medica e chirurgica contro le cefalee, «La prevenzione del mal di testa nell'infanzia e nell'adolescenza»;
- 4037, Lega europea per la lotta medica e chirurgica contro le cefalee, «La terapia chirurgica delle cefalee farmacoresistenti: l'Italia all'avanguardia in Europa e negli USA»;
- 4038, Lega europea per la lotta medica e chirurgica contro le cefalee, «Le cefalee a grappolo, l'emicrania con e senza aura neurologica farmacoresistenti, guaribili chirurgicamente»;
- 4039, SOYOMBO - Associazione culturale per la diffusione della cultura mongola, «Mongolia: terra di fascino e misteri»;
- 4041, FIAF - Federazione italiana associazioni fotografiche, «50 anni di vita della federazione in Italia»;
- 4042, FITEL - Federazione italiana tempo libero, «Il ruolo dei circoli aziendali pubblici e privati (ovvero dei CRAL) per la cultura, la ricreazione, lo sport amatoriale, il turismo sociale»;
- 4043, Associazione Intercultura, «Aggiungi un posto a tavola»;
- 4045, AFI - Associazione fonografici italiani, «Musicando (viaggio nell'universo musicale»;
- 4046, ENDAS - Ente nazionale democratico di azione sociale, «Il cinema d'autore»;

- 4047, ENDAS - Ente nazionale democratico di azione sociale, «Formazione professionale: una scuola di mestieri e di cultura generale»;
- 4048, ENDAS - Ente nazionale democratico di azione sociale, «Sport disabili»;
- 4049, ENDAS - Ente nazionale democratico di azione sociale, «Diffusione cultura musicale»;
- 4051, Centro Intellettuali Liberi, «Giorgio De Chirico»;
- 4052, Sindacato Libero Scrittori Italiani, «Giovanni Papini e la letteratura del novecento fiorentino»;
- 4053, L.A.V. - Lega Anti Vivisezione, «Il loro futuro è nelle tue mani»;
- 4055, Associazione Intercultura, «Un ponte tra le culture»;
- 4056, Congregazione Cristiana dei Testimoni di Geova, «Testimoni di Geova: significato del battesimo»;
- 4057, Congregazione Cristiana dei Testimoni di Geova, «I testimoni di Geova hanno manipolato la Bibbia?»;
- 4061, Congregazione Cristiana dei Testimoni di Geova, «I luoghi di culto dei testimoni di Geova»;
- 4062, Associazione per la lotta ai tumori, «Psiche e tumori: può lo stato d'animo influenzare lo sviluppo e la crescita di un tumore maligno»;
- 4063, Associazione per la lotta ai tumori, «Si deve dire la verità ad un malato di cancro?»;
- 4064, Associazione per la lotta ai tumori, «I danni del fumo»;
- 4065, Associazione per la lotta ai tumori, «Correlazioni tra alimentazione e tumori dell'apparato dirigente»;
- 4066, Ente Nazionale Democratico di Azione Sociale, «Giochi nazionali indoor scuola sport»;
- 4067, Ente Nazionale Democratico di Azione Sociale, «Festa dello sport dell'ENDAS; diverse manifestazioni di sport promozionale»;
- 4068, Ente Nazionale Democratico di Azione Sociale, «Endasiadi»;
- 4069, Partito rinnovamento europeo, Senza titolo;
- 4070, Associazione Nazionale mutilati e invalidi del lavoro, «La tutela delle vittime di incidenti sul lavoro alle soglie del 2000»;
- 4071, A.L.A.C. - Associazione liberi amministratori condominiali, «Il ruolo dell'amministratore di condominio della società»;
- 4072, A.P.P.C. - Associazione piccoli proprietari case, «La nuova legge sulle locazioni»;
- 4073, Centro internazionale per la pace fra i popoli - O.N.L.U.S., «Millennio per la pace»;
- 4074, Federazione Nazionale Pro Natura, «L'Italia dei parchi»;
- 4075, ANIASPER, «Il restauro monumentale "Gli archivi per il cittadino"»;
- 4076, ANIASPER, «Il restauro monumentale "Il restauro del Duomo di Ravello e Ariano Irpino"»;
- 4077, ANIASPER, «Il restauro monumentale "Ricostruzione virtuale dei monumenti"»;

- 4078, ANIASPER, «Il restauro monumentale “Il restauro di Castel del Monte”»;
- 4079, ANIASPER, «Il restauro monumentale “Il Palazzo Farnese di Caprarola, restaurato e aperto al pubblico”»;
- 4080, ANIASPER, «Il restauro monumentale “Il restauro della Cittadella dei Musei a Cagliari”»;
- 4081, ANIASPER, «Il restauro monumentale “Il restauro dei libri antichi e delle pergamene”»;
- 4082, Associazione nazionale italiana assistenza vittime arruolate nelle forze armate della Repubblica e famiglie dei caduti, Senza titolo;
- 4083, E.I.P. - Ecole Instrument de Paix - Italia, «Passato, presente e futuro dei diritti umani - la proposta della scuola per il nuovo millennio»;
- 4084, U.L.I. - Unione Lettori Italiani, «Progetto di metodologia della lettura e della scrittura»;
- 4085, AIFEP - Bioterapeuti europei, «In buone mani 3 - La bio-
pranoterapia esercitata a livello professionale»;
- 4087, A.R.C.U.G., «Diagnosi precoce e prevenzione urogenitale»;
- 4088, KABAWIL, «Y me puse a pensar»;
- 4089, A.R.E.A. - Associazione ricercatori per l'ecologia e l'archeologia, «Quando la ricerca è una passione»;
- 4090, Federazione Italiana Golf - CONI, «Golf: è già futuro»;
- 4091, Fondazione Floriani, «10 minuti con la Fondazione Floriani»;
- 4092, CESB - Centro Educazione Sordità e Bilinguismo, «Problemi di comunicazione dei sordi ed importanza della lingua dei segni in un contesto bilingue»;
- 4093, CODACONS, «Il patrimonio mondiale dell'umanità protetto dall'UNESCO in Italia»;
- 4095, CODACONS «Legge scudo: uno strumento necessario per la tutela dei consumatori»;
- 4096, CODACONS, «Sicurezza stradale: informare, educare, prevenire»;
- 4097, CODACONS, «Le false prospettive della parità scolastica: Il CODACONS per una scuola integrata e pluralista»;
- 4098, CODACONS, «Vietato fumare: dove e perchè?»;
- 4100, CODACONS, «Evitare la strumentalizzazione politico-confessionale della bioetica: il paradosso di un universo già minacciato dalla denatalità che intende esercitare un controllo penalizzante sulla natalità»;
- 4102, CODACONS, «Traliccio selvaggio»;
- 4103, CODACONS «Cesano e la Radio Vaticana»;
- 4105, Veteran Moto Club «S. Martino», «Storia del motociclismo italiano dal 1884 al 1869 con particolare attenzione alla Milano-Taranto».

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

COMMISSIONI 5^a e 13^a RIUNITE

(5^a - Bilancio)

(13^a - Territorio, ambiente, beni ambientali)

Mercoledì 3 marzo 1999, ore 20,30

In sede referente

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- GIOVANELLI ed altri. – Legge quadro in materia di contabilità ambientale (3116).
- SPECCHIA ed altri. – Norme in materia di contabilità ambientale nella Pubblica amministrazione (3294).

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Mercoledì 3 marzo 1999, ore 15 e 21

ORE 15

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Norme in materia di conflitti di interesse (3236) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Caparini ed altri; Veltri ed altri; Berlusconi ed altri; Piscitello ed altri*).

- PASSIGLI ed altri. - Disciplina in materia di incompatibilità e di conflitto di interessi per i titolari di cariche di Governo (236).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Modifica alla XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (2941) (*Approvato dalla Camera dei deputati, in prima deliberazione, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionale d'iniziativa dei deputati Trantino; Simeone; Selva; Frattini e Prestigiacomio; Lembo; Giovanardi e Sanza; Boato e di un disegno di legge costituzionale d'iniziativa governativa*).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - COSTA. - Abrogazione del comma secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione (303).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - DIANA Lino. - Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione (341).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - GERMANÀ ed altri. - Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione (432).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PEDRIZZI ed altri. - Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (658).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PIERONI. - Integrazione della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (2452).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Modifiche allo Statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di valorizzazione delle minoranze ladina e di lingua tedesca (3308) (*Approvato, in prima deliberazione, dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionali d'iniziativa dei deputati Zeller ed altri; Detomas ed altri; Boato ed altri; Detomas ed altri e del disegno di legge d'iniziativa del Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige*).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CONSIGLIO DELLA REGIONE AUTONOMA TRENINO-ALTO ADIGE. - Modifiche allo Statuto di autonomia, ai sensi degli articoli 35 e 103 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, concernente la valorizzazione delle minoranze ladina e di lingua tedesca del Trentino (2073).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - TAROLLI. - Modifica dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, a fa-

vore delle minoranze di lingua ladina delle province di Trento e di Bolzano e della minoranza di lingua tedesca della provincia di Trento (2440).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Disposizioni in materia di servizi pubblici locali e di esercizio congiunto di funzioni di comuni e province (1388-ter) (*Risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 21 gennaio 1998, degli articoli 10 e 11 del testo proposto per il disegno di legge d'iniziativa governativa*).
- DEBENEDETTI. - Norme per l'apertura al mercato dei servizi pubblici locali, per la loro riorganizzazione e sviluppo su base concorrenziale (3295).
- MAGNALBÒ e PASQUALI. - Riforma dei servizi pubblici economici locali, di cui al Capo VII della legge 8 giugno 1990, n. 142 (3448).

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, di approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati (3812).
- LA LOGGIA ed altri. - Abolizione della quota proporzionale per l'elezione della Camera dei deputati e attribuzione di tutti i seggi con il sistema uninominale a un turno (288).
- PIERONI ed altri. - Modifiche ed integrazioni alle norme per l'elezione della Camera dei deputati (1006).
- MILIO. - Abolizione della quota proporzionale per l'elezione della Camera dei deputati e attribuzione di tutti i seggi con il sistema uninominale maggioritario a un turno (1323).
- COSSIGA. - Modifiche e integrazioni alle norme per la elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (1935).
- BESOSTRI e MURINEDDU. - Nuova disciplina dell'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica con la previsione del sistema elettorale a doppio turno (2023).
- FORCIERI ed altri. - Riforma del sistema elettorale del Parlamento (3190).
- PASSIGLI. - Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati (3325).
- DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE. - Introduzione del doppio turno nei collegi uninominali (3476).
- MAZZUCA POGGIOLINI. - Norme per la modifica dei sistemi elettorali mediante l'introduzione di collegi binominali (3621).

- LA LOGGIA ed altri. - Modifiche al testo unico delle leggi recante norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (3628).
- PIERONI ed altri. - Modifiche ed integrazioni al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, per l'introduzione del doppio turno di coalizione (3633).
- PIERONI e LUBRANO DI RICCO. - Modifiche ed integrazioni al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, per l'introduzione del doppio turno di coalizione (3634).
- CÒ ed altri. - Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (3689).

VI. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Disposizioni relative alla tenuta di San Rossore (3749) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Paissan e Brunali; Migliori ed altri; Pistelli*).
- MARRI e TURINI. - Trasferimento alla regione Toscana e valorizzazione della tenuta di San Rossore già Presidenza della Repubblica (3196).

VII. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Approvazione ai sensi dell'articolo 123, secondo comma, della Costituzione del nuovo Statuto della regione Toscana (3107).

VIII. Esame dei disegni di legge:

- MAGNALBÒ ed altri. - Differimento di taluni termini previsti dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, in materia di istituzione di nuove province (1315).
- D'ALESSANDRO PRISCO ed altri. - Norme speciali per la città di Roma, capitale della Repubblica italiana (2853).
- PARDINI ed altri - Modifica al sistema elettorale della Camera dei deputati (3772).

IX. Esame del seguente documento:

- PASTORE ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul rapporto tra fenomeni criminali e immigrazione (*Doc. XXII, n. 50*).

In sede deliberante

Seguito della discussione del disegno di legge:

- Norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti del giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche (3285) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Contento ed altri; Borghezio ed altri*).

In sede consultiva su atti del Governo

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dei seguenti atti:

- Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante Regolamento di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero (n. 399).
- Schema di decreto legislativo recante disposizioni correttive del testo unico concernente la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero (n. 401).

In sede consultiva

Esame del seguente documento:

- Relazione sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario e sul programma di attività presentato dalla Presidenza di turno del Consiglio dei ministri dell'Unione europea (Secondo semestre 1998) (*Doc. LXXXVII, n. 6*).

ORE 21

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, di approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati (3812).
- LA LOGGIA ed altri. - Abolizione della quota proporzionale per l'elezione della Camera dei deputati e attribuzione di tutti i seggi con il sistema uninominale a un turno (288).

- PIERONI ed altri. – Modifiche ed integrazioni alle norme per l’elezione della Camera dei deputati (1006).
- MILIO. – Abolizione della quota proporzionale per l’elezione della Camera dei deputati e attribuzione di tutti i seggi con il sistema uninominale maggioritario a un turno (1323).
- COSSIGA. – Modifiche e integrazioni alle norme per la elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (1935).
- BESOSTRI e MURINEDDU. – Nuova disciplina dell’elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica con la previsione del sistema elettorale a doppio turno (2023).
- FORCIERI ed altri. – Riforma del sistema elettorale del Parlamento (3190).
- PASSIGLI. – Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati (3325).
- DISEGNO DI LEGGE D’INIZIATIVA POPOLARE. – Introduzione del doppio turno nei collegi uninominali (3476).
- MAZZUCA POGGIOLINI. – Norme per la modifica dei sistemi elettorali mediante l’introduzione di collegi binominali (3621).
- LA LOGGIA ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi recante norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (3628).
- PIERONI ed altri. – Modifiche ed integrazioni al testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, per l’introduzione del doppio turno di coalizione (3633).
- PIERONI e LUBRANO DI RICCO. – Modifiche ed integrazioni al testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, per l’introduzione del doppio turno di coalizione (3634).
- CÒ ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (3689).

II. Esame del disegno di legge:

- PARDINI ed altri. – Modifica al sistema elettorale della Camera dei deputati (3772).
-

GIUSTIZIA (2^a)

Mercoledì 3 marzo 1999, ore 15,15

In sede deliberante

I. Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- Deputati PISAPIA ed altri. - Disposizioni in materia di esecuzione della pena e di misure cautelari nei confronti dei soggetti affetti da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria (3743) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- SILIQUINI ed altri. - Condizioni per la sospensione della pena o della custodia cautelare in carcere per le persone infette da HIV (77).
- LISI. - Modifiche degli articoli 275, comma 4, e 286-*bis* del codice di procedura penale in tema di criteri di scelta delle misure cautelari e di divieto di custodia cautelare in carcere per motivi di salute (97).
- SALVATO. - Norme in tema di incompatibilità del regime carcerario per i malati di AIDS (186).
- MANCONI. - Disposizioni in materia di esecuzione della pena e di misure cautelari nei confronti dei soggetti affetti da grave infermità fisica, da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria e in materia di esecuzione delle misure di sicurezza (2682).

II. Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- CARUSO Antonino ed altri. - Disposizioni in materia di tutela della riservatezza nelle notificazioni di atti giudiziari (2751).
- GRECO ed altri. - Nuova disciplina delle intimazioni a testimoni nei procedimenti civili (2974).
- CARUSO Antonino ed altri. - Modifiche dell'articolo 8 della legge 20 novembre 1982, n. 890, in materia di notificazioni di atti a mezzo del servizio postale, e modifica dell'articolo 143 del codice di procedura civile (3615).
- FASSONE ed altri. - Modifica della disciplina delle notificazioni col mezzo della posta (3639).
- Disposizioni urgenti in materia di notifica di atti giudiziari a mezzo posta (3699).

III. Seguito della discussione del disegno di legge:

- BUCCIERO ed altri. - Modifiche alle disposizioni di attuazione del codice civile in materia di condominio (3022).

In sede referente

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Norme in materia di astensione collettiva degli avvocati e dei procuratori legali dall'attività giudiziaria (1268).
- GRECO ed altri. - Norme in materia di trattamento economico dei giudici onorari aggregati (3658).
- Delega al Governo per il decentramento dei servizi della giustizia e per il nuovo ordinamento del Ministero di grazia e giustizia (3215) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e di un disegno di legge d'iniziativa del deputato Marengo*).
- SALVATO. - Nomina alla dirigenza degli uffici del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria (204).
- SERENA. - Riforma dell'organizzazione del Ministero di grazia e giustizia (2180).
- MARINI ed altri. - Modifiche alla legge 15 dicembre 1990, n. 395 in materia di revisione dei ruoli e istituzione dei ruoli direttivo e dirigenziale del personale e del Corpo di polizia penitenziaria (3269).
- TAPPARO ed altri. - Esame a distanza, mediante collegamento audiovisivo, di testimoni, periti e consulenti tecnici, nei processi penali (3542).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- GRECO ed altri. - Modifiche degli articoli 291 e 309 del codice di procedura penale in materia di misure cautelari personali (2657).
- FASSONE ed altri. - Disciplina dell'applicazione di misure interdittive (2667).
- LA LOGGIA ed altri. - Norme in materia di libertà personale (2678).
- SCOPELLITI e PELLEGRINO. - Norme in materia di libertà personale (3078).
- Modifiche al codice di procedura penale in materia di esecuzione di misure cautelari (3408).
- FASSONE ed altri. - Introduzione del contraddittorio prima dell'adozione di misure cautelari (3516).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Norme in materia di funzioni dei magistrati e valutazione di professionalità (1799) (*Rinviato dall'Assemblea in Commissione nella seduta pomeridiana del 15 luglio 1998*).

- MAZZUCA POGGIOLINI. - Norme in materia di valutazione della professionalità dei magistrati e di conferimento delle funzioni giurisdizionali (2107) (*Rinviato dall'Assemblea in Commissione nella seduta pomeridiana del 15 luglio 1998*).
- LISI. - Attribuzione delle funzioni giudicanti o requirenti ai magistrati (100).
- SALVI ed altri. - Istituzione di un centro superiore di studi giuridici per la formazione professionale dei magistrati, denominato Scuola nazionale della magistratura, e norme in materia di tirocinio e di distinzione delle funzioni giudicanti e requirenti (1383).
- SALVATO ed altri. - Modifica dell'ordinamento giudiziario in tema di divisione di funzioni in magistratura e passaggio da una funzione all'altra (1435).
- FASSONE ed altri. - Istituzione di un centro superiore di studi giuridici per la formazione professionale dei magistrati, denominato Scuola nazionale della magistratura e norme in materia di tirocinio (3079).
- ZECCHINO e FOLLIERI. - Norme in materia di funzioni giudicanti e requirenti (3519).
- PERA ed altri. - Costituzione dei ruoli organici giudicante e requirente della magistratura ordinaria (3530).
- MARINI ed altri. - Norme sulla disciplina della diversificazione dei ruoli nella magistratura (3538).
- e della petizione n. 186 ad essi attinente.

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Modifica della disciplina della protezione e del trattamento sanzionatorio di coloro che collaborano con la giustizia (2207).
- VEGAS ed altri. - Norme in materia di assistenza di coloro che collaborano con la giustizia (1927).
- LISI. - Modifiche alle norme relative ai soggetti che collaborano con la giustizia (1976).
- CIRAMI ed altri. - Norme a favore di chi si dissocia dalla mafia (2843).

V. Esame dei disegni di legge:

- FASSONE ed altri. - Modifica dell'articolo 513 del codice di procedura penale e interventi collegati (1502).
- LA LOGGIA ed altri. - Disposizioni in materia di prova (2681).
- OCCHIPINTI ed altri. - Modifiche all'articolo 64 del codice di procedura penale sulla facoltà di non rispondere. Introduzione nel codice penale della relativa figura di reato (2705).

- SALVATO ed altri. - Modifica al codice di procedura penale in materia di utilizzabilità in dibattimento delle dichiarazioni rese nelle indagini o nelle udienze preliminari (2734).
- FASSONE ed altri. - Integrazione dell'articolo 513 del codice di procedura penale (2736).
- CALVI ed altri - Modifica degli articoli 197 e 210 del codice di procedura penale (3317).
- SENESE ed altri. - Modifica al codice di procedura penale in materia di formazione e valutazione della prova (3664).
- FOLLIERI. - Modifica dell'articolo 192 e di altre disposizioni del codice di procedura penale (3734).
- FASSONE ed altri. - Disciplina delle incompatibilità a testimoniare e delle dichiarazioni che hanno ad oggetto la responsabilità di altra persona (3793).
- CENTARO. - Modifiche alle disposizioni del codice di procedura penale concernenti l'acquisizione e la valutazione della prova (3810).
- Disposizioni in materia di contenzioso civile pendente e di indennità spettanti al giudice di pace. Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale (3807) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge di iniziativa governativa e dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Scoca; Pasetto Nicola e Giorgetti Alberto; Anedda; Saraceni; Bonito ed altri; Pisapia; Carrara Carmelo; Anedda ed altri; Maiolo; Maiolo; Berselli ed altri; Carrara Carmelo ed altri; Carrara Carmelo ed altri; Pisanu ed altri; Saraceni; Pisapia; Giuliano; Cola ed altri; Pisapia ed altri*).
- LISI. - Modifica dell'articolo 34 del codice di procedura penale in materia di incompatibilità determinata da atti compiuti nel procedimento (91).
- LISI. - Adeguamento delle somme da corrispondere a titolo di riparazione per ingiusta detenzione (95).
- SALVATO ed altri. - Modifiche al codice di procedura penale in materia di udienza preliminare e di procedimenti speciali (198).
- GERMANÀ. - Norme per la riparazione per l'ingiusta detenzione (471).
- MANCONI. - Modifiche al codice di procedura penale in materia di giudizio abbreviato e di applicazione della pena su richiesta delle parti. Introduzione dell'articolo 444-*bis* del codice di procedura penale (1211).
- GRECO ed altri. - Divieto di pubblicazione e diffusione del nome e/o della semplice immagine dei magistrati in materia penale (1615).
- VALENTINO ed altri. - Modifica alle disposizioni in tema di giudizio abbreviato e di applicazione della pena su richiesta (1821).

- FOLLIERI ed altri. - Nuove norme del procedimento penale (2085).
 - SERENA. - Misure a tutela della persona oggetto di informazione di garanzia (2360).
 - LO CURZIO. - Integrazione dell'articolo 424 del codice di procedura penale per consentire al giudice dell'udienza preliminare il rinvio a giudizio per reato diverso rispetto a quello proposto del pubblico ministero (2531).
 - VALENTINO ed altri. - Modifiche agli articoli 369 e 335 del codice di procedura penale (2649).
 - LA LOGGIA ed altri. - Norme in materia di competenza del pubblico ministero (2679).
 - LA LOGGIA ed altri. - Modifiche al codice di procedura penale in tema di ruolo del giudice per le indagini preliminari e di durata delle indagini preliminari (2680).
 - CARUSO Antonino ed altri. - Modifiche degli articoli 114 del codice di procedura penale e 684 del codice penale, e nuove norme, in materia di diffusione di informazioni, a tutela di minori non direttamente coinvolti in procedimenti penali (2834).
 - BERTONI. - Nuova disciplina dei delitti di concussione e corruzione e del giudizio abbreviato (3340).
 - CARUSO Antonino ed altri - Istituzione di uffici stampa presso le procure della Repubblica e modifica dell'articolo 684 del codice penale (3457).
 - GRECO. - Facoltà del testimone di farsi assistere da un difensore nel corso delle indagini (3518).
 - MARINI ed altri. - Nuova disciplina dell'onere delle spese difensive sostenute dall'imputato e dall'indagato (3709).
 - MARINI ed altri. - Istituzione dell'obbligo della motivazione per il decreto del rinvio a giudizio (3712).
 - BATTAGLIA ed altri. - Delega al Governo per l'istituzione di nuovi tribunali e per la revisione dei circondari di Milano, Roma, Napoli, Palermo e Torino (3033-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).
 - Revisione del procedimento disciplinare notarile (2945).
 - DIANA Lino ed altri. - Modifica dell'articolo 165 del codice di procedura civile, in materia di costituzione dell'attore (3238).
-

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

Mercoledì 3 marzo 1999, ore 15

Procedure informative

Seguito dell'indagine conoscitiva sugli strumenti della politica estera italiana. Audizione degli amministratori del Servizio Sociale Internazionale – Sezione italiana.

DIFESA (4^a)

Mercoledì 3 marzo 1999, ore 15

In sede deliberante

Discussione dei disegni di legge:

- CARCARINO ed altri. – Norme per l'assunzione nei ruoli degli operai della Difesa del personale con contratto individuale addetto ai servizi generali e alle lavorazioni nonché del personale delle ditte e delle cooperative assuntrici di servizi generali e manovalanza del Ministero della difesa (961).
- RUSSO SPENA ed altri. – Disposizioni per l'inquadramento dei lavoratori del XVI Genio campale nei ruoli enti del Ministero della difesa (3490).

Procedure informative

Seguito dell'indagine conoscitiva sul comportamento del contingente militare italiano in Somalia nell'ambito della missione ONU «Restore Hope»: audizione dell'ufficiale inquirente incaricato di svolgere l'inchiesta sommaria per i fatti di Somalia su mandato del Capo di Stato Maggiore dell'Esercito.

In sede consultiva su atti del Governo

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dei seguenti atti:

- Programma annuale di A/R n. SME/52/99 relativo all'acquisizione di 10.000 giubbetti antiproiettile Mod. «AP98» (n. 403).
- Programma pluriennale di A/R n. SME/53/99 relativo all'acquisizione di 480 visori IR per la visione notturna a medio raggio (n. 404).

In sede referente

Esame dei disegni di legge:

- PEDRIZZI ed altri. - Istituzione dell'Ordine dei Cavalieri della Patria (556).
- FUMAGALLI CARULLI ed altri. - Istituzione della onorificenza di Cavaliere della Patria (1850).

BILANCIO (5^a)

Mercoledì 3 marzo 1999, ore 15

In sede consultiva

Seguito dell'esame degli emendamenti al disegno di legge:

- Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale (3599).

FINANZE E TESORO (6^a)

Mercoledì 3 marzo 1999, ore 8,30 e 14,30

In sede referente

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale (3599).

- VENTUCCI ed altri. - Norme di adeguamento dell'attività degli speditonieri doganali alle mutate esigenze dei traffici e dell'interscambio internazionale delle merci (3663).
- II. Seguito dell'esame congiunto delle proposte di inchiesta parlamentare e del disegno di legge:
- FLORINO e PEDRIZZI. - Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta per l'accertamento delle cause e delle responsabilità del dissesto del Gruppo Banco di Napoli e per la verifica dell'esistenza di collegamenti con interessi politici camorristici e/o della delinquenza organizzata (*Doc. XXII*, n. 23).
 - MARINI ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sul sistema del credito nel Mezzogiorno (*Doc. XXII*, n. 25).
 - ALBERTINI ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sullo stato del sistema creditizio nel Mezzogiorno (*Doc. XXII*, n. 26).
 - D'ALÌ ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulla crisi del Banco di Napoli (*Doc. XXII*, n. 27).
 - ANGIUS ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sul sistema creditizio meridionale (*Doc. XXII*, n. 28).
 - COSTA e FIRRARELLO. - Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulla crisi del Banco Ambrosiano, del Banco di Napoli e delle Banche creditrici del Gruppo «Ferruzzi Montedison» che convertirono le loro porzioni creditorie in quote di partecipazione al capitale sociale delle debentrici (*Doc. XXII*, n. 36).
 - PERUZZOTTI ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sul Banco di Napoli (1250).

ISTRUZIONE (7^a)

Mercoledì 3 marzo 1999, ore 15

In sede deliberante

- I. Seguito della discussione del disegno di legge:
- Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico (932-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).
 - e della petizione n. 534 ad esso attinente.

II. Discussione del disegno di legge:

- DE LUCA Athos ed altri. - Trasformazione dell'Istituto di fisica in via Panisperna in Museo storico della fisica e Centro di studi e ricerche (2605-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).

III. Seguito della discussione del disegno di legge:

- Disposizioni per l'esercizio dell'attività archeologica subacquea (3141) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Benedetto Valentini e Gramazio; De Murtas ed altri; Gramazio e di un disegno di legge d'iniziativa governativa*).
- e della petizione n. 409 ad esso attinente.

In sede referente

I. Esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 22 gennaio 1999, n. 5, recante disposizioni urgenti in materia di elezioni delle rappresentanze unitarie del personale e di valutazione della rappresentatività delle organizzazioni e confederazioni sindacali nel comparto «scuola» (3824) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Disciplina generale dell'attività musicale (2619).
- MELE ed altri. - Norme a tutela della promozione e valorizzazione delle espressioni musicali popolari contemporanee (1547).
- POLIDORO. - Norme a tutela della promozione e valorizzazione delle espressioni musicali popolari e dei relativi interpreti ed esecutori (2821).
- e delle petizioni nn. 313 e 388 ad essi attinenti.

III. Esame del disegno di legge:

- SERVELLO ed altri. - Norme per la tutela e la protezione della musica leggera italiana (755).

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Mercoledì 3 marzo 1999, ore 15

In sede deliberante

Seguito della discussione del disegno di legge:

- Modifiche alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in materia di operazioni portuali e di fornitura del lavoro portuale temporaneo (3409).
-

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Mercoledì 3 marzo 1999, ore 15

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- PIATTI ed altri. - Norme sulle denominazioni di origine protette, sulle indicazioni geografiche protette e sulle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli e alimentari in attuazione delle disposizioni comunitarie (136).
- BUCCI ed altri. - Norme sulle denominazioni di origine protette, sulle indicazioni geografiche protette e sulle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli e alimentari in attuazione delle disposizioni comunitarie (1486).
- Norme sulle denominazioni di origine protette, sulle indicazioni geografiche protette e sulle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli e alimentari in attuazione delle disposizioni comunitarie (3529) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Ferrari ed altri; Tattarini ed altri; Peretti; Pecoraro Scanio*).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MONTELEONE. - Estensione dell'articolo 3 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, in materia di contributo in conto capitale alle imprese agricole colpite da piogge alluvionali eccezionali nella campagna agraria 1996 (1572).
- PREDA ed altri. - Modificazioni della legge 25 maggio 1970, n. 364, in materia di calamità naturali in agricoltura (3355).
- FUSILLO ed altri. - Nuove norme per il Fondo di solidarietà nazionale in agricoltura (3541).
- CAMO e MINARDO. - Riforma della legge 14 febbraio 1992, n. 185 «Nuova disciplina del fondo di solidarietà nazionale» (3556).
- BETTAMIO ed altri. - Nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale (3568).

III. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Modifiche alla legge 14 luglio 1965, n. 963, sulla disciplina della pesca marittima (3358) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

IV. Esame dei disegni di legge:

- GERMANÀ ed altri. - Legge pluriennale per il massimo sviluppo sostenibile della pesca marittima e della maricoltura (642).
- MINARDO. - Nuove disposizioni per la disciplina e lo sviluppo sostenibile della pesca marittima e della maricoltura (1904).
- BARRILE ed altri. - Norme per lo sviluppo dell'economia ittica, la tutela e la valorizzazione delle risorse biologiche dei mari italiani (3590).

In sede consultiva su atti del Governo

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:

- Schema di decreto per il riparto dei contributi previsti in favore degli enti, istituti, associazioni di cui alla tabella A allegata alla legge 28 dicembre 1995, n. 549 (n. 406).

INDUSTRIA (10^a)

Mercoledì 3 marzo 1999, ore 15,30

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MANCONI. - Certificazione di conformità sociale circa il mancato impiego di manodopera di bambini nella fabbricazione e produzione di beni o prodotti importati (2849).
- PIERONI ed altri. - Istituzione del sistema di certificazione dei prodotti privi di lavoro minorile (3052).
- FIORILLO. - Certificazione di conformità sociale dei prodotti ottenuti senza l'impiego di manodopera minorile (3406).
- DE LUCA Athos e PIERONI. - Certificazione di conformità sociale dei prodotti realizzati senza l'utilizzo di manodopera minorile (3693).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- GAMBINI ed altri. - Disciplina del rapporto di agenzia assicurativa (2817).

- DEMASI ed altri. - Riforma del rapporto di Agenzia di assicurazione (3130).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MICELE ed altri. - Disciplina dell'arte fotografica (388).
- PAPPALARDO ed altri. - Norme per la disciplina delle attività del settore grafico (962).
- SERENA. - Norme per la disciplina delle attività del settore grafico (2358).
- MICELE ed altri. - Legge quadro in materia di svolgimento professionale delle arti fotografiche e affini (2800)

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Mercoledì 3 marzo 1999, ore 15

Procedure informative

Interrogazioni.

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- BONATESTA ed altri. - Norme per il nuovo inquadramento degli ispettori del lavoro (1698).
- MUNDI ed altri. - Interpretazione autentica degli articoli 2 e 4, comma 8, della legge 11 luglio 1980, n. 312, relativamente all'inquadramento degli ispettori del lavoro «ex carriera di concetto» (2017).
- MAGGI ed altri. - Norme d'inquadramento per gli ex ispettori del lavoro ai sensi degli articoli 2 e 4, ottavo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312 (2088).
- VERALDI e MONTAGNINO. - Inquadramento degli ex ispettori del lavoro ai sensi degli articoli 2 e 4, ottavo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312 (2121).
- SERENA. - Norme per un nuovo inquadramento degli ispettori del lavoro (2291).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Norme per la tutela della salute nelle abitazioni e istituzione dell'assicurazione contro gli infortuni domestici (3362) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge di iniziativa governativa e dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Cordoni ed altri; Serafini ed altri; Delfino Teresio ed altri*).
- D'ALESSANDRO PRISCO ed altri. - Norme per la sicurezza e prevenzione degli incidenti negli ambienti di civile abitazione (79).
- MANIERI ed altri. - Norme sull'indennità di maternità e sull'indennizzo in caso di infortunio alle casalinghe (125).
- SALVATO e CARCARINO. - Norme per l'assicurazione del lavoro casalingo (207).
- COSTA. - Norme a tutela delle casalinghe per gli infortuni nel lavoro domestico (924).
- FIORILLO. - Norme a tutela del lavoro casalingo per la prevenzione e l'assicurazione contro gli infortuni domestici (2565).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- CORTIANA ed altri. - Norme per la promozione e l'incentivazione del telelavoro (2305).
- MANZI ed altri. - Norme per la disciplina, la tutela e lo sviluppo del telelavoro (3123).
- MULAS ed altri. - Norme sul telelavoro e il suo sviluppo (3189).
- MELE ed altri. - Norme per lo sviluppo del telelavoro (3489).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore (3512).
- CÒ ed altri. - Disciplina del socio lavoratore nelle cooperative (3739).

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- SMURAGLIA. - Delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione di un testo unico delle norme generali di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, nonché per l'emanazione di discipline specifiche per settori particolari e di un regolamento contenente disposizioni d'attuazione e tecniche (2389).

- MULAS ed altri. - Delega al Governo per l'emanazione di un testo unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro (2852).
-

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Mercoledì 3 marzo 1999, ore 15

In sede referente

- I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
- DI ORIO ed altri. - Norme in materia di rilancio della ricerca farmaco-terapeutica (256).
 - CURTO. - Modifica della normativa afferente il commercio e l'utilizzazione di presidi sanitari (566).
 - DI ORIO e DANIELE GALDI. - Istituzione di una Agenzia nazionale dei medicinali (1329).
 - DI ORIO. - Norme sulla gestione di farmacie pubbliche (1330).
 - DEL TURCO ed altri. - Delega al Governo per il riordino dell'esercizio farmaceutico (1505).
 - SERENA. - Abolizione delle sanzioni per la scorretta vendita di medicinali (1789).
 - MARTELLI ed altri. - Riordino delle Commissioni del settore farmaceutico (1981).
 - CARELLA. - Norme per il riordino dell'esercizio farmaceutico (1998).
 - TOMASSINI. - Norme in materia di sperimentazione di specialità medicinali (2044).
 - SERENA. - Modifiche ad decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116, recante attuazione della direttiva n. 86/609/CEE in materia di protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici (2182).
 - LAVAGNINI. - Norme di decentramento e razionalizzazione della spesa farmaceutica (2471).
 - TOMASSINI ed altri. - Disposizioni normative in materia di medicinali ad uso umano (2992).

II. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti (55-67-237-274-798-982-1288-1443-65-238-B) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione, con modificazioni, del disegno di legge già approvato dal Senato in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei senatori Provera; Napoli Roberto ed altri; Di Orio ed altri; Martelli; Salvato; Bernasconi ed altri; Centaro ed altri e di un disegno di legge di iniziativa popolare; del disegno di legge già approvato dal Senato in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori Napoli Roberto ed altri e Di Orio ed altri; dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Caveri; Balocchi; Delfino Teresio; Mussolini; Polenta ed altri; Saia ed altri; Bono; Saia ed altri; del disegno di legge d'iniziativa del Consiglio regionale della Valle D'Aosta; del disegno di legge d'iniziativa del Consiglio regionale dell'Abruzzo; del disegno di legge d'iniziativa del Consiglio regionale delle Marche e di un disegno di legge d'iniziativa popolare*).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MANARA. - Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270, in materia di istituti zooprofilattici sperimentali (430).
- PARDINI ed altri. - Riordinamento degli istituti zooprofilattici sperimentali e abrogazione delle leggi n. 503 del 1970, n. 101 del 1974, n. 745 del 1975, n. 97 del 1985 nonchè del decreto legislativo n. 270 del 1993 (1178).

IV. Esame dei disegni di legge:

- CAMERINI ed altri. - Norme relative all'esame di abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo (3641).
- CARELLA ed altri. - Istituzione di un assegno straordinario di sostegno in favore di ricercatori portatori di *handicap* grave (3443).

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MAZZUCA POGGIOLINI ed altri. - Istituzione delle unità operative di cure continuative a servizio dei pazienti terminali (162).
 - DI ORIO. - Norme per la promozione e l'istituzione dell'assistenza a domicilio per i pazienti in fase preterminale e terminale (1333).
 - BRUNI ed altri. - Istituzione delle unità operative di terapia antalgica e cure palliative a servizio dei pazienti algici affetti da patologie tumorali e non (2838).
 - TOMASSINI ed altri. - Cure palliative domiciliari integrate per pazienti terminali affetti da cancro (3292).
-

GIUNTA
per gli affari delle Comunità europee

Mercoledì 3 marzo 1999, ore 8,30 e 15

Osservazioni e proposte su atti del Governo

Esame, ai sensi dell'articolo 144, comma 3, del Regolamento, del seguente atto:

- Schema di decreto legislativo recante disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE, concernente il trattamento delle acque reflue urbane, e della direttiva 91/676/CEE, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (n. 398).

In sede consultiva

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MONTELEONE. - Estensione dell'articolo 3 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, in materia di contributo in conto capitale alle imprese agricole colpite da piogge alluvionali eccezionali nella campagna agraria 1996 (1572).
- FUSILLO ed altri. - Nuove norme per il Fondo di solidarietà nazionale in agricoltura (3541).
- CAMO e MINARDO. - Riforma della legge 14 febbraio 1992, n. 185 «Nuova disciplina del fondo di solidarietà nazionale (3556).
- BETTAMIO ed altri. - Nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale (3568).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- PIATTI ed altri. - Norme sulle denominazioni di origine protette, sulle indicazioni geografiche protette e sulle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli e alimentari in attuazione delle disposizioni comunitarie (136).
- BUCCI ed altri. - Norme sulle denominazioni di origine protette, sulle indicazioni geografiche protette e sulle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli e alimentari in attuazione delle disposizioni comunitarie (1486).
- Norme sulle denominazioni di origine protette, sulle indicazioni geografiche protette e sulle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli

e alimentari in attuazione delle disposizioni comunitarie (3529) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Ferrari ed altri; Tattarini ed altri; Perretti; Pecoraro Scanio*).

Materie di competenza

Esame, ai sensi dell'articolo 144, del Regolamento del seguente atto normativo comunitario:

- Direttiva 92/12/CEE relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa.

Procedure informative

Seguito dell'indagine conoscitiva sulla partecipazione delle Regioni alle fasi formativa e applicativa del diritto comunitario:

- audizione del Ministro per le politiche comunitarie;
- audizione dei rappresentanti della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome.

COMMISSIONE PARLAMENTARE per le questioni regionali

Mercoledì 3 marzo 1999, ore 13,30

Esame, ai sensi dell'articolo 40, 9° comma, del Regolamento del Senato, del disegno di legge:

- Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti (55-67-237-274-798-982-1288-1443-65-238-B) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione, con modificazioni, del disegno di legge già approvato dal Senato in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei senatori Provera; Napoli Roberto ed altri; Di Orio ed altri; Martelli; Salvato; Bernasconi ed altri; Centaro ed altri e di un disegno di legge di iniziativa popolare; del disegno di legge già approvato dal Senato in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori Napoli Roberto ed altri e Di Orio ed altri; dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Caveri; Balocchi; Delfino Teresio; Mussolini; Polenta ed altri; Saia ed altri; Bono; Saia ed altri; del disegno di legge d'iniziativa del Consiglio regionale della Valle D'Ao-*

sta; del disegno di legge d'iniziativa del Consiglio regionale dell'Abruzzo; del disegno di legge d'iniziativa del Consiglio regionale delle Marche e di un disegno di legge d'iniziativa popolare).

Esame ai sensi dell'articolo 102, 3° comma, del Regolamento della Camera dei deputati, del disegno di legge:

- Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999 (C. 5619).

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite
ad esso connesse**

Mercoledì 3 marzo 1999, ore 13,30

Audizione del dottor Giovanni Squitieri, presidente dell'Osservatorio nazionale sui rifiuti, e del dottor Forte Clò, vicepresidente vicario dell'UPI.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA
sull'anagrafe tributaria**

Mercoledì 3 marzo 1999, ore 14

Procedure informative

Indagine conoscitiva sul ruolo delle tecnologie informatiche nella riforma dei sistemi tributari.

Audizione del dottor Luigi Scimia, presidente della società per azioni concessionaria dei servizi informativi pubblici (CONSIP), e dell'ingegnere Roberto Falavolti amministratore delegato della stessa società.

